

LXXXII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 1948

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI

INDICE	PAG.	PAG.
Congedi:		
PRESIDENTE	2244	
Disegno di legge (Seguito della discussione):		
Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-49 (2).		
PRESIDENTE	2244, 2246, 2247, 2284, 2290	
INVERNIZZI GAETANO	2244	
AVANZINI	2246	
ALICATA	2247, 2272, 2276, 2278, 2279, 2305, 2306	
DE GASPERI, <i>Presidente del Consiglio dei Ministri</i>	2247	
GIOLITTI	2267, 2303	
PELLA, <i>Ministro del tesoro e ad interim del bilancio</i>	2267, 2272, 2278, 2289, 2290, 2315, 2319, 2320	
CORBINO, <i>Relatore per l'entrata</i>	2267	
TOSI, <i>Relatore per la spesa</i>	2272, 2278, 2279, 2289, 2299, 2306, 2310, 2314, 2320	
ANDREOTTI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	2277, 2279, 2305	
CUCCHI	2283, 2290	
TURNATURI	2286	
CERAVOLO	2286, 2290	
CAPUA	2288	
VIOLA	2289	
COTELLESA, <i>Alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica</i>	2289	
CODACCI PISANELLI	2290	
CAVALLARI	2298, 2299, 2322	
MALVESTITI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	2299, 2307	
PESENTI	2308, 2310	
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i>	2309, 2310	
GHISLANDI	2312, 2316	
VIGORELLI, <i>Sottosegretario di Stato per le pensioni di guerra</i>	2314, 2315	
DE MARTINO FRANCESCO	2314	
SANSONE	2318, 2320, 2321	
CIFALDI, <i>Sottosegretario di Stato per i danni di guerra</i>	2319, 2322	
Votazione nominale:		
PRESIDENTE	2244	
Chiusura della votazione nominale:		
PRESIDENTE	2246	
Risultato della votazione nominale:		
PRESIDENTE	2246	
Presentazione ed invio ad una Commissione legislativa di un disegno di legge:		
JERVOLINO, <i>Ministro delle poste e telecomunicazioni</i>	2246	
PRESIDENTE	2246	
Sull'ordine dei lavori:		
PRESIDENTE	2246	
Disegno di legge (Discussione):		
Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario 1948-49 (18).		
PRESIDENTE	2330	
BALDUZZI, <i>Relatore</i>	2330	
PELLA, <i>Ministro del tesoro e ad interim del bilancio</i>	2331	
Annunzio di proposta di iniziativa parlamentare:		
PRESIDENTE	2331	

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

	PAG.
Votazione segreta dei disegni di legge:	
Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-49 (2).	2331
Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario 1948-49 (18).	2331
PRESIDENTE	2331
Chiusura della votazione segreta:	
PRESIDENTE	2331
Risultato della votazione segreta:	
PRESIDENTE	2331
Interrogazioni e interpellanze (Annunzio):	
PRESIDENTE	2333, 2339

La seduta comincia alle 16.

GIOLITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta pomeridiana. (*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo i deputati Grazia, Melloni e Lecciso.

(*Sono concessi*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario. 1948-49. (2).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-49.

Come i colleghi ricorderanno, la seduta ieri fu tolta in seguito alla constatazione della mancanza del numero legale. Desidero chiedere all'onorevole Invernizzi Gaetano, presentatore dell'ordine del giorno in esame, assieme agli onorevoli Parri e Santi, se insiste sulla domanda di votazione per appello nominale.

INVERNIZZI GAETANO. Insistiamo.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale sull'ordine del giorno pre-

sentato dagli onorevoli Santi, Parri e Invernizzi Gaetano:

« La Camera,

riconoscendo l'assoluta necessità ed urgenza di migliorare adeguatamente le tristi condizioni in cui da tanto tempo versano gli appartenenti a tutte le categorie dei dipendenti dello Stato;

invita il Governo ad assicurare al bilancio dello Stato le necessarie entrate, chiamando doverosamente a contribuirvi i ceti economicamente privilegiati ».

Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincerà la chiama.

(*Segue il sorteggio*).

Comincerà dall'onorevole Cremaschi Carlo. GIOLITTI e GUADALUPI, *Segretari*, fanno la chiama.

Rispondono sì:

Alicata — Almirante — Amadei Leonetto — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Angelucci Mario — Assennato — Audisio.

Baglioni — Baldassari — Barbieri — Barontini — Basso — Bellucci — Beltrame — Bernardi — Bernieri — Berti Giuseppe fu Angelo — Bettiol Francesco — Bianco — Boldrini — Bottai — Bottonelli — Bruno.

Cacciatore — Calandrone — Capacchione — Capalozza — Cavallari — Cavallotti — Cavazzini — Cavinato — Cessi — Cinciari Rodano Maria Lisa — Ciufoli — Clocchiatti — Corbi — Corona Achille — Cotani — Cremaschi Olindo.

D'Agostino — Dal Pozzo — Dami — D'Amico — De Martino Francesco — Diaz Laura — Di Mauro — Donati — Ducci — Dugoni.

Failla — Faralli — Farini — Fazio Longo Rosa — Ferrandi — Floreanini Della Porta Gisella — Fora.

Gallo Elisabetta — Ghislandi — Giolitti — Grammatico — Grassi Luigi — Grifone — Grilli — Guadalupi — Gullo.

Invernizzi Gabriele — Invernizzi Gaetano.

Laconi — La Marca — La Rocca — Latorre — Leone-Marchesano — Lizzadri — Lombardi Riccardo — Longo — Lozza.

Maglietta — Magnani — Maniera — Marabini — Marcellino Colombi Nella — Marchesi — Massola — Matteucci — Mazzali — Merloni Raffaele — Michelini — Mieville — Minella Angiola — Moranino.

Nasi — Natali Ada — Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Noce Longo Teresa.

Ortona.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

Pajetta Giuliano — Paolucci — Pelosi — Perrotti — Pessi — Pieraccini — Pirazzi Mafiola — Polano — Pollastrini Elettra — Pratomolongo.

Ricci Giuseppe — Roasio — Roberti — Rossi Maria Maddalena — Roveda — Russo Perez.

Saccetti — Sala — Sansone — Scappini — Scotti Francesco — Semeraro Santo — Serbandini — Smith — Stuardi — Suraci.

Targetti — Tolloy — Torretta.

Viviani Luciana.

Zanfagnini Umberto.

Rispondono no:

Amadeo Ezio — Amatucci — Ambrico — Ambrosini — Andreotti — Angelucci Nicola — Arcangeli — Artale — Avanzini.

Babbi — Balduzzi — Barattolo — Barbina — Baresi — Bavaro — Belliardi — Benvenuti — Bernardinetti — Bertola — Bettinotti — Biagioni — Bianchi Bianca — Bianchini Laura — Bima — Bonino — Bonomi — Bontade Margherita — Bovetti — Bucciarelli Ducci — Bulloni — Burato.

Cagnasso — Camposarcuno — Cappi — Cappugi — Cara — Carignani — Caronia Giuseppe — Caroniti Filadelfio — Carron — Caserta — Casoni — Cassiani — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavalli — Ceconi — Ceravolo — Chatrian — Chiamarello — Chiarini — Chieffi — Cimenti — Clerici — Coccia — Cocco Ortu — Codacci Pisanelli — Colasanto — Colitto — Colleoni — Conci Elisabetta — Coppa Ezio — Coppi Alessandro — Corbino — Cornia — Corona Giacomo — Corsanego — Cortese — Cotellessa — Cremaschi Carlo.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — De Caro Gerardo — De' Cocci — De Gasperi — Del Bo — Delle Fave — De Martino Alberto — De Martino Carmine — De Meo — De Michele — De Palma — De Vita — Diecidue — Di Fausto — Dominedò — Donatini.

Ermini.

Fabriani — Fanelli — Fassina — Federici Agamben Maria — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fina — Firrao Giuseppe — Foresi — Franzo — Fumagalli — Fuschini.

Garlato — Gasparoli — Gennai Tonietti Erisia — Germani — Geuna — Giacchèro — Giammarco — Giordani — Giovannini — Girolami — Gonella — Grassi Giuseppe — Greco Paolo — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guidi Cingolani Angela Maria.

Helfer.

Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

Larussa — Latanza — Lazzati — Leone Giovanni — Lettieri — Liguori — Lo Giudice — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Lombardini — Lombardo Ivan Matteo — Longhena — Longoni — Lucifredi.

Malvestiti — Mannironi — Manuel-Gismondi — Marazza — Marconi — Marengi — Marotta — Martino Edoardo — Martino Gaetano — Marzarotto — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Mattarella — Mattei — Mazza Crescenzo — Meda Luigi — Menotti — Micheli — Migliori — Molinaroli — Mondolfo — Monticelli — Montini — Moro Francesco — Moro Girolamo Lino — Murgia — Mussini.

Negrari — Notarianni — Numeroso.

Orlando.

Pacati — Pacciardi — Paganelli — Parente — Pecoraro — Pella — Pertusio — Petrilli — Petrone — Piasenti Paride — Piccioni — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Poletto — Preti — Proia — Pucci Maria.

Quarello — Quintieri.

Raimondi — Reggio d'Acì — Repossi — Riccio Stefano — Riva — Roselli — Russo Carlo.

Sabatini — Saggin — Sallis — Salerno — Salizzoni — Salvatore — Sammartino — Sampietro Umberto — Saragat — Scaglia — Scalfaro — Schiratti — Scotti Alessandro — Sedati — Segni — Semeraro Gabriele — Simonini — Sodano — Spataro — Spiazzi — Spoletti — Stella — Storchi — Sullo.

Tambroni Armaroli — Taviani — Tesaurò — Titomanlio Vittoria — Togni — Tommasi — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Tremelloni — Treves — Trimarchi — Troisi — Truzzi Ferdinando — Tudisco — Tupini — Turco Vincenzo.

Valenti — Valsecchi — Veronesi — Vetrone — Vicentini Rodolfo — Vigo — Viola — Visentin Angelo — Vocino.

Zaccagnini Benigno — Zerbi.

Si sono astenuti:

Chiostergi.

Rapelli.

Tomba — Tonengo.

Sono in congedo:

Angelini — Arcaini — Azzi.

Bettiol Giuseppe.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

Carpano Maglioli — Costa.
Fadda — Farinet.
Grazia.
La Malfa — Lecciso — Leonetti — Lupis.
Melloni.

Chiusura della votazione nominale.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione per appello nominale ed invito gli onorevoli Segretari a procedere al computo dei voti.

(Gli onorevoli segretari fanno il computo dei voti).

Presentazione e invio ad una Commissione legislativa di un disegno di legge.

JERVOLINO, Ministro delle poste e telecomunicazioni. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JERVOLINO, Ministro delle poste e telecomunicazioni. Mi onoro di presentare all'Assemblea il disegno di legge:

« Proroga del funzionamento delle Commissioni per la ricostruzione della contabilità degli uffici postali e telegrafici distrutte o disperse a causa della guerra ».

PRESIDENTE. Do atto al Ministro delle poste e telecomunicazioni della presentazione di questo disegno di legge.

Data la natura di esso, propongo alla Camera la trasmissione alla competente Commissione in sede legislativa.

(La proposta è approvata).

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Comunico che l'ufficio di Presidenza ha esaminato, nella odierna riunione, il metodo dei lavori da seguire durante il prossimo periodo. È prevalsa la proposta di non tener seduta, ogni quindici giorni, il venerdì ed il sabato, riservando sempre alla seduta pomeridiana del lunedì lo svolgimento delle interrogazioni e interpellanze.

Si avrà perciò una settimana di lavori pieni, con sedute pomeridiane tutti i giorni, da lunedì a venerdì e tre sedute antimeridiane nelle giornate di mercoledì, giovedì e sabato ed un'altra settimana di sedute pomeridiane da lunedì a giovedì, con sedute antimeridiane il mercoledì ed il giovedì.

Le mattine di martedì e venerdì saranno riservate alle sedute delle Commissioni in sede legislativa.

In caso di necessità, data la notevole mole di lavoro che la Camera è ancora chiamata a svolgere, sarà tenuta anche qualche seduta notturna, o si disporrà un prolungamento delle sedute pomeridiane fino a tarda ora della sera.

Risultato della votazione nominale.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione per appello nominale sull'ordine del giorno Santi, Parri e Invernizzi Gaetano:

Presenti	379
Votanti	375
Astenuti	4
Maggioranza	188
Hanno risposto sì	129
Hanno risposto no	246

(La Camera non approva l'ordine del giorno).

Si riprende la discussione del disegno di legge: Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-49. (2).

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che è stato presentato un altro ordine del giorno, che naturalmente non può essere svolto, ma sul quale il Governo potrà tuttavia esprimere, ove lo desidera, il suo pensiero.

Gli onorevoli Cappi, Longhena, Corbino, Colitto e Amadeo, hanno presentato il seguente ordine del giorno: « La camera, preso atto delle dichiarazioni del Governo, secondo le quali l'Assemblea sarà prossimamente chiamata ad esaminare il problema del pubblico impiego sia dal punto di vista finanziario, sia dal punto di vista amministrativo, passa all'ordine del giorno ».

Vi è poi l'ordine del giorno degli onorevoli Avanzini, Vicentini, Clerici, Cremaschi Carlo.

« La Camera invita il Governo ad accelerare la presentazione al Parlamento degli annunciati provvedimenti relativi alla riforma della pubblica amministrazione anche quale presupposto fondamentale per una migliore e più perequata sistemazione economica dei dipendenti statali ».

Onorevole Avanzini, ella mantiene quest'ordine del giorno ?

AVANZINI. Ho ascoltato la lettura dell'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Cappi, Longhena ed altri. Evidentemente

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

quest'ordine del giorno è più comprensivo di quello precedentemente presentato da me: dichiaro di aderire ad esso e di ritirare il mio.

PRESIDENTE. Sta bene. Il terzo ordine del giorno è quello dell'onorevole Alicata:

« La Camera, discutendo le spese relative ai servizi stampa e spettacolo, invita il Governo a sottoporre al più presto al Parlamento un progetto di riorganizzazione dei servizi stessi, che allo stato attuale non appaiono rispondenti alle esigenze e alle garanzie richieste dall'ordinamento democratico dello Stato ».

Onorevole Alicata, ella mantiene il suo ordine del giorno?

ALICATA. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno dell'onorevole Alicata.

(Non è approvato).

Rimane quindi l'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Cappi, Longhena ed altri, del quale è stata data testé lettura:

Invito il Governo ad esprimere il suo parere.

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*. Questo ordine del giorno corrisponde alle mie dichiarazioni di ieri, quindi il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'ordine del giorno Cappi, accettato dal Governo.

(È approvato).

Procederemo ora all'esame dei capitoli del bilancio 1948-49. Avverto che, quando non vi siano osservazioni, basterà la semplice lettura del capitolo perché si ritenga approvato.

Si dia lettura dei capitoli.

GUADALUPI, *Segretario*, legge.

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949.

— Titolo I. *Entrata ordinaria*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — *Redditi patrimoniali dello Stato*. — Capitolo 1. Redditi dei terreni e fabbricati del demanio, lire 350.000.000.

Capitolo 2. Redditi di beni considerati immobili per l'oggetto a cui si riferiscono e redditi di beni mobili, lire 5.000.000.

Capitolo 3. Proventi netti dalle Aziende patrimoniali dello Stato, lire 80.000.000.

Capitolo 4. Proventi delle miniere dell'Elba, dello stabilimento metallurgico e meccanico di Follonica ed annessi, nonché dalle altre miniere, stabilimenti minerali e sorgenti d'acque minerali, lire 15.000.000.

Capitolo 5. Diritti erariali sui permessi di ricerca mineraria e sulla concessione dell'esercizio di miniere dello Stato (articoli 7 e 25 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, lire 35.000.000.

Capitolo 6. Proventi dei canali Cavour, lire 90.000.000.

Capitolo 7. Proventi dei canali dell'antico demanio, lire 50.000.000.

Capitolo 8. Proventi dei canali navigabili, lire 15.000.000.

* Capitolo 9. Proventi delle acque pubbliche e delle pertinenze idrauliche, esclusi i redditi di bonifica ed i proventi della pesca, lire 700.000.000.

Capitolo 10. Somme versate dai richiedenti di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e provento della vendita di pubblicazioni relative allo studio del servizio idrografico e del Consiglio superiore delle acque (art. 7 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775 e art. 51 del Regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285), lire 800.000.

Capitolo 11. Proventi delle concessioni di pesca in acque pubbliche e delle concessioni di bacini di pesca (escluse le pertinenze di bonifica) e proventi delle riserve erariali di pesca e di caccia, lire 7.000.000.

Capitolo 12. Proventi delle concessioni di spiagge e pertinenze marittime e lacuali, lire 65.000.000.

Capitolo 13. Proventi delle concessioni sul demanio pubblico militare, lire 50.000.000.

Capitolo 14. Proventi derivanti da opere pubbliche di bonifica e pertinenze ad esse relative (art. 100 delle norme sulla bonifica integrale approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215), lire 10.000.000.

Capitolo 15. Somme dovute all'Erario dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali sul provento delle foreste stesse (articolo 126 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267; legge 5 gennaio 1933, n. 30 e Convenzione 15 luglio 1932, approvata con decreto interministeriale 20 settembre 1932), lire 3.452.700.

Capitolo 16. Canone 4 per cento dovuto dall'Istituto Poligrafico dello Stato sul valore degli immobili assegnati in uso (art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1105 e art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1575), lire 1.000.000.

Capitolo 17. Proventi ordinari dei tratturi del Tavoliere di Puglia e delle trazzere di Sicilia (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244; regio decreto-legge 18 novembre 1926,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

n. 2158, convertito in legge 10 maggio 1928 n. 1026 e regi decreti 29 dicembre 1927 n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706), lire 20.000.000.

Capitolo 18. Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà dello Stato, lire 200.000.

Capitolo 19. Interessi su titoli di credito privato, di proprietà dello Stato, lire 6.000.000.

Capitolo 20. Interessi dovuti sui crediti delle Amministrazioni dello Stato, lire 40.000.000.

Capitolo 21. Dividendi su quote di capitale azionario di aziende speciali, conferite dal Tesoro dello Stato, lire 45.000.000.

Capitolo 22. Utili netti annuali dell'Istituto Poligrafico dello Stato e interesse annuo del 4 per cento sul valore degli impianti ed altri beni mobili costituenti il patrimonio originario conferito all'Istituto (articoli 6 e 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 22 settembre 1947, n. 1105 e articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1575), lire 51.124.100.

Capitolo 23. Ricupero fitti di parte dei locali di proprietà privata adibiti ai servizi governativi, lire 1.000.000

Capitolo 24. Canoni dovuti dai concessionari di reti telefoniche per uso dei locali demaniali adibiti al servizio telefonico, lire 5.000.000

Capitolo 25. Canone annuo dovuto dall'Amministrazione provinciale di Modena per l'uso degli impianti della stazione, in detta città, della rete ferroviaria provinciale modenese (articolo 2 della Convenzione 19 luglio 1938 per la risoluzione della concessione della ferrovia Modena-Pavullo, approvata con regio decreto 21 ottobre 1938, n. 1828), lire 10.800.

Totale dei redditi patrimoniali dello Stato, lire 1.645.587.600.

Prodotti netti di aziende e gestioni autonome

— Capitolo 26. Avanzo di gestione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (articolo 6 della legge 22 aprile 1905, n. 137), *per memoria*.

Capitolo 27. Avanzo di gestione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi (art. 15 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597), *per memoria*.

Capitolo 28. Avanzo di gestione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (art. 26 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562), lire 2.401.465.500.

Capitolo 29. Avanzo di gestione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di

Stato (articolo 4 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474 e articolo 9 del regio decreto-legge 17 giugno 1929, n. 986, convertito in legge 13 marzo 1930, n. 158), *per memoria*.

Capitolo 30. Avanzo di gestione dell'Azienda monopolio banane (regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, convertito in legge 6 aprile 1936, n. 899), *per memoria*.

Capitolo 31. Quota devoluta al Tesoro dello Stato nella misura di 8 decimi degli utili netti annuali della gestione propria della Cassa depositi e prestiti (articolo 252 del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453), lire 256.000.000.

Capitolo 32. Utili netti annuali della gestione dei depositi giudiziari devoluti al Tesoro dello Stato (articolo 35 del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e articolo 34 del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473), lire 46.000.000.

Capitolo 33. Quota devoluta al Tesoro dello Stato nella misura di 8 decimi degli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio (art. 34 del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 e art. 10 del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367), lire 106.000.000.

Capitolo 34. Utili sulla gestione dei buoni postali fruttiferi, devoluti al Tesoro dello Stato (art. 19 del decreto interministeriale 5 maggio 1930 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 18 giugno 1930), *per memoria*.

Tributi. *Imposte dirette*. — *Imposte permanenti*. — Capitolo 35. Imposta sui fondi rustici, lire 8.000.000.000.

Capitolo 36. Imposta sui fabbricati, lire 330.000.000.

Capitolo 37. Imposta sui redditi di ricchezza mobile, lire 83.500.000.000.

Capitolo 38. Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, lire 12.500.000.000.

Capitolo 39. Imposta ordinaria sul patrimonio (regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito in legge 8 febbraio 1940, n. 100), lire 500.000.000.

Capitolo 40. Imposta straordinaria progressiva sui redditi distribuiti dalle Società commerciali di qualsiasi specie, comprese le Società cooperative ed in genere tutti gli enti che abbiano fini, industriali e commerciali, escluse le Aziende municipalizzate (art. 1 del regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1744, convertito in legge 14 gennaio 1937, n. 91, modificato dall'art. 29 del regio decreto-legge

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

19 ottobre 1937, n. 1729, convertito, con modificazioni, in legge 13 gennaio 1938, n. 19), *per memoria.*

Tasse ed imposte indirette sugli affari. —

1) In amministrazione del Ministero delle finanze. — Capitolo 41. Imposta sulle successioni e donazioni, lire 4.000.000.000.

Capitolo 42. Imposta sul valore netto globale delle successioni (regio decreto-legge 4 maggio 1942, n. 434, convertito, con modificazioni, in legge 18 ottobre 1942, n. 1220), lire 1.000.000.000.

Capitolo 43. Imposta sulla manomorta, lire 50.000.000.

Capitolo 44. Imposta di registro, lire 20.000.000.000.

Capitolo 45. Imposta generale sull'entrata (regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762), lire 208.000.000.000.

Capitolo 46. Tassa di bollo, 15.000.000.000 lire.

Capitolo 47. Imposta in surrogazione del registro e del bollo, lire 5.000.000.000.

Capitolo 48. Sovraimposta di negoziazione sulla cessione dei titoli azionari (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 154), lire 12.000.000.000.

Capitolo 49. Imposta ipotecaria, lire 3.000.000.000.

Capitolo 50. Tassa di radiofonia sugli apparecchi e parti di apparecchi per il servizio delle radio audizioni circolari, stabilite dall'articolo 8 del regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito in legge 17 maggio 1928, n. 1350 (articoli 54 e 55 delle norme approvate con regio decreto 3 agosto 1928, n. 2295, regio decreto-legge 3 marzo 1932, n. 246, convertito in legge 23 maggio 1932, n. 650 e regio decreto-legge 21 febbraio 1939, n. 246, convertito in legge 4 giugno 1938, n. 880 e decreto legislativo luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 458), lire 200.000.000.

Capitolo 51. Contributi fissi di abbonamento obbligatorio alla radiofonia di cui agli articoli 10, 11, 12, 14, 15 e 16 del regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito in legge 17 maggio 1928, n. 1350 (art. 61 e seguenti delle norme approvate con regio decreto 3 agosto 1928, n. 2295, e regio decreto-legge 3 marzo 1932, n. 246, convertito in legge 23 maggio 1932, n. 650 e decreto legislativo luogotenenziale 1° dicembre 1945, n. 384), lire 4.000.000.

Capitolo 52. Canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari (regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito in legge 4 giugno 1938, n. 880 e art. 1 del decreto legi-

slativo del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1946, n. 557), lire 4.000.000.000.

Capitolo 53. Quota spettante all'Erario sui canoni di abbonamento alle radio audizioni circolari, corrisposti a tariffa ridotta e da versarsi dalla Società « Radio Audizioni Italia » (R. A. I) (articoli 3 e 5 del regio decreto-legge 9 settembre 1937, n. 2041, convertito in legge 31 marzo 1938, n. 706 e successive modificazioni), *per memoria.*

Capitolo 54. Tasse annue sulle licenze rilasciate ai costruttori e commercianti di materiali radiofonici ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 399, lire 9.000.000.

Capitolo 55. Tasse sulle concessioni governative, lire 5.000.000.000.

Capitolo 56. Tassa di circolazione sulle autovetture adibite al trasporto di persone (art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88 e art. 30 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 29 marzo 1947, n. 177), lire 650.000.000.

Capitolo 57. Tassa unica di circolazione sugli autocarri, motocarri, motofurgoncini e rimorchi adibiti al trasporto di cose e sulle vetture destinate ad uso speciale (articoli 2 e 3, 4 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88 e art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 29 marzo 1947, n. 177), lire 2.750.000.000.

Capitolo 58. Diritto erariale sugli spettacoli cinematografici ed assimilati, riscosso per conto dello Stato, dalla Società italiana degli autori ed editori (S. I. A. E.) (Convenzione 15 dicembre 1937, approvata con regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 68, convertito in legge 7 aprile 1938, n. 563 e successive modificazioni), lire 8.350.000.000.

Capitolo 59. Diritto erariale sugli spettacoli ordinari e sportivi, riscosso, per conto dello Stato, dalla Società Italiana degli autori ed editori (S. I. A. E.) (articoli 1 a 4 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276 e Convenzione 15 dicembre 1937, approvata con regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 68, convertito in legge 7 aprile 1938, n. 563 e successive modificazioni), lire 2.250.000.000.

Capitolo 60. Diritto del 5 per cento, sull'introito delle rappresentazioni e esecuzioni di opere adatte a pubblico spettacolo e di opere musicali, di pubblico dominio (art. 175 della legge 22 aprile 1941, n. 633), lire 3.000.000.

Capitolo 61. Diritto erariale sugli ingressi alle corse di cavalli al trotto ed al galoppo e sugli introiti lordi delle scommesse di qual-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

siasi genere (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, articoli 6 e 7 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76 e regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, lire 950.000.000.

Capitolo 62. Tassa di bollo sulle carte da giuoco (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3277), lire 50.000.000.

Capitolo 63. Tassa di bollo, nella quota di un ottavo del provento della tassa erariale sui trasporti delle ferrovie concesse all'industria privata, delle tramvie intercomunali e delle linee di navigazione intercomunali (art. 7, comma 2°, del regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473), lire 30.000.000.

Capitolo 64. Tassa di bollo sui biglietti e riscontri di trasporto di viaggiatori, merci, bagagli, cani e velocipedi sulle ferrovie dello Stato (regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3275), lire 55.000.000.

Capitolo 65. Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie dello Stato (legge 6 aprile 1862, n. 542 e 14 giugno 1874, n. 1945), lire 175.000.000.

2) In amministrazione del Ministero dei trasporti. — Capitolo 66. Tasse sul prodotto del movimento di pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40 convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 (art. 7 del regio decreto-legge medesimo), lire 210.000.000.

3) In amministrazione del Ministero degli affari esteri. — Capitolo 67. Diritti introitati dagli uffici all'estero, retti da personale di 1^a categoria, quota spettante all'Erario sui diritti medesimi introitati dagli uffici retti da personale di 2^a categoria e tasse riscosse dagli uffici di pubblica sicurezza di confine e degli scali marittimi a carico di stranieri provvisti di passaporto mancante del visto consolare, lire 400.000.000.

Capitolo 68. Tasse a carico dei vettori: per la concessione di patenti, di licenze consolari e di arruolamento, per l'assenso alle nomine di rappresentanti, per il trasporto degli emigranti e sugli atti di arruolamento degli emigrati per l'estero (articoli 18, 20, 23, 26 (comma 1°) e 35 del testo unico approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473), lire 500.000.

Dogane e imposte indirette sui consumi. — Capitolo 69. Imposta sulla fabbricazione degli spiriti, lire 7.500.000.000.

Capitolo 70. Imposta sulla fabbricazione della birra, lire 1.200.000.000.

Capitolo 71. Imposta sulla fabbricazione dello zucchero, lire 21.500.000.000.

Capitolo 72. Imposta sulla fabbricazione del glucosio, del maltosio e analoghe materie zuccherine, lire 150.000.000.

Capitolo 73. Imposta sulla fabbricazione degli olii di semi, lire 400.000.000.

Capitolo 74. Imposta sulla fabbricazione degli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi (regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito in legge con l'articolo 1 della legge 2 giugno 1939, n. 739), lire 34.500.000.000.

Capitolo 75. Imposta sul gas e sull'energia elettrica, lire 2.500.000.000.

Capitolo 76. Imposta sulla fabbricazione dei surrogati del caffè, lire 200.000.000.

Capitolo 77. Imposta sulla fabbricazione delle lampadine elettriche e degli organi di illuminazione elettrica, lire 500.000.000.

Capitolo 78. Imposta sulla fabbricazione dei filati delle fibre tessili naturali ed artificiali (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 3 gennaio 1947, n. 1), lire 15.000.000.000.

Capitolo 79. Diritto erariale sul mercurio — metallo in bombole o contenuto nei minerali estratti dalle miniere e dagli stabilimenti (art. 3 del regio decreto-legge 22 febbraio 1940, n. 57, convertito in legge 20 aprile 1940, n. 396), lire 5.000.000.

Capitolo 80. Imposta sul consumo del caffè (regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1250, convertito in legge 18 gennaio 1932, n. 84), lire 7.500.000.000.

Capitolo 81. Imposta sul consumo del cacao naturale o comunque lavorato, delle bucce e pellicole di cacao e del burro di cacao (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 206), lire 1.500.000.000.

Capitolo 82. Dogane e diritti marittimi (escluso il dazio sul grano), lire 6.000.000.000.

Capitolo 83. Dazio sull'importazione del grano, lire 10.000.000.

Capitolo 84. Sovrimposta di confine (esclusa la sovrimposta sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi), lire 6.000.000.000.

Capitolo 85. Sovrimposta di confine sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi (regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito in legge con l'articolo 1 della legge 2 giugno 1939, n. 739 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 29 marzo 1947, n. 142), lire 15.500.000.000.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

Capitolo 86. Diritto di licenza sulle merci ammesse alla importazione in relazione alla disciplina degli scambi con l'estero (regio decreto-legge 13 maggio 1935, n. 894, convertito in legge 17 febbraio 1936, n. 334, modificato dal regio decreto-legge 15 aprile 1943, n. 249 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 12 agosto 1947, n. 822), lire 24.000.000.000.

Monopoli. — Capitolo 87. Imposta sul consumo dei tabacchi (art. 4 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito in legge 6 dicembre 1928, n. 3474), lire 150.000.000.000.

Capitolo 88. Imposta sul consumo dei sali (art. 4 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito in legge 6 dicembre 1928, n. 3474), lire 2.450.000.000.

Capitolo 89. Imposta su consumo di cartine e tubetti per sigarette (regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito in legge 4 giugno 1936, n. 1342), lire 1.215.000.000.

Capitolo 90. Proventi del Monopolio di vendita delle pietrine focate, della bollatura degli apparecchi di accensione e della imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi, tasse di licenza e proventi diversi, lire 4.000.000.000.

Lotto e lotterie. — Capitolo 91. Provento del lotto, lire 2.000.000.000.

Capitolo 92. Tassa di lotteria sulle tombole, le lotterie e i concorsi a premio e tassa di licenza sulle operazioni a premio, lire 20.000.000.

Capitolo 93. Provento spettante allo Stato sull'importo ricavato dalla vendita dei biglietti delle lotterie nazionali destinato a coprire tutte le spese inerenti all'organizzazione ed all'esercizio delle lotterie medesime, *per memoria.*

Proventi di servizi pubblici minori. — Capitolo 94. Tasse di pubblico insegnamento, lire 800.000.000.

Capitolo 95. Diritti di verifica dei pesi e delle misure, del saggio e del marchio dei metalli preziosi; diritto di taratura sulle sostanze ed i preparati radioattivi di cui all'articolo 6 del Regolamento per la esecuzione della legge 3 dicembre 1922, n. 1636, approvato con decreto ministeriale 10 giugno 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 167 del 17 luglio 1924, lire 200.000.000.

Capitolo 96. Diritti ed emolumenti catastali esclusi quelli riscossi con le modalità stabilite dall'articolo 2 del regio decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2102, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597 ed i diritti sui certificati catastali di cui ai nn. 2 e 3 della tabella A allegata al regio decreto-legge 15

novembre 1937, n. 2011, convertito in legge 4 aprile 1938, n. 545, con la estensione di cui al regio decreto-legge 7 marzo 1938, n. 205, convertito in legge 3 giugno 1938, n. 777, lire 50.000.000.

Capitolo 97. Diritti sui certificati catastali ed altri, stabiliti dai nn. 2, 3, 6 e 7 della tabella A allegata al regio decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2011, convertito in legge 4 aprile 1938, n. 545, con la estensione di cui al regio decreto-legge 7 marzo 1938, n. 205, convertito in legge 3 giugno 1938, n. 777, lire 25.000.000.

Capitolo 98. Tasse per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad amministratore giudiziario (art. 11 del regio decreto 20 novembre 1930, n. 1595), *per memoria.*

Capitolo 99. Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative, lire 500.000.000.

Capitolo 100. Provento delle oblazioni e condanne alle pene pecuniarie per contravvenzioni alle norme per la tutela delle strade e per la circolazione (art. 119 del Testo unico approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740), lire 50.000.000.

Capitolo 101. Provento delle oblazioni e pene pecuniarie per le contravvenzioni forestali (art. 124 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267), lire 20.000.000.

Capitolo 102. Provento delle multe ed ammende per trasgressioni alle norme sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico — Somma pari al valore delle cose medesime non più rintracciabili o esportate definitivamente dallo Stato, senza licenza, da versarsi dai contravventori allo Stato (articoli 58 a 70 della legge 1° giugno 1939, n. 1089), lire 150.000.

Capitolo 103. Provento della cessione dei libretti di passaporto per l'estero e dei relativi blocchetti di cedole statistiche, lire 20.000.000.

Capitolo 104. Proventi per ingressi negli aeroporti civili, per ricovero di apparecchi civili, per tasse di approdo e per assistenza ai detti apparecchi, *per memoria.*

Capitolo 105. Tasse terrestri sui marcognigrammi privati originari da aeronavi, diretti a qualunque paese, via stazioni aeronautiche italiane, *per memoria.*

Capitolo 106. Proventi diversi dei servizi aerei, *per memoria.*

Capitolo 107. Proventi diversi di servizi pubblici, amministrati dal Ministero della pubblica istruzione, lire 600.000.

Capitolo 108. Diritto d'ingresso ai musei, gallerie, monumenti, e scavi archeologici (art. 1 del regio decreto-legge 16 marzo 1933,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

n. 344, convertito in legge 3 giugno 1933, n. 826), lire 14.000.000.

Capitolo 109. Proventi derivanti dalla istituzione e funzionamento delle scuole e dei corsi non governativi (art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 412), lire 1.500.000.

Capitolo 110. Foglio per gli annunci amministrativi e giudiziari nelle provincie (legge 30 giugno 1876, n. 3195), lire 20.000.000.

Capitolo 111. Proventi delle manifatture carcerarie, lire 50.000.000.

Capitolo 112. Somme da versare dagli aspiranti alla nomina a revisore dei conti a termini dell'articolo 15 del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228, recante norme per l'attuazione del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, in legge 3 aprile 1937, n. 517, sui sindaci delle società commerciali, lire 250.000.

Capitolo 113. Proventi del servizio araldico (art. 108 dell'ordinamento dello stato nobiliare italiano, approvato con regio decreto 21 gennaio 1929, n. 61), *per memoria*.

Capitolo 114. Proventi e ricuperi per lavorazioni eseguite dalla Zecca per conto dei Ministeri, di Amministrazioni pubbliche, di Enti diversi e di privati, lire 10.000.000.

Rimborsi e concorsi nelle spese. — Capitolo 115. Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per interessi dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle Ferrovie, lire 266.039.000.

Capitolo 116. Rimborso, dalla Camera di commercio di Livorno, degli interessi compresi nell'annualità di ammortamento delle somme erogate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per la costruzione degli impianti meccanici di quel porto, lire 10.700.

Capitolo 117. Rimborso, dal Consorzio autonomo del Porto di Genova, degli interessi compresi nell'annualità di ammortamento delle somme erogate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il riscatto della concessione ed i miglioramenti patrimoniali degli impianti al Molo Vecchio (articolo 1 paragrafo XIV, del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637) lire 194.500.

Capitolo 118. Interessi compresi nell'annualità dovuta dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'ammortamento delle somme ad essa somministrate per spese straordinarie di carattere patrimoniale, lire 42.177.000.

Capitolo 119. Contributi annui degli iscritti nel ruolo dei revisori dei conti (articolo 18 del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228, recante norme per l'attuazione del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, in legge 3 aprile 1937, n. 517, sui sindaci delle società commerciali), lire 800.000.

Capitolo 120. Rimborsi dalle Università e dagli Istituti superiori della spesa per stipendi ed assegni al personale insegnante, assistente tecnico, subalterno, vario, amministrativo e comandato (testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73), lire 16.000.000.

Capitolo 121. Concorso nelle spese per l'istituzione ed il funzionamento delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale (legge 22 aprile 1932, n. 490), lire 15.000.000.

Capitolo 122. Contributi di Enti locali pel mantenimento di Scuole operaie e di avviamento, di Scuole industriali e di tirocinio, di Istituti industriali, di Scuole medie commerciali e di Istituti superiori di scienze economiche e commerciali (articolo 10 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523; articolo 9 del regio decreto-legge 15 maggio 1924, n. 794, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473; articolo 135 del regio decreto 6 luglio 1925, n. 1227, e legge 15 giugno 1931, n. 889), lire 100.000.

Capitolo 123. Contributi di Enti locali e Corpi morali a compenso parziale o totale delle spese a carico dello Stato per Scuole medie governative istituite ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, convertito in legge 28 dicembre 1931, n. 1771, ovvero regolate dal regio decreto 11 marzo 1923, n. 685, lire 6.500.000.

Capitolo 124. Contributi di Enti locali nelle spese di mantenimento delle Scuole di metodo per l'educazione materna (articolo 41 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577), lire 130.000.

Capitolo 125. Contributi di Enti locali nelle spese di mantenimento delle Università e degli Istituti superiori (regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102; legge 13 giugno 1935, n. 1100 e regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73), lire 10.500.000.

Capitolo 126. Contributi di Enti diversi nella spesa per il mantenimento dei conservatori di musica, lire 2.852.000.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

Capitolo 127. Contributo dovuto dagli ufficiali dell'Arma dei carabinieri provvisti di alloggio in natura a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 320 del regolamento generale dell'Arma e dell'articolo 3 del regio decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2379, convertito in legge 21 agosto 1922, n. 1264, lire 10.000.

Capitolo 128. Contributi di migioria in dipendenza dell'esecuzione di opere pubbliche a carico dello Stato o col concorso dello Stato (articoli 16 e 20 del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito in legge con l'articolo 1 della legge 2 giugno 1939, n. 739), *per memoria*.

Capitolo 129. Concorso delle Province e dei Comuni nelle spese per le opere marittime ordinarie (legge 20 marzo 1865, n. 2248, articolo 188 e seguenti), lire 150.000.

Capitolo 130. Contributo a carico dei Consorzi per opere idrauliche di 2ª categoria (regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688), lire 500.000.

Capitolo 131. Versamenti degli utenti di acque pubbliche e degli esercenti di linee ed impianti elettrici per il controllo delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche e della trasmissione e distribuzione di energia elettrica (articolo 225 del Testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e regio decreto 12 novembre 1936, n. 2244), lire 100.000.

Capitolo 132. Somme da versare da privati per le spese della vigilanza esercitata dal Corpo delle miniere sulle ricerche e concessioni minerarie e per agevolazioni varie in favore delle industrie nazionali (regio decreto-legge 20 marzo 1927, n. 527, convertito in legge 8 marzo 1928, n. 519, regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e successive disposizioni per l'incremento della produzione nazionale), lire 8.000.000.

Capitolo 133. Rimborso da parte dei Comuni delle spese anticipate dallo Stato per l'approvvigionamento idrico dei Comuni medesimi nei periodi di siccità, lire 50.000.

Capitolo 134. Contributi di Province, Comuni, Camere di commercio e di altri enti, nelle spese di funzionamento degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, istituiti con la legge 13 giugno 1935, n. 1220 (articoli 4 e 11 della legge medesima e legge 8 giugno 1942, n. 1070), lire 13.132.100.

Capitolo 135. Contributi dei Governi coloniali nelle spese per l'assistenza all'estero dei sudditi coloniali indigenti, *per memoria*.

Capitolo 136. Contributi dei Governi coloniali nelle spese per la propaganda colo-

niale, per il Museo dell'Africa italiana e per la Mostra campionaria coloniale permanente; proventi della Mostra medesima e della gestione vendite filateliche (articoli 13 e 14 del regolamento per il Museo dell'Africa italiana approvato con regio decreto 25 novembre 1940, n. 1070), *per memoria*.

Capitolo 137. Rimborso da Aziende autonome, delle spese di ogni genere, sostenute per loro conto dal Provveditorato generale dello Stato, lire 642.800.000.

Capitolo 138. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro, lire 65.432.300.

Capitolo 139. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle finanze, lire 308.742.500.

Capitolo 140. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, lire 2.271.000.

Capitolo 141. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, *per memoria*.

Capitolo 142. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'Africa italiana, *per memoria*.

Capitolo 143. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, lire 15.233.800.

Capitolo 144. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, lire 115.268.800.

Capitolo 145. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, lire 1.000.000.

Capitolo 146. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, lire 3.200.000.

Capitolo 147. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa, lire 181.100.

Capitolo 148. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, lire 71.277.500.

Capitolo 149. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nello

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio, lire 195.805.700.

Capitolo 150. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, lire 100.000.

Capitolo 151. Entrate diverse per ricupero eventuale di fondi riferibili a capitoli di spesa iscritti nella parte ordinaria del bilancio, lire 1.000.000.000.

Proventi e contributi speciali. — Capitolo 152. Contributi a carico dei ricevitori o speditori di merci, imbarcate e sbarcate nei porti dello Stato, nelle spese di funzionamento degli Uffici del lavoro portuale e nelle spese di vigilanza — Canoni di imprenditori portuali per concessione di esercizio di imprese di lavoro nei porti — Contributi a carico dei lavoratori e datori di lavoro per provvedimenti atti a promuovere la elevazione fisica e morale degli operai portuali — Proventi eventuali degli uffici suddetti (art. 1 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito in legge 3 marzo 1932, n. 269), *per memoria.*

Capitolo 153. Quota del 5 per cento del provento delle multe ed ammende per trasgressione alle norme relative alle imposte comunali di consumo (legge 23 giugno 1939, n. 901), *per memoria.*

Capitolo 154. Quota del 55 per cento del provento delle multe ed ammende per trasgressioni alle norme relative al pagamento di quote a favore dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose (art. 4 del regio decreto-legge 10 ottobre 1941, n. 1179, convertito in legge 12 febbraio 1942, n. 283), *per memoria.*

Capitolo 155. Addizionale 2 per cento alla tassa comunale per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (art. 272 del Testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 27 della legge 29 marzo 1941, n. 366), *per memoria.*

Capitolo 156. Diritto proporzionale di cinque centesimi per ogni cento lire di valore, da versare dagli assegnatari di alloggi di cooperative edilizie finanziate dalla Cassa depositi e prestiti e dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per la ricezione e conservazione degli atti relativi agli alloggi medesimi (art. 151, secondo comma, del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165), lire 20.000.

Capitolo 157. Proventi dei restauri delle opere di antichità e d'arte eseguiti per conto dei privati e di enti diversi dallo Stato (art. 7 della legge 22 luglio 1939, n. 1240), *per memoria.*

Capitolo 158. Provento delle indennità dovute per trasgressioni alle norme sulla protezione delle bellezze naturali (art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497), lire 50.000.

Capitolo 159. Proventi del diritto fisso del 0,25 per cento dovuto sulle distribuzioni ed assegnazioni di merci nazionali ed estere, materie prime, semilavorate e prodotti finiti (art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 27 gennaio 1947, n. 401), *per memoria.*

Capitolo 160. Quota devoluta al Tesoro dello Stato nella misura di nove decimi, della soprattassa a carico degli studenti delle Università e Istituti di istruzione superiore e destinata alla costituzione di un fondo per la integrazione dei bilanci universitari (art. 2 del regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1114, convertito in legge 16 gennaio 1939, n. 226), *per memoria.*

Capitolo 161. Somma da corrisondersi dal Ministero dell'industria e del commercio pel conferimento di borse universitarie per gli studi nelle discipline minerarie e geologiche (art. 4 del regio decreto-legge 15 marzo 1937, n. 113, convertito in legge 20 dicembre 1937, n. 2316), *per memoria.*

Capitolo 162. Contributi nelle spese per l'Ispettorato dell'industria e del lavoro e contribuzioni per le prove, ispezioni e verifiche effettuate ad ascensori per trasporto, in servizio privato, di persone e di merci accompagnate da persone (articolo 16 del regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge 16 giugno 1932, n. 886, articolo 17, terzo comma, del regio decreto-legge 21 dicembre 1938, n. 1934, convertito in legge con l'articolo 1 della legge 2 giugno 1939, n. 739, e articolo 12 del regio decreto 3 maggio 1934, n. 906), lire 200.000.000.

Capitolo 163. Diritti dovuti per operazioni di visita e prova di autoveicoli ed altre prove previste dall'articolo 108 del testo unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 421), lire 150.000.000.

Capitolo 164. Somma da versare all'Erario ai sensi dell'articolo 7 del regio decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1771, convertito in legge 16 gennaio 1939, n. 446, da destinarsi

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

a contributi per la piccola edilizia scolastica, *per memoria*.

Capitolo 165. Proventi e contributi di cui alle lettere a) c), d), f), ed ultimo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1780, convertito in legge 16 gennaio 1939, n. 288, destinati alla Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica (articolo 12 della legge 28 giugno 1939, n. 889), *per memoria*.

Capitolo 166. Versamenti degli aspiranti alla iscrizione nell'albo degli attuari, ai sensi degli articoli 18, terzo comma, e 24, quarto comma, della legge 9 febbraio 1942, n. 194, lire 4.000.

Capitolo 167. Addizionale 5 per cento alle imposte dirette erariali, alle Imposte di successione, manomorta, registro, ipotecaria, alle imposte, sovrimposte, tasse e contributi comunali e provinciali, riscuotibili mediante ruoli (articolo 1 del regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito in legge 25 aprile 1938, n. 614, modificato con l'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100), lire 9 miliardi.

Capitolo 168. Diritto dovuto per il rilascio d'urgenza dei certificati del casellario giudiziale a norma dell'articolo 1 del regio decreto 16 aprile 1936, n. 771, convertito in legge 28 maggio 1936, n. 1059, *per memoria*.

Capitolo 169. Imposta della soprattassa ettariale sulle riserve di caccia e della soprattassa sui divieti di caccia, da destinarsi a norma dell'articolo 92 del testo unico per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, lire 500.000.

Capitolo 170. Importo della soprattassa sulle licenze di caccia e di uccellazione, da destinarsi a norma dell'articolo 92 del testo unico per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, *per memoria*.

Capitolo 171. Importi delle soprattasse sulle licenze di pesca da destinarsi a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 30 maggio 1947, n. 604), *per memoria*.

Capitolo 172. Provento delle ammende ed oblazioni per contravvenzioni alle norme sulla protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia (testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016), *per memoria*.

Capitolo 173. Diritti e contributi di cui all'articolo 4, nn. 2, 3 e 4 della legge 11 aprile 1938, n. 612, da destinare all'Ente nazionale per la protezione degli animali, *per memoria*.

Capitolo 174. Quota degli emolumenti assegnati ai dipendenti dello Stato presso organi delle Amministrazioni autonome dello Stato, enti ed istituti controllati dallo Stato, da versare all'Erario e da destinare all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della legge 29 novembre 1941, n. 1408, e dell'articolo 6 del decreto del Capo del Governo 11 marzo 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 1° aprile 1942, lire 100.000.

Capitolo 175. Versamento delle pene pecuniarie inflitte, per infrazioni valutarie, ai sensi del regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1928, (art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1511), *per memoria*.

Entrate diverse. — Capitolo 176. Tassa del 10 per cento sulle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari in forza dell'articolo 2, terzo comma, della legge 22 dicembre 1932, n. 1675 e somme da versarsi dagli ufficiali medesimi agli Uffici del registro giusta gli articoli 3 e 4 della legge medesima, lire 1 milione.

Capitolo 177. Proventi degli Archivi di Stato (artt. 16, 17 e 18 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006), lire 500.000.

Capitolo 178. Provento della vendita degli oggetti sequestrati ai contravventori alle disposizioni del testo unico delle leggi per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato col regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 *per memoria*.

Capitolo 179. Ricuperi di spese di giustizia, di spese anticipate per volture catastali fatte d'ufficio e diritti a titolo di rimborso di spese per notificazione di atti all'estero, lire 8.000.000.

Capitolo 180. Ricupero delle spese di mantenimento degli internati negli Istituti di prevenzione e di pena (art. 287 del Regolamento sugli Istituti medesimi, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 787), lire 1.500.000.

Capitolo 181. Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi, sulle paghe, retribuzioni e pensioni (legge 7 luglio 1876, n. 3212; art. 1 del regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito in legge 21 agosto 1921, n. 1144 e regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898), lire 2.500.000.000.

Capitolo 182. Versamento al Tesoro dello Stato degli annui utili residuali dell'Istituto nazionale delle assicurazioni determinati come all'articolo 15 del regio decreto-legge 29 aprile

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

1923, n. 966, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 e modificato dall'articolo 1 del regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, *per memoria*.

Capitolo 183. Saldo di conti concernenti l'Istituto di emissione, per tassa di circolazione, partecipazione dello Stato agli utili di gestione e interessi attivi sul conto corrente per il servizio di tesoreria, lire 250.000.000.

Capitolo 184. Proventi e ricuperi di portafoglio, lire 5.000.000.

Capitolo 185. Interessi dovuti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sulle somme pagate dal Tesoro, con mezzi ordinari di Tesoreria, per le ferrovie medesime, *per memoria*.

Capitolo 186. Ricavo dalla vendita dei prodotti dei centri di rifornimento quadrupedi (legge 3 aprile 1933, n. 287), lire 35.000.000.

Capitolo 187. Quota spettante allo Stato sui diritti riscossi dai Comuni per la macellazione dei bovini, di cui all'articolo 4 della legge 6 luglio 1912, n. 832 e successive modificazioni, lire 14.000.000.

Capitolo 188. Quota spettante allo Stato, giusta l'articolo 1 del regio decreto-legge 15 aprile 1920, n. 577 convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, sul contributo fisso riscosso dai Comuni per ogni bovino sottoposto a macellazione, lire 6.800.000.

Capitolo 189. Diritti per visita sanitaria del bestiame e dei prodotti ed avanzi animali in importazione od in esportazione (art. 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), lire 300.000.000.

Capitolo 190. Provento della vendita dei sieri e vaccini, delle analisi e dei controlli compiuti dai laboratori dell'Istituto superiore di sanità, della vendita dei disinfettanti e delle pubblicazioni eseguite a cura dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, prodotto del diritto di Costituto sanitario di cui all'articolo 4 della legge 16 luglio 1916, n. 947 e del diritto di patente sanitaria previsto dall'articolo 30 della legge 23 luglio 1896, n. 318, rimborso delle spese per il controllo dei sieri vaccini e prodotti biologici adoperati, per uso terapeutico ai sensi degli articoli 180 e 182 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 e degli schermi per radiologia, radiografici e radioscopici ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 28 gennaio 1935, n. 145, lire 7.000.000.

Capitolo 191. Versamenti eseguiti per le analisi di revisione dei campioni di farina

e di pane, previsti dall'articolo 15 della legge 17 marzo 1932, n. 368 e dagli articoli 21 e 29 del Regolamento approvato con regio decreto 23 giugno 1932, n. 904, per l'applicazione della legge medesima, lire 200.000.

Capitolo 192. Diritto dovuto sulla seta tratta semplice, presentata agli stabilimenti di stagionatura ed assaggio (art. 18 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, convertito in legge 14 giugno 1934, n. 1158), lire 10.000.

Capitolo 193. Tasse annue d'ispezione sulle farmacie e le officine di prodotti chimici e di preparati galenici (articoli 128 e 145 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265) e sui gabinetti medici e gli ambulatori dove si applicano la radioterapia e la radiumterapia, ovvero dovute da possessori di apparecchi radiologici usati anche a scopo diverso da quello terapeutico (art. 196 del Testo unico anzidetto e art. 18 del regio decreto 28 gennaio 1935, n. 145), lire 1.100.000.

Capitolo 194. Contributo delle farmacie, escluse quelle rurali, per la costituzione del fondo previsto dall'articolo 2 del regio decreto 14 febbraio 1935, n. 344 e destinato al rimborso ai Comuni di parte della spesa sostenuta per indennità di residenza ai farmacisti nominati in seguito a concorso (articolo 115, 3° comma, del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265), lire 1.000.000.

Capitolo 195. Provento della tassa per la costituzione delle riserve aperte di caccia (art. 61 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016), lire 2.000.000.

Capitolo 196. Indennità di mora e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte e tasse, escluse quelle riguardanti le imposte dirette e le imposte di produzione versate direttamente dai debitori, lire 1.000.000.

Capitolo 197. Indennità di mora a carico dei debitori diretti per ritardati versamenti di imposte di produzione, lire 4.000.000.

Capitolo 198. Indennità di mora e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte dirette, lire 400.000.

Capitolo 199. Diritto fisso erariale a carico dei trasporti per ferrovia o tramvia e degli scarichi nei porti, di carbone fossile (art. 1 della legge 27 giugno 1929, n. 1108 e art. 1 del regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 726, convertito in legge 22 dicembre 1932, n. 1857), lire 20.000.000.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

Capitolo 200. Proventi derivanti dalla vendita della saccarina di Stato (legge 29 marzo 1940, n. 295), lire 90.000.000.

Capitolo 201. Proventi derivanti dal monopolio di produzione e vendita nello Stato di zucchero saccarinato (regio decreto-legge 12 ottobre 1942, n. 1230), *per memoria*.

Capitolo 202. Proventi derivanti dalla vendita dei denaturati dell'alcool destinato ad usi industriali e dei contrassegni per i liquori imbottigliati. Rimborso delle spese di vigilanza sulle fabbriche soggette a imposte di produzione, lire 400.000.000.

Capitolo 203. Tassa progressiva per la esportazione definitiva dall'Italia, di cose di interesse artistico e storico, escluse le opere di artisti viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni (art. 37 della legge 1° giugno 1939, n. 1089), lire 4.000.000.

Capitolo 204. Tassa a titolo cauzionale per l'esportazione temporanea di cose di interesse artistico o storico, escluse le opere di artisti viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni (art. 40 della legge 1° giugno 1939, n. 1089), lire 200.000.

Capitolo 205. Entrate eventuali diverse dell'Amministrazione del demanio e dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, lire 8.000.000.

Capitolo 206. Ricupero di crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili, derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti ed iscritti nei campioni demaniali (art. 10 del Testo unico delle norme per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato, approvato con regio decreto 5 settembre 1909, n. 776), lire 200.000.

Capitolo 207. Ricupero di crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili, derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti ed iscritti nei campioni demaniali (art. 10 del testo unico delle norme per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato, approvato con regio decreto 5 settembre 1909, n. 776), lire 10.000.000.

Capitolo 208. Versamenti, da parte di Associazioni sindacali e di altri Enti, delle economie realizzate ai termini dell'articolo 4 del regio decreto-legge 30 novembre 1930, n. 1491 convertito in legge 6 gennaio 1931, n. 18, lire 20.000.

Capitolo 209. Somme da versare al Tesoro dagli Enti e Società beneficiari di prestiti contratti negli Stati Uniti d'America nel periodo prebellico, per il servizio delle obbligazioni in dollari, emesse per la sistemazione e la conversione dei prestiti medesimi (articoli 2, 3 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 8 settembre 1947, n. 921), lire 150.000.000.

Capitolo 210. Ricupero dagli Enti e Società beneficiari di prestiti contratti negli Stati Uniti d'America nel periodo prebellico, di parte delle spese sostenute per la gestione delle obbligazioni in dollari emesse, per la sistemazione e la conversione dei prestiti suddetti ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 8 settembre 1947, n. 921, e delle relative garanzie (art. 5, secondo e terzo comma, dello stesso decreto), lire 10.000.000.

Capitolo 211. Versamento al Tesoro dello Stato delle somme riscosse a titolo di rimborso delle spese sostenute dai Centri di emigrazione per il reclutamento di lavoratori italiani destinati all'estero, *per memoria*.

Capitolo 212. Anticipazioni e saldi, dovuti da Amministrazioni ed a privati, per spese da sostenersi dal Ministero della difesa (Esercito) e da portarsi in aumento agli stanziamenti del relativo stato di previsione della spesa (art. 21 del testo unico approvato col regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263), *per memoria*.

Capitolo 213. Anticipazioni e saldi, dovuti da Amministrazioni e da privati, per spese da sostenersi dal Ministero della difesa (Marina) e da portarsi in aumento agli stanziamenti del relativo stato di previsione della spesa (articoli 21 e 44 del Testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263), *per memoria*.

Capitolo 214. Anticipazioni e saldi, dovuti da Amministrazioni e da privati, per spese da sostenersi dal Ministero della difesa (Aeronautica) e da portarsi in aumento agli stanziamenti del relativo stato di previsione della spesa art. 9 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958), *per memoria*.

Capitolo 215. Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso, lire 500.000.000.

Capitolo 216. Entrate eventuali e diverse dei Ministeri, lire 2.000.000.000.

Titolo II. *Entrata straordinaria*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — *Imposte transitorie*. — Capitolo 217. Imposta straordinaria progressiva sul patrimonio (art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 ottobre 1947, n. 1131), lire 28.000.000.000.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

Capitolo 218. Imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio (art. 83 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 ottobre 1947, n. 1131), lire 20.000.000.000.

Capitolo 219. Imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle Società e degli Enti morali (art. 70 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 11 ottobre 1947, n. 1131), lire 5.000.000.000.

Capitolo 220. Imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare (art. 10 del regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito in legge 14 gennaio 1937, n. 151), lire 400.000.000.

Capitolo 221. Imposta straordinaria sul capitale delle Società per azioni (regio decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, convertito, con modificazioni, in legge 13 gennaio 1938, n. 19), *per memoria*.

Capitolo 222. Imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali o commerciali gestite da ditte individuali ovvero da società non azionarie (regio decreto-legge 9 novembre 1938, n. 1720, convertito, con modificazioni, in legge 19 gennaio 1939, n. 250), *per memoria*.

Capitolo 223. Contributi erariali di guerra sui canoni di locazione non assoggettati alle norme del blocco (art. 8 del regio decreto 12 aprile 1943, n. 205), *per memoria*.

Capitolo 224. Imposta speciale sui redditi di capitali delle imprese commerciali e industriali esenti dal tributo mobiliare (art. 12 del regio decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384), lire 145.000.000.

Capitolo 225. Contributo straordinario del 2 per cento sui salari ed ogni altro compenso, corrisposti agli operai addetti alle aziende, officine o stabilimenti (legge 25 giugno 1940, n. 870), *per memoria*.

Capitolo 226. Imposta straordinaria sui compensi degli amministratori e dirigenti delle Società commerciali (legge 1° luglio 1940, n. 803), lire 7.000.000.

Capitolo 227. Imposta straordinaria sui profitti di guerra ed avocazione allo Stato delle quote già indisponibili dei profitti di guerra (testo unico approvato con regio decreto 3 giugno 1943, n. 598 e regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436), lire 3.500.000.000.

Capitolo 228. Entrate derivanti dall'avocazione allo Stato dei profitti eccezionali di contingenza (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 28 aprile 1947, n. 330), lire 2.500.000.000.

Rimborsi e concorsi nelle spese. — Capitolo 229. Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie, lire 3.000.000.

Capitolo 230. Ricupero dai comuni e dalle provincie della Sardegna delle spese anticipate dallo Stato per la esecuzione di opere pubbliche (regi decreti-legge 6 novembre 1924, n. 1931 e 28 maggio 1925, n. 854, convertiti in legge 18 marzo 1926, n. 562), lire 600.000.

Capitolo 231. Ricupero da Enti locali di parte delle spese per la esecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, di opere pubbliche straordinarie di competenza degli enti stessi (decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 517), lire 50.000.000.

Capitolo 232. Ricupero dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I. N. C. I. S.), dagli Istituti autonomi per le case popolari e dall'Ente edilizio di Reggio Calabria di parte delle spese per l'esecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, dei lavori di completamento e di nuova costruzione di fabbricati di proprietà degli Enti stessi (decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637, modificato col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1946, n. 617), lire 50.000.000.

Capitolo 233. Contributi della provincia e del comune di Ancona per il consolidamento delle rupi del Guasco (art. 5 del regio decreto 22 settembre 1914, n. 1026), lire 500.000.

Capitolo 234. Contributi degli Enti locali per i lavori eseguiti in dipendenza di alluvioni, piene e frane verificatesi negli anni dal 1932 al 1935 (art. 4 del regio decreto-legge 2 dicembre 1932, n. 1583, convertito in legge 30 marzo 1933, n. 329; art. 2 del regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1701, convertito in legge 5 febbraio 1934, n. 287; art. 2 del regio decreto legge 28 settembre 1934, n. 1627, convertito in legge 1° aprile 1935, n. 561, e art. 2 del regio decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2235, convertito in legge 30 marzo 1936, n. 586), lire 100.000.

Capitolo 235. Concorso di comuni del Lazio nella spesa sostenuta per l'esecuzione diretta, a cura dello Stato, di nuovi acquedotti per il miglioramento delle opere esistenti, per il rifornimento idrico (art. 4 del regio decreto-legge 18 ottobre 1927, n. 2058, convertito in legge 7 gennaio 1929, n. 161), *per memoria*.

Capitolo 236. Concorso del Fondo per il culto nelle spese per le chiese dell'Agro pontino, già costruite od in corso di costruzione alla data dell'8 giugno 1936 (art. 2 del regio decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1203,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

convertito in legge 18 gennaio 1937, n. 249), lire 137.000.

Capitolo 237. Somma dovuta dal Fondo per il culto ad integrazione del concorso trentennale fisso di lire 137.000 per le chiese dell'Agro pontino da prelevarsi dagli avanzi annuali del bilancio del Fondo stesso (art. 2 del regio decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1203, convertito in legge 18 gennaio 1937, n. 249), *per memoria*.

Capitolo 238. Rimborso delle quote a carico dei Consorzi per la esecuzione diretta delle opere idrauliche di terza categoria, lire 50.000.

Capitolo 239. Concorsi di Enti diversi nelle spese per l'esecuzione di opere marittime, lire 7.000.000.

Capitolo 240. Concorso dei Comuni e delle Provincie nelle spese per le opere di navigazione interna iscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in virtù della legge 8 aprile, 1915, n. 508, lire 15.000.

Capitolo 241. Concorso di Enti diversi interessati nella costruzione di strade ferrate complementari (legge 27 luglio 1879, n. 5002 e 27 aprile 1885, n. 3048 e regio decreto 3 dicembre 1925, n. 2501), lire 50.000.

Capitolo 242. Tassa di tonnellaggio sulle merci imbarcate o sbarcate nel porto di Livorno (art. 6 del regio decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 3249, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 226, articolo 1 del regio decreto-legge 28 settembre 1924, n. 2101, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597 e articolo 1 del regio decreto-legge 16 settembre 1936, n. 1619, convertito in legge 14 gennaio 1937, n. 136), lire 500.000.

Capitolo 243. Rimborso delle spese per compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia, lire 13.300.

Capitolo 244. Rimborsi diversi di spese straordinarie, lire 10.000.

Capitolo 245. Contributi nelle spese relative ad opere statali di bonifica (regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215), *per memoria*.

Capitolo 246. Annualità a carico dei Consorzi provinciali per la viticoltura, per quote di restituzione dei mutui di favore loro concessi (art. 92 del Regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700), lire 6.800.

Capitolo 247. Annualità a carico dei Comuni per quote di restituzione delle somme ad essi mutate per l'opera di concorso degli emigranti indigenti rimpatriati (art. 5 del regio decreto 30 agosto 1914, n. 909), lire 400.000.

Capitolo 248. Annualità dovuta dalla Società anonima autostrada Torino-Milano, fino al 31 dicembre 1982 e scadente il 31 dicembre di ogni anno, per la restituzione delle somme versate dallo Stato per la costruzione dell'autostrada predetta (art. 2 della Convenzione 16 dicembre 1939, approvata con la legge 6 giugno 1940, n. 695 8^a delle 42 annualità), lire 1.300.000.

Capitolo 249. Versamenti dell'Istituto delle case popolari in Roma a scomputo del debito di lire 50.000.000 assunto verso il Tesoro dello Stato giusta l'articolo 4 della Convenzione 29 gennaio 1931, approvata con decreto del Ministro delle finanze 3 marzo 1931, n. 155784, lire 2.633.000.

Capitolo 250. Ritenute sugli assegni di pensione liquidati a favore di militari colpiti da infermità mentali, provocate da causa di servizio dipendenti dalla guerra, in ricupero delle spese di ospitalità per il loro ricovero nei manicomi provinciali, rimborsata dal Tesoro alle Amministrazioni provinciali ai sensi dell'articolo 2, lettera B) del decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1175, lire 70.000.000.

Capitolo 251. Rimborso delle somme anticipate oltre la quota dell'Italia e sino alla somma massima di 4 milioni di franchi oro, in dipendenza delle disposizioni contenute negli articoli 15 (n. 15) e 39 (n. 5) dell'Accordo per la sistemazione della Südbahn stipulato a Roma il 29 marzo 1923, approvato con regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, convertito in legge 15 luglio 1926, n. 1867; e ratificato il 16 ottobre 1923, *per memoria*.

Capitolo 252. Rimborso parziale delle spese per la riparazione eseguita a cura del Ministero dei lavori pubblici, di edifici di proprietà privata danneggiati da eventi bellici (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 20 aprile 1947, n. 261 e articoli 40 e 85 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, lire 100.000.000).

Capitolo 253. Versamenti della Società di navigazione « Lloyd Triestino », in dipendenza dell'esercizio di taluni servizi marittimi, *per memoria*.

Capitolo 254. Rimborsi, a carico dei vettori, delle competenze di ogni specie dovute agli ufficiali medici, ai commissari ed agli altri funzionari di servizio sulle navi che trasportano emigranti, ai sensi dell'articolo 7 del testo unico 13 novembre 1919, n. 2205 e rimborsi di altre spese concernenti i servizi dell'emigrazione, lire 50.000.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

Capitolo 255. Rimborso di spese straordinarie per prestazioni e forniture varie effettuate in dipendenza dello stato di guerra, lire 2.000.000.

Capitolo 256. Quota da prelevare, a titolo di rimborso di spese di amministrazione, sulle somme affluite all'Ufficio italiano dei cambi nei conti impersonali di cui all'articolo 9 della legge 19 dicembre 1940, n. 1994, o su quelle direttamente versate nel conto corrente infruttifero «beni nemici» presso la Tesoreria centrale dello Stato (legge di guerra approvata con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415 e legge 19 dicembre 1940, n. 1994), lire 500.000.

Capitolo 257. Proventi derivanti dalla cessione di merci e da prestazioni dell'Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la ricostruzione (UNRRA) per i soccorsi alle popolazioni indigenti italiane, lire 25.000.000.

Capitolo 258. Entrate diverse per ricupero eventuale di fondi riferibili a capitoli di spesa iscritti nella parte straordinaria del bilancio, lire 500.000.000.

Proventi e contributi speciali. — Capitolo 259. Soprapprezzo sulla vendita del piombo e dello zinco nell'interno dello Stato, da versarsi all'Erario dall'Ufficio metalli nazionali (art. 5 del regio decreto-legge 28 aprile 1938, n. 780 convertito in legge 3 gennaio 1939, n. 358), lire 15.000.

Capitolo 260. Versamenti effettuati dagli esattori delle imposte dirette per l'addizionale di aggio ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, e successive modificazioni, lire 1.500.000.000.

Capitolo 261. Somma da versare dall'Ente nazionale per le biblioteche scolastiche rappresentante gli utili effettivi delle annuali gestioni avute dall'Ente medesimo a far tempo dal 16 ottobre 1941, per la compilazione, stampa e vendita dei diari scolastici adottati nelle scuole degli ordini elementari e medio, da destinare a sussidi ed assegni alle biblioteche degli ordini stessi a favore dell'Ente suddetto (articoli 2 e 3 della legge 30 ottobre 1940, n. 1587 e articoli 2 e 3 della Convenzione approvata con il regio decreto 12 febbraio 1942, n. 132) *per memoria*.

Capitolo 262. Somme versate da Amministrazioni statali, da Enti pubblici e da privati per spese di escavazione di porti e di spiagge (art. 2 del regio decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 105, convertito in legge 4 aprile 1935, n. 563, modificato dall'art. 13 del regio decreto-legge 28 giugno 1937, n. 943,

convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2531), lire 2.000.000.

Capitolo 263. Contributi dei cantieri e degli stabilimenti per costruzioni, riparazioni, modificazioni e trasformazioni navali, per il funzionamento dell'ufficio siderurgico presso il Ministero della marina mercantile (articoli 3 e 4 della legge 25 maggio 1939, n. 841), *per memoria*.

Capitolo 264. Contributo obbligatorio dell'uno per cento sul prezzo dei biglietti di viaggio su autolinee pubbliche extraurbane esercite nel territorio della Repubblica italiana da Enti pubblici e da imprese private, da devolversi a favore dell'Associazione famiglie caduti in guerra (decreto legislativo Presidenziale 26 giugno 1946, n. 34), lire 15.000.000.

Capitolo 265. Versamenti delle società di navigazione a titolo di deposito, per le spese vigilanza ministeriale sull'andamento dei servizi e sul funzionamento delle società medesime (art. 10 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito in legge 10 giugno 1937, n. 1002 e articoli 36 e 38 del capitolato allegato alle Convenzioni tra lo Stato e le Società di navigazione «Italia», «Adriatica», «Tirrenia», «Lloyd Triestino», «Partenopea», «Eolia», «Fiumana», «Toscana», «La Meridionale» e «Italia-Trieste», approvate con decreto del Capo del Governo in data 14 febbraio 1939, lire 500.000.

Capitolo 266. Versamenti dei proprietari di navi mercantili, ammessi ai benefici previsti dal regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, per la costituzione del fondo per le spese di vigilanza ministeriale sulla attività tecnico-economica dei cantieri e degli stabilimenti di costruzioni navali (art. 17 del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, convertito in legge 5 gennaio 1939, n. 245), lire 150.000.

Capitolo 267. Versamento dei proventi di qualsiasi natura del «Fondo di solidarietà nazionale» istituito col decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72; dei contributi per gli automezzi e per i pubblici spettacoli stabiliti dagli articoli 11 e 19 del predetto decreto e del 60 per cento del provento netto della lotteria nazionale istituita con il decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 353 (articoli 1 e 2 del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 619), lire 300.000.000.

Capitolo 268. Somma da versare dalla Cassa depositi e prestiti per interessi maturati e premi estratti sui titoli in sua custodia, costituenti il fondo di addestramento pro-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

fessionale dei lavoratori dell'industria (regio decreto 24 aprile 1939, n. 1059), lire 3.500.000.

Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro. — Capitolo 269. Interessi dell'1 per cento sulle ratizzazioni delle scoperture di danneggiati di guerra verso Istituti, autorizzati a concedere, con fondi erariali, anticipazioni in conto risarcimento dei danni di guerra (legge 1° maggio 1930, n. 467, regio decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 5 convertito in legge 20 maggio 1935, n. 904 e regio decreto-legge 9 maggio 1935, n. 893 convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 13), lire 50.000.

Capitolo 270. Interessi 0,50 per cento a favore del Tesoro dello Stato sulle anticipazioni al Consorzio autonomo del porto di Genova di cui ai regi decreti-legge 15 settembre 1923, n. 1997, 6 novembre 1924, n. 1881 e 3 gennaio 1926, n. 66, convertiti rispettivamente in leggi 17 aprile 1925 n. 473, 21 marzo 1926, n. 597 e 24 maggio 1926 n. 898 (art. 1 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2639, convertito in legge 3 gennaio 1929, n. 43), *per memoria*.

Capitolo 271. Interessi sui mutui alle industrie ed ai commerci fiumani (regi decreti-legge 8 luglio 1925, n. 1249 e 3 novembre 1927, n. 2139, convertiti rispettivamente in leggi 18 marzo 1926, n. 562 e 7 giugno 1928, n. 1341), *per memoria*.

Capitolo 272. Interessi compresi nelle annualità di ammortamento di anticipazioni varie concesse dal Tesoro a Ministeri, Provincie, Comuni, Aziende, Società, Enti ed Istituti diversi, lire 170.499.700.

Capitolo 273. Quote, in conto interessi, di annualità dovute da Governi coloniali in ammortamento di mutui loro concessi per costruzioni di ferrovie od altre opere di pubblica utilità, lire 1.499.600.

Capitolo 274. Interessi sul prezzo di cessione dei materiali acquistati presso l'Azienda rilievo alienazione residuati (A. R. A. R.) e sulle spese accessorie connesse ai trasferimenti dei materiali stessi ceduti ai reduci, sia singoli che associati in cooperative, con pagamento differito (decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240 e decreto ministeriale 28 ottobre 1946), lire 25.000.000.

Capitolo 275. Interessi compresi nelle annualità di ammortamento delle anticipazioni concesse dal Tesoro al « Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato » (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 1° settembre 1947, n. 884), lire 6.250.000.

Entrate diverse. — Capitolo 276. Tasse ed altri corrispettivi derivanti dall'applica-

zione delle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico, lire 10.000.

Capitolo 277. Indennità di mora e pene pecuniarie relative alla riscossione delle quote di sottoscrizione del prestito redimibile 5 per cento di cui al regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito in legge 14 gennaio 1937, n. 151 (articoli 14 e 17 del regio decreto-legge medesimo e articoli 35, 39 e 41 del regio decreto 10 novembre 1936, n. 1933), *per memoria*.

Capitolo 278. Indennità di mora per pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte straordinarie (art. 19 del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436), *per memoria*.

Capitolo 279. Entrate di ogni genere concernenti l'avocazione allo Stato dei profitti di regime (decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 364), lire 4.000.000.000

Capitolo 280. Devoluzione allo Stato del 25 per cento dei saldi attivi di rivalutazione monetaria degli impianti trasferiti a capitale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 13 settembre 1946, n. 241), *per memoria*.

Capitolo 281. Sovrimposta erariale sui redditi dei terreni e dei fabbricati (art. 2 del regio decreto-legge 19 agosto 1943, n. 737, ed art. 20 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141), *per memoria*.

Capitolo 282. Entrate per fitti, canoni, censi, livelli attivi, per realizzo di attività e per entrate varie, concernenti i beni di pertinenza del partito nazionale fascista e delle organizzazioni fasciste, soppressi col regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 104 (decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159), lire 100.000.000.

Capitolo 283. Proventi derivanti dall'applicazione di un diritto fisso imposto a carico dei produttori di combustibili nazionali fossili e vegetali, giusta il 2° comma dell'articolo 8 del decreto-legge luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 261, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 574, e decreto luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1468 (art. 10 del regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1605, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473), lire 100.000.000.

Capitolo 284. Partecipazione dello Stato ai profitti delle imprese che utilizzano i residui della raffinazione degli olii minerali (art. 2, lettera c), del regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2159, convertito in legge 16 giugno 1927, n. 1131), *per memoria*.

Capitolo 285. Versamento allo Stato del maggior provento sulle vendite di prodotti e

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

materie ammessi all'importazione a speciali condizioni, lire 100.000.000.

Capitolo 286. Versamento allo Stato dei maggiori utili sulle esportazioni dei prodotti e materie prime, disciplinate dal regio decreto-legge 13 gennaio 1941, n. 33, convertito in legge 19 luglio 1941, n. 967, lire 3.000.000.

Capitolo 287. Somme spettanti allo Stato in relazione al funzionamento delle gestioni degli ammassi obbligatori dei prodotti agricoli, *per memoria*.

Capitolo 288. Tassa di sbarco sulle merci provenienti dall'estero e scaricate nei porti e nelle spiagge dello Stato (art. 1 del regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1592, convertito in legge 6 giugno 1932, n. 891, modificato dall'art. 2 della legge 14 marzo 1940, n. 240), lire 30.000.000.

Capitolo 289. Ricavo dei beni espropriati ed alienati per il bonificamento dell'Agro romano, costituito dalle annualità che dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste saranno poste a debito degli acquirenti, e dei prodotti della temporanea Amministrazione dei beni espropriati, invenduti e retrocessi, destinato al rimborso delle somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per le espropriazioni (articoli 53, 58 e 59 del regio decreto 20 novembre 1905, n. 661), *per memoria*.

Capitolo 290. Canonici a carico degli impiegati governativi per l'uso delle baracche di proprietà dello Stato esistenti nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908, lire 100.000.

Capitolo 291. Canonici dovuti dagli assegnatari di case economiche e popolari e per abitazione di funzionari dello Stato in corrispettivo dell'uso o dell'acquisto di case costruite nei Comuni colpiti dal terremoto esclusa la città di Messina (articoli 7 e 12 del regio decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1356, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562 e regio decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 86, convertito in legge 25 marzo 1937, n. 435), lire 8.000.000.

Capitolo 292. Proventi dell'alienazione dei materiali di demolizione delle baracche in Messina e dell'alienazione di aree nella zona industriale di detta città (articoli 19 e 25 del regio decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 86, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562), lire 40.000.

Capitolo 293. Contributi dovuti dagli impiegati dello Stato per il riconoscimento, agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario a norma dell'art. 14 del regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970,

convertito in legge 21 agosto 1921, n. 1144, lire 3.000.000.

Capitolo 294. Ritenuta straordinaria e temporanea sugli stipendi del personale subalterno delle Amministrazioni centrali dello Stato e degli uscieri degli uffici giudiziari ammessi a fruire dal 1° gennaio 1924 del trattamento di quiescenza vigente per gli impiegati civili dello Stato, ai sensi dell'art. 18 del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, lire 10.000.000.

Capitolo 295. Ritenuta straordinaria sulle paghe degli operai permanenti e degli incaricati stabili, a norma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, convertito in legge 2 maggio 1926, n. 898, lire 5.000.000.

Capitolo 296. Somma corrispondente all'economia conseguibile sul fondo delle pensioni monastiche iscritte nel bilancio dell'Amministrazione del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma da introitare a compenso, fino al suo totale ammontare della somma anticipata dal Tesoro per sopperire al deficit del bilancio del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma (legge 8 luglio 1903, n. 321 e Regolamento 5 marzo 1905, n. 186), lire 500.000.

Capitolo 297. Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dal Ministero della difesa (Esercito) e da portarsi in aumento agli stanziamenti del relativo stato di previsione della spesa (art. 21 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263), *per memoria*.

Capitolo 298. Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dal Ministero della difesa (Marina) e da portarsi in aumento agli stanziamenti del relativo stato di previsione della spesa (articoli 21 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263), *per memoria*.

Capitolo 299. Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dal Ministero della difesa (Aeronautica) e da portarsi in aumento agli stanziamenti del relativo stato di previsione della spesa (art. 9 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958), *per memoria*.

Capitolo 300. Ricavo dalla alienazione di navi e galleggianti radiati dal naviglio dello Stato ai sensi del regio decreto-legge 21 dicembre, 1922, n. 1800, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, lire 400.000.

Capitolo 301. Canonici annui dovuti dai Comuni concessionari di teleferiche residue

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

dalla guerra (art. 3 del regio decreto-legge 30 settembre 1919, n. 2374, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473), lire 190.000.

Capitolo 302. Canone annuo dovuto dalla Società anonima ferrovia Rezzato-Vobarno-Valle Sabbia, corrispondente alla quota 'interesse e d'ammortamento per 50 anni al 4 per cento del costo degli impianti eseguiti durante l'esercizio del tronco ferroviario Rezzato-Vobarno da parte delle ferrovie dello Stato, nel periodo indicato dall'articolo 1 del decreto luogotenenziale 9 marzo 1917, n. 505 (art. 4 del decreto luogotenenziale 9 marzo 1917, n. 505 - 25ª rata), lire 3.900.

Capitolo 303. Rimborso dall'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, delle anticipazioni concessegli dal Tesoro dello Stato, per i mutui ai danneggiati dal terremoto del 1908 della provincia di Reggio Calabria (art. 4 del regio decreto legge 11 settembre 1924, n. 1634, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597), lire 2.911.400.

Capitolo 304. Somma da corrispondersi dall'Istituto per la ricostruzione industriale ed estinzione di crediti diversi del Tesoro per l'ammortamento di lire 67.000.000, come da contratto 19 dicembre 1934 (15ª delle 19 rate annuali), lire 3.526.300.

Capitolo 305. Annualità dovute dall'ex Governo austriaco ad estinzione del suo debito per somministrazioni di viveri non previste nel regolamento relativo ai buoni « Relief » (art. 6 dell'Accordo di Vienna del 24 novembre 1930, approvato con legge 31 marzo 1932, n. 325), *per memoria*.

Capitolo 306. Entrate derivanti dalla gestione degli approvvigionamenti e della distribuzione dei generi alimentari in periodo di guerra (regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito con modificazioni, in legge 24 aprile 1941, n. 385), *per memoria*.

Capitolo 307. Entrate derivanti dalla gestione del servizio per l'approvvigionamento del legname e del carbone vegetale in periodo di guerra (regio decreto 18 agosto 1940, n. 1408 e regio decreto-legge 2 gennaio 1941, n. 1, convertito in legge 18 aprile 1941, n. 469), lire 12.000.000.

Capitolo 308. Entrate derivanti dalla gestione speciale dell'Unione italiana di rassicurazione per i rischi ordinari della navigazione (articoli 4 e 5 della legge 3 giugno 1940, n. 767), lire 60.000.000.

Capitolo 309. Rimborsi relativi alla gestione statale dell'assicurazione obbligatoria contro i rischi di guerra della navigazione (legge 8 aprile 1941, n. 499), *per memoria*.

Capitolo 310. Entrate derivanti dalla liquidazione dell'opera di previdenza della disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale (art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165), lire 5.000.000.

Capitolo 311. Ritenuta del 2 per cento sui pagamenti da effettuare ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451, concernente gli indennizzi per requisizioni e servizi per le truppe alleate (art. 8 del decreto sopra indicato), lire 300.000.000.

Capitolo 312. Ricuperi per prestazioni e forniture varie, *per memoria*.

Capitolo 313. Quota dei ricavi derivanti dalla vendita delle merci fornite gratuitamente dagli Stati Uniti d'America, in attuazione dell'Accordo concluso a Roma il 4 luglio 1947 ed approvato col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 settembre 1947, n. 1004, destinata a sollievo delle spese di mano d'opera per l'esecuzione di opere pubbliche finanziate con stanziamenti di bilancio, *per memoria*.

Capitolo 314. Ricupero dell'ammontare delle annualità erogate dei contributi straordinari concessi dallo Stato ad agricoltori, enti ed associazioni in applicazione delle disposizioni che autorizzavano la concessione dei predetti contributi — Riscatto totale o parziale delle rate di ricupero poste a carico degli interessati (decreto legislativo luogotenenziale 14 aprile 1945, n. 250), lire 300.000.000.

Capitolo 315. Somme da versare dal Banco di Napoli e dal comune e dalla provincia di Napoli in corrispettivo della cessione di taluni stabili demaniali, ai sensi delle Convenzioni 15 aprile e 22 aprile 1932, approvate e rese esecutive rispettivamente con gli articoli 2 e 3 della legge 26 maggio 1932, n. 699, recante provvedimenti per la sistemazione dei servizi governativi nella città di Napoli, *per memoria*.

Categoria II. *Movimento di capitali*. — *Vendita di beni ed affrancamento di canoni*. — Capitolo 316. Vendita di beni immobili, *per memoria*.

Capitolo 317. Ricavo dall'alienazione di immobili di proprietà demaniale, già destinati ad uffici governativi sistemati in altra sede, *per memoria*.

Capitolo 318. Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili. Affrancamento dei canoni detti delle Tre popolazioni (Tavoliere di Puglia), lire 325.000.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

Capitolo 319. Ricavo dall'alienazione di titoli di proprietà dello Stato, *per memoria*.

Capitolo 320. Versamento da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici dell'annualità dovuta dai concessionari di zona per il pagamento degli impianti telefonici e delle scorte cedute (24^a annualità), lire 340.200.

Capitolo 321. Versamenti da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici dell'annualità dovuta dai concessionari di zona per il pagamento del maggior valore attribuito agli impianti telefonici ed alle scorte (4^a delle 10 annualità), lire 5.490.800.

Accensione di debiti. — Capitolo 322. Somma da provvedersi per far fronte al rimborso di passività redimibili varie, *per memoria*.

Capitolo 323. Somma ricavata dalla sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito in legge 14 gennaio 1937, n. 151, *per memoria*.

Capitolo 324. Somma da ricavarsi mediante la emissione di buoni speciali del Tesoro in valuta estera, di cui al regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1556, convertito in legge 4 gennaio 1937, n. 14, *per memoria*.

Capitolo 325. Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti e da provvedersi alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esecuzione di spese straordinarie e di lavori di elettrificazione di linee ferroviarie esercitate dallo Stato od in corso di costruzione, *per memoria*.

Capitolo 326. Anticipazioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da parte della Cassa dei depositi e prestiti, del prezzo di espropriazione dei terreni a termine degli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491, *per memoria*.

Capitolo 327. Somministrazione della Cassa dei depositi e prestiti al Ministero dell'agricoltura e foreste per mutui da concedere pel bonificamento dell'Agro romano, dell'Agro pontino e delle altre zone, nonché per l'acquisto di apparecchi a vapore per il dissodamento dei terreni (art. 10 del testo unico approvato con regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 e successive modificazioni), lire 10.000.000.

Emissione di monete. — Capitolo 328. Valore nominale delle monete metalliche di nuovo conio da lire 10, lire 5, lire 2 e lire 1

(decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 109), *per memoria*.

Capitolo 329. Importo dei biglietti di Stato da emettere in base ai decreti ministeriali 13 settembre 1945, n. 138406 e 5 agosto 1947, n. 184166, emanati in applicazione del regio decreto-legge 30 maggio 1935, n. 874, convertito in legge 23 dicembre 1935, numero 2393, *per memoria*.

Rimborsi di anticipazioni e di crediti vari del Tesoro. — Capitolo 330. Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle ferrovie, lire 160.247.600.

Capitolo 331. Rimborso, dalla Camera di commercio di Livorno, della quota di capitale compresa nell'annualità di ammortamento delle somme erogate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per la costruzione degli impianti meccanici di quel porto, lire 26.100.

Capitolo 332. Rimborso dal Consorzio autonomo del porto di Genova, della quota di capitale compresa nella annualità di ammortamento delle somme erogate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il riscatto della concessione e i miglioramenti patrimoniali degli impianti al Molo Vecchio (art. 1, paragrafo XIV, del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637), lire 268.500.

Capitolo 333. Rimborso dalla Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico per conto dello Stato Ungherese, ai sensi dell'articolo 7 dell'accordo di Brioni, 10 agosto 1942, approvato e reso esecutivo con la legge 24 dicembre 1942, n. 1818, lire 19.715.900.

Capitolo 334. Quota in conto capitale compresa nell'annualità dovuta dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'ammortamento delle somme somministrate per spese straordinarie di carattere patrimoniale, lire 1.112.316.400.

Capitolo 335. Somma dovuta dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, a rifusione delle anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 253, per lavori telefonici ed alla Cassa medesima anticipatamente rimborsate dal Tesoro in base al regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1039, convertito in legge 17 maggio 1928, n. 1123, lire 2.893.100.

Capitolo 336. Rimborso dall'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria delle anticipa-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

zioni concesse dal Tesoro, ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto-legge 3 maggio 1920, n. 545, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, lire 747.700.

Capitolo 337. Rimborso al Tesoro dello Stato delle anticipazioni fatte all'Istituto federale per il risorgimento delle Venezia (ora Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezia, per il regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 100, convertito in legge 17 giugno 1929, n. 1056) ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, *per memoria*.

Capitolo 338. Rimborso delle somme anticipate al Contabile del Portafoglio per l'acquisto dei titoli del « Prestito della ricostruzione — Redimibile 3,50 per cento » da destinarsi alla estinzione della quota del 30 per cento dei debiti scaduti delle Amministrazioni dello Stato, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428, *per memoria*.

Capitolo 339. Ricupero delle somme versate al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali per finanziamenti all'estero effettuati per conto del Tesoro, *per memoria*.

Capitolo 340. Ricupero da effettuarsi dall'Istituto mobiliare italiano delle somme erogate a copertura della garanzia statale sui finanziamenti accordati alle Aziende industriali italiane in conto della apertura di credito di 100 milioni di dollari concessa all'Export Import Bank, poste a carico delle Aziende stesse a causa della loro inadempienza agli obblighi assunti per i finanziamenti sopraccennati (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 11 settembre 1947, n. 891), *per memoria*.

Capitolo 341. Somma da versare dal comune di Potenza per l'estinzione in 50 anni, senza interessi, del mutuo di lire 1.400.000 concessogli per la costruzione del Palazzo di giustizia (art. 6, lett. a) del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 592), lire 28.000.

Capitolo 342. Somma da versare dal comune di Melfi per l'estinzione in 50 anni, senza interessi, del mutuo di lire 800.000 concessogli per la costruzione del Palazzo di giustizia (art. 6, lett. b) del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 592), lire 16.000.

Capitolo 343. Somma da versare dal comune di Matera in ammortamento del mutuo di lire 6.000.000 concessogli per la costruzione di case popolari (art. 6 lett. d), del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021,

convertito in legge 21 marzo 1926, n. 592), lire 210.800.

Capitolo 344. Restituzione dal comune di Parma, mediante 30 rate annuali, uguali e costanti, scadenti il 31 dicembre di ciascun anno delle somme ad esso anticipate a mente degli articoli 2 e 3 della legge 21 giugno 1928, n. 1583, per le opere di risanamento del quartiere di Oltre Torrente (20^a delle 30 annualità), lire 466.600.

Capitolo 345. Somma da versare dal comune di Bolzano, in ammortamento delle anticipazioni concessegli dal Tesoro dello Stato per i lavori di sistemazione della zona industriale (art. 4 del regio decreto-legge 7 marzo 1935, n. 234 convertito in legge 3 maggio 1935, n. 1093, regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1631, convertito in legge 10 febbraio 1938, n. 190 e regio decreto-legge 28 aprile 1938, n. 843, convertito in legge 19 gennaio 1939, n. 424), lire 400.000.

Capitolo 346. Quota annua dovuta sui proventi delle tasse portuali, dal Consorzio autonomo del porto di Genova negli esercizi dal 1941-42 al 1958-59 ai termini dell'articolo 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2639, convertito in legge 3 gennaio 1929, n. 43, *per memoria*.

Capitolo 347. Quote delle tasse di tonnellaggio sulle merci imbarcate o sbarcate alla stazione marittima di Venezia o a Porto Marghera, a reintegro delle anticipazioni fatte dal Ministero delle finanze ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1923, n. 3233, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 (art. 1 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597, modificato dal regio decreto-legge 8 dicembre 1938, n. 2073, convertito in legge con l'articolo 1 della legge 2 giugno 1939, n. 739), lire 500.000.

Capitolo 348. Provento della tassa portuale di lire 0,50 per tonnellata su tutte le merci sbarcate o imbarcate nel porto di Trieste, ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1792, convertito in legge 18 maggio 1926, n. 562, destinato a rifusione delle somministrazioni effettuate dall'Erario come all'articolo 1, secondo comma, del regio decreto-legge medesimo e degli interessi 6 per cento, *per memoria*.

Capitolo 349. Rimborso da parte dell'Azienda dei magazzini generali di Fiume delle anticipazioni per l'esecuzione di lavori portuali di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 25 aprile 1929, n. 594, convertito in legge 27 giugno 1929, n. 1168, *per memoria*.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

Capitolo 350. Provento delle tasse di tonnellaggio sulle merci imbarcate o sbarcate nel porto di Napoli, devoluto all'Erario a parziale rimborso delle spese straordinarie per lavori di costruzione, ampliamento e arredamento del porto di Napoli autorizzate dal regio decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 239, convertito in legge 27 maggio 1926, n. 1014 (art. 4 del regio decreto-legge medesimo e art. 1 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597), lire 500.000.

Capitolo 351. Contributi degli Enti locali interessati ai lavori di costruzione ampliamento ed arredamento del porto di Napoli (art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 239, convertito in legge 27 maggio 1926, n. 1014), *per memoria*.

Capitolo 352. Ricupero delle somme anticipate agli Enti agrari del Lazio, coi fondi iscritti nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste allo scopo di porli in grado di completare le annualità da essi dovute agli Istituti sovventori di mutui (art. 58 del testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario 9 aprile 1922, n. 932), *per memoria*.

Capitolo 353. Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento di anticipazioni varie concesse dal Tesoro a Ministeri, Province, Comuni, Aziende, Società, Enti ed Istituti diversi, lire 73.940.300.

Capitolo 354. Ricupero da Enti locali di anticipazioni loro concesse per combattere la disoccupazione e già attinte al conto corrente istituito dall'articolo 19 del regio decreto-legge 19 ottobre 1918, n. 2214, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 (art. 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 1034), lire 100.000.

Capitolo 355. Ricupero da Comuni, Province e Istituzioni pubbliche di beneficenza delle pensioni a carico degli Enti stessi, anticipate dallo Stato a favore di cittadini italiani profughi dai territori nazionali occupati dal nemico (art. 3 del regio decreto-legge 23 agosto 1943, n. 731), lire 1.500.000.

Capitolo 356. Ricupero dai Comuni debitori delle quote di speditività per degenti non romani anticipate dal Tesoro dello Stato all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma ed all'Istituto Ssioterapico di S. Maria e S. Gallicano in Roma (art. 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286 e art. 8 del regio decreto 29 luglio 1926, n. 1619), lire 1.082.000.000.

Capitolo 357. Ricupero dai Comuni del domicilio di soccorso, delle quote di speditività corrisposte dal Tesoro dello Stato all'Ammini-

strazione degli Ospedali riuniti di Roma per degenti dei quali non fu possibile accertare il Comune di origine (art. 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286), lire 4.000.

Capitolo 358. Ricupero dell'anticipazione concessa dal Tesoro alle Amministrazioni ospedaliere per l'acquisto dei medicinali forniti dagli Alleati all'Italia ed in deposito presso i magazzini dell'E. N. D. I. M. E. A., *per memoria*.

Capitolo 359. Annualità a carico di Province, Comuni ed altri Enti morali, per debiti vari verso lo Stato ratizzati in dipendenza di leggi speciali o dilazionati con apposite convenzioni, lire 8.696.100.

Capitolo 360. Quote in conto capitale di annualità dovute da Governi coloniali in ammortamento di mutui loro concessi per costruzioni di ferrovie od altre opere di pubblica utilità, lire 1.600.800.

Capitolo 361. Rimborso delle somme anticipate nell'interesse della produzione cinematografica nazionale a norma della legge 18 giugno 1935, n. 1143 (art. 5 della legge medesima), *per memoria*.

Capitolo 362. Ricupero delle anticipazioni statali concesse a cooperative e ad imprese per la gestione del servizio relativo alla produzione, acquisto e distribuzione, al minor prezzo possibile, di generi di prima necessità per i dipendenti ed i pensionati dello Stato (regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388), *per memoria*.

Capitolo 363. Controvalore dei dollari messi a disposizione del Governo italiano dal Governo degli Stati Uniti d'America, *per memoria*.

Capitolo 364. Controvalore delle valute estere ricavate dalla esportazione di merci italiane, *per memoria*.

Capitolo 365. Ricupero delle anticipazioni concesse dal Tesoro dello Stato alla Sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro ed alle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia per la costituzione del fondo di garanzia di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 15 dicembre 1947, n. 1419), lire 2.500.000.000.

Capitolo 366. Ricupero delle anticipazioni effettuate dal Tesoro alla Banca d'Italia per rimborsare gli Istituti di credito ed i Sindacati finanziari dei fondi da questi somministrati ai Comuni, per i lavori di ricostruzione e per nuovi lavori di interesse locale, e ad imprese di eccezionale interesse nazionale, per consentire i lavori di ricostruzione

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

e il ripristino degli impianti e la continuazione della loro attività (decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 736 e decreto-legge presidenziale 21 giugno 1946, n. 5), *per memoria*.

Capitolo 367. Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento, delle anticipazioni concesse al « Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato » (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 1° settembre 1947, n. 884), lire 22.621.800.

Partite che si compensano nella spesa. — Capitolo 368. Rifusione delle somme anticipate dai Ministeri dell'Africa Italiana, e della difesa, per provvedere alle momentanee deficienze di cassa dei corpi, istituti, stabilimenti militari ed enti aeronautici per il servizio di cassa delle navi che non si trovino nella posizione amministrativa di disarmo e degli enti a terra della marina, nonché per speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti (art. 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, convertito in legge 31 dicembre 1938, n. 3049 e art. 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958), lire 4.500.000.000.

Capitolo 369. Somme poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dalla Avvocatura dello Stato, per competenze di avvocati e procuratori a funzionari della stessa Avvocatura e spese gravanti le competenze medesime, lire 1.500.000.

Capitolo 370. Ricupero delle somme rimborsate al contabile del Portafoglio per pagamenti dal medesimo anticipati per conto del Ministero degli affari esteri (art. 7 del regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, convertito in legge 3 aprile 1933, n. 319), lire 5.000.000.000.

GIOLITTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI. Ho chiesto la parola per una osservazione che in realtà è più di forma che di sostanza. Si tratta di una discordanza che c'è fra la variazione indicata nel capitolo 370 e quanto invece dice la Relazione a questo riguardo.

Credo che questa osservazione debba essere fatta in quanto in una materia così delicata come quella del bilancio è opportuno che anche la relazione non presenti discordanze col documento legislativo vero e proprio.

La discordanza che mi pare di rilevare si trova a pagina 14 della relazione, laddove si parla di una variazione di milioni 1.500 al capitolo 370, in corrispondenza della maggiore somma inscritta nel capitolo 89 del Ministero degli esteri.

Anzitutto non è il capitolo 89, che non esiste, ma il capitolo 87, e la variazione è di milioni 3.000 e non 1.500. Tanto è vero che nella tabella alla prima pagina della relazione troviamo un totale delle entrate straordinarie del movimento di capitali, per l'esercizio 1948-49, di 18.600.166.800. E questo totale, nelle tabelle alle pagine 28, 29 e 98 del disegno di legge vero e proprio per lo stato di previsione dell'entrata, lo vediamo riportato nella sua cifra esatta, cioè aumentato in misura corrispondente a quella differenza di 1.500 milioni che deriva dall'errore che vi è nella relazione, dove si rileva la variazione di spesa nel bilancio del Ministero degli esteri. Di fatti a pagina 28, nella tabella, la cifra è di 20 miliardi 166 milioni 800 mila e così pure alla tabella a pagina 29, per la parte straordinaria del movimento capitali, colonna 3, è indicato il totale esatto in 20 miliardi 166 milioni 800 mila.

Quindi è esatta la cifra iscritta nel capitolo del bilancio delle entrate. Però c'è questa discordanza che risulta nell'ultima pagina della relazione e che, a titolo di rettifica, ho voluto far rilevare.

PELLA, *Ministro del tesoro ad interim del bilancio*. Ma le cifre restano?

GIOLITTI. No, si tratta di scrivere milioni 3.000 come effettivamente è stato messo nel capitolo.

PELLA, *Ministro del tesoro ad interim del bilancio*. Quindi è la relazione che va rettificata.

GIOLITTI. E si tratta di correggere il numero del capitolo, giacché il bilancio degli esteri comprende 87 capitoli e non 89. Ritengo che in una materia così delicata fosse necessario ed opportuno fare questa osservazione e mi auguro che queste discordanze non rimangano agli atti e vengano corrette.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Relatore di esprimere il suo parere.

CORBINO, *Relatore per l'entrata*. Non ho alcuna osservazione da fare, sulle dichiarazioni del collega Giolitti e lo ringrazio di avere richiamato la nostra attenzione su un errore incorso nella preparazione della relazione. Comunque, la cifra del bilancio, che è quella che importa, è esatta sia per quel che concerne il bilancio della spesa che per quanto concerne il bilancio dell'entrata.

PRESIDENTE. L'osservazione legittima dell'onorevole Giolitti non si riferisce al capitolo quanto, invece, alla relazione.

CORBINO, *Relatore per l'entrata*. È esatto.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

PRESIDENTE. Il capitolo 370 si intende quindi approvato. Si continui la lettura dei capitoli.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

Capitolo 371. Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguono negli Uffici contabili demaniali, lire 30.000.000.

Capitolo 372. Interessi sulla rendita consolidata 3,50 per cento iscritta a nome del Demanio per l'esecuzione delle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico (legge 22 gennaio 1931, n. 28), lire 233.000.

Capitolo 373. Provento della tassa portuale di lire 0,90 e lire 0,40 sulle merci imbarcate e sbarcate nel porto di Civitavecchia (art. 2 del regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 1390, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562 e art. 2 del regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2106, convertito in legge 20 dicembre 1928, n. 3057), lire 1.288.100.

Capitolo 374. Provento della tassa portuale di lire 0,90 per ogni tonnellata metrica di merci imbarcate o sbarcate nel porto di Ravenna (art. 2 del regio decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1391, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562), lire 100.000.

Capitolo 375. Rimborso da parte dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, in liquidazione dell'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti giusta l'articolo 13 del regio decreto-legge 3 maggio 1920, n. 545, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 e da parte del Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 per effetto dell'articolo 32 del regio decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1705, convertito nella legge predetta, lire 1.160.000.

Capitolo 376. Ricupero delle anticipazioni concesse dal Tesoro dello Stato alle industrie private per provvedere alle forniture ed ai servizi loro richiesti dalle Forze Armate alleate giusta l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 431, *per memoria*.

Capitolo 377. Somma da versarsi dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, per far fronte alle spese di amministrazione riguardanti il Fondo stesso, lire 29.990.000.

Capitolo 378. Somme versate da Istituti sovventori per sconto di annualità da destinare ad esecuzione di opere o pagamento di contributi governativi previsti dalla legge di bonifica integrale ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146, convertito in legge 29 dicembre 1930, n. 1784, *per memoria*.

Capitolo 379. Somme versate da Istituti sovventori per sconto di annualità destinate alla concessione di contributi nella spesa capitale per la costruzione e l'attrezzamento di stabilimenti per la conservazione e trasformazione di prodotti ortofrutticoli e di magazzini e sylos per foraggi (regio decreto-legge 25 marzo 1937, n. 949, convertito in legge 23 dicembre 1937, n. 2676), lire 400.000.

Capitolo 380. Ricupero degli importi corrisposti dal Ministero per l'Africa italiana ad Enti vari delle anticipazioni ed assegni loro dovuti e da trattenere in sede di liquidazione degli assegni medesimi, lire 12.000.000.

Capitolo 381. Ricupero delle somme anticipate dal Ministero degli affari esteri per il rilascio e la legalizzazione degli atti dello « stato civile » per i connazionali all'estero, *per memoria*.

Capitolo 382. Ricupero delle somme pagate dal Ministero degli affari esteri per le spese della Rappresentanza austriaca in Roma, da rimborsare dal Governo dell'Austria, lire 98.000.000.

Ricuperi diversi. — Capitolo 383. Somme ricavate dal collocamento dei buoni del Tesoro quinquennali 5 per cento, scadenza 1950, dati in pagamento dagli acquirenti delle merci fornite dagli Alleati allo Stato, o altrimenti importate dallo Stato o da Enti parastatali (decreto legislativo luogotenenziale 12 maggio 1946, n. 70), *per memoria*.

Capitolo 384. Rimborso dei mutui di favore concessi per opere di bonifica agraria ed idraulica nell'Agro romano ed in altre zone, destinato alla restituzione delle somme somministrate dalla Cassa depositi e prestiti (testo unico delle leggi per il bonificamento dell'Agro romano 10 novembre 1905, n. 647 e successive modificazioni), lire 25.000.000.

Capitolo 385. Rimborso dei mutui ad interesse, a termine breve, concessi alle Società per azioni con partecipazione dello Stato, ai sensi del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 109, *per memoria*.

Capitolo 386. Ricupero di somme anticipate agli ufficiali dell'esercito per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 35 del testo unico 2 febbraio 1928, n. 263), lire 500.000.

Capitolo 387. Ricavo dalla vendita delle merci e dal noleggio dei materiali, forniti dalle Nazioni Alleate all'Italia, giusta l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 dicembre 1944, n. 446 e ricavo dalla vendita delle merci acquistate dallo Stato all'estero per l'approvvigionamento del Paese, *per memoria*.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

Capitolo 388. Ricupero di somme erogate a favore di Enti diversi durante la gestione del° Governo militare alleato ed in base ad ordine dell'Ufficio di ragioneria delegato per la Sicilia, lire 500.000.000.

Capitolo 389. Ricavo dalla vendita dei materiali residuati di guerra A. R. A. R., lire 5.000.000.000.

Capitolo 390. Riscossione di anticipazioni e ricuperi vari, lire 40.000.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Entrata ordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — Redditi patrimoniali dello Stato, lire 1.645.587.600.

Prodotti netti di aziende e gestione autonoma, lire 2.809.465.500.

Tributi:

Imposte dirette, lire 104.830.000.000.

Tasse ed imposte indirette sugli affari, lire 293.136.500.000.

Dogane ed imposte indirette sui consumi, lire 143.965.000.000.

Monopoli, lire 157.665.000.000.

Lotto e lotterie, lire 9.020.000.000.

Proventi di servizi pubblici minori, lire 1.761.500.000.

Rimborsi e concorsi nelle spese, lire 2.803.528.000.

Proventi e contributi speciali, lire 9.350.674.000.

Entrate diverse, lire 6.330.930.000.

Totali della categoria I (parte ordinaria), lire 733.318.185.100.

Titolo II. *Entrata straordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — Imposte transitorie, lire 59.552.000.000.

Rimborsi e concorsi delle spese, lire 813.605.100.

Proventi e contributi speciali, lire 1.821.165.000.

Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro, lire 203.299.300.

Entrate diverse, lire 5.043.681.600.

Totali della categoria I (parte straordinaria), lire 67.434.011.000.

Categoria II. *Movimento di capitali.* — Vendita di beni ed affrancamento di canoni, lire 6.156.000.

Accensione di debiti, lire 10.000.000.

Emissione di monete, lire

Rimborsi di anticipazioni e di crediti vari del Tesoro, lire 4.988.799.700.

Partite che si compensano nella spesa, lire 9.674.671.100.

Ricuperi diversi, lire 5.525.540.000.

Totali della categoria 2ª, lire 20.205.166.800.

Totali del titolo II — Entrata straordinaria, lire 87.639.177.800.

Totali generali, lire 820.957.362.900.

Riassunto per categorie. — Categoria I. *Entrate effettive.* — Parte ordinaria, lire 733.318.185.100.

Parte straordinaria, lire 67.434.011.000.

Totale delle entrate effettive, lire 800.752.196.100.

Categoria II. *Movimento di capitali.* — Parte straordinaria, lire 20.205.166.800.

Totale generale, lire 820.957.362.900.

PRESIDENTE. Si dia ora lettura dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

Titolo I, *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Oneri generali dello Stato.* *Debiti perpetui.* — Capitolo 1. Rendite consolidate 3, 3,50, 4,50 e 5 per cento e interessi dei debiti perpetui diversi (*Spesa obbligatoria*), lire 2.505.650.000

Debiti redimibili. — Capitolo 2. Debiti redimibili diversi — Interessi e premi (*Spesa obbligatoria*), lire 11.178.712.000.

Capitolo 3. Interessi 1 per cento sul capitale nominale delle obbligazioni trentennali in dollari da emettere dallo Stato in sostituzione di quelle, tuttora in circolazione all'estero, del prestito 7 per cento di 100.000.000 di dollari di cui ai regi decreti-legge 18 novembre 1925, n. 1964 e 19 novembre 1925, n. 1977 (art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 921) (*Spesa obbligatoria*), lire 242.000.000.

Capitolo 4. Interessi 1 per cento sul capitale nominale delle obbligazioni trentennali in dollari che il « Consorzio Credito Opere pubbliche » e l'« Istituto credito imprese pubblica utilità » sono autorizzati ad emettere per la sistemazione e conversione delle obbligazioni tuttora circolanti all'estero a suo tempo emesse negli Stati Uniti d'America (articoli 5, terzo comma, e 6, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 921) (*Spesa obbligatoria*), lire 264.000.000.

Debiti variabili. — Capitolo 5. Interessi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (*Spese fisse*), lire 300.000.

Capitolo 6. Interessi di buoni del tesoro ordinari (*Spesa obbligatoria*), lire 36.500.000.000.

Capitolo 7. Interessi e premi sui buoni del tesoro poliennali (*Spesa obbligatoria*), lire 8.430.000.000.

Capitolo 8. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato e interessi sulle anticipazioni temporanee del-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

l'Istituto di emissione (*Spesa obbligatoria*), lire 30.000.000.000.

Capitolo 9. Interessi a favore della sezione smobilizzi dell'Istituto per la ricostruzione industriale, a norma dell'articolo 7, comma 1^o, del regio decreto-legge 31 dicembre 1931, n. 1756, convertito nella legge 26 maggio 1932, n. 576, dell'articolo 10 del regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, convertito nella legge 3 maggio 1933, n. 512 e dell'articolo 4 del regio decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1723, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 49 (19^a delle 26 annualità), lire 200.000.000.

Capitolo 10. Interessi cinque per cento sui certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale (regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2370, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1168) (*Spesa obbligatoria*), lire 45.922.000.

Capitolo 11. Interessi cinque per cento sui certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche (regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2370, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1168 e articolo 14 del regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1856, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2495) (*Spesa obbligatoria*), lire 831.000.

Capitolo 12. Interessi cinque per cento sui certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche straordinarie (legge 11 luglio 1941, n. 809) (*Spesa obbligatoria*), lire 115.120.000.

Capitolo 13. Interessi sui certificati di credito per il finanziamento delle spese per soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi (regio decreto-legge 21 maggio 1942, n. 521, convertito nella legge 8 agosto 1942, n. 1000 ed articolo 7 del regio decreto-legge 10 giugno 1943, n. 542) (*Spesa obbligatoria*), lire 593.392.000.

Capitolo 14. Interessi sui certificati di credito per l'erogazione di contributi in capitale per fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci per l'anno 1942 degli Enti ausiliari (regio decreto-legge 21 maggio 1942, n. 521, convertito nella legge 8 agosto 1942, n. 1000) (*Spesa obbligatoria*), lire 25.106.000.

Capitolo 15. Certificati ferroviari di credito 3,50 per cento netti interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 989.600.

Annualità, contributi, sussidi ed assegnazioni varie. — Capitolo 16. Garanzie e sussidi a società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168, e quote di prodotto ai concessionari di ferro-

vie comprese nella rete principale in esercizio dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 7.744.000.

Capitolo 17. Annualità dovute alla Società sub-concessionaria della ferrovia sicula occidentale, alla Società delle strade ferrate meridionali ed alla Società per le strade ferrate del Mediterraneo, lire 35.925.000.

Capitolo 18. Somma da pagarsi all'Amministrazione dei beni dello Stato, già costituenti la dotazione della corona, per l'estensione al personale dell'Amministrazione stessa dei miglioramenti economici concessi agli impiegati ed agenti governativi e per stipendi, assegni e retribuzioni a favore del personale amministrativo, tecnico, d'ordine e subalterno addetto alla gestione dei beni retrocessi dalla ex Casa regnante al Demanio dello Stato (regio decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578) (*Spesa obbligatoria*), lire 452.000.000.

Capitolo 18-bis. Spese per il Segretario generale della Presidenza della Repubblica e per tutto il personale dipendente dal Segretariato generale (art. 4 della legge 9 agosto 1948, n. 1077), lire 24.000.000.

Capitolo 19. Spese per la manutenzione dei beni demaniali già di dotazione della corona, lire 6.000.000.

Capitolo 20. Somma da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale, giusta l'articolo 4 del decreto-legge luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686, convertito nella legge 15 ottobre 1923, n. 2293, lire 92.000.

Capitolo 21. Sussidio da corrispondere all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (art. 19 della legge 19 giugno 1913, n. 641 articolo 15 della legge 24 novembre 1941, n. 1286 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 294) lire 600.000.

Capitolo 22. Annualità all'Ente comunale di assistenza in Roma (legge 1^o febbraio 1907, n. 25, art. 2) (*Spesa obbligatoria*), lire 105.000.

Capitolo 23. Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (legge 12 maggio 1901, n. 164) (*Spesa obbligatoria*), lire 400.000.

Capitolo 24. Assegno a favore dell'Orfanotrofio militare di Napoli in dipendenza dell'atto di transazione 20 gennaio 1914, tra l'Amministrazione del tesoro e il detto Istituto per il ripristino dell'annua prestazione dovuta in virtù dell'articolo 4 del regio decreto 2 gennaio 1819, inserito nella collezione delle leggi e dei decreti del regno delle due Sicilie al n. 1449, lire 13.000.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

Capitolo 25. Contributo annuo alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei miglioramenti al trattamento di quiescenza e delle nuove disposizioni a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa medesima (art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143) (2^a delle 50 annualità), lire 950.000.000.

Capitolo 26. Contributi e concorsi nelle spese a favore della Direzione generale del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma, lire 1.239.063.500

Capitolo 27. Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei fondi necessari per l'esecuzione dei regi decreti 31 luglio 1919, n. 1304 e 7 settembre 1920, n. 1730, della legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e dei regi decreti-legge: 29 dicembre 1921, n. 1964, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, 13 agosto 1926, n. 1431, convertito nella legge 14 aprile 1927, n. 605 e 23 ottobre 1927, n. 1966, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1325, relativi all'indennità caro-viveri ai pensionati del Monte pensioni insegnanti elementari, lire 1.000.000.000.

Capitolo 28. Contributo ordinario a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova (art. 13 della legge 12 febbraio 1903, n. 50 e art. 1 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 66, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898), lire 4.500.000.

Capitolo 29. Contributo dello Stato all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali quale provento consolidato della tassa di circolazione sugli autoveicoli e del contributo di miglioramento stradale (art. 27, lettera b), del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 38), lire 181.000.000.

Capitolo 30. Contributo a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (art. 27, lettera a), del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 38) (2^a delle dieci annualità non costanti), lire 12.617.780.000.

Capitolo 31. Rimborso di spese e provvigioni per il servizio delle obbligazioni trentennali in dollari di cui è stata autorizzata l'emissione dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 921, e per la gestione delle relative garanzie (art. 5, ultimo comma, del citato decreto legislativo), lire 76.000.000.

Spese per organi e servizi generali dello Stato. — Spese per l'assegno e per la dotazione del Presidente della Repubblica. — Capitolo 32. Assegno per il Presidente della Repubblica, lire 12.000.000.

Capitolo 33. Dotazione per il funzionamento degli Uffici e della Casa del Presidente della Repubblica, lire 180.000.000.

Assemblee legislative. — Capitolo 34. Spese per il Senato della Repubblica, lire 780.000.000.

Capitolo 35. Spese per la Camera dei deputati, lire 1.440.500.000.

Capitolo 36. Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri delle Assemblee legislative (*Spesa obbligatoria*), lire 98.000.000.

Presidenza del Consiglio dei Ministri e servizi dipendenti. — *Uffici di Presidenza.* —

Capitolo 37. Personale di ruolo: stipendi ed assegni fissi al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato comandato presso la Presidenza stessa (*Spese fisse*), lire 11.600.000.

Capitolo 38. Stipendi ed assegni fissi di carattere continuativo al personale estraneo all'Amministrazione dello Stato, lire 3.000.000

Capitolo 39. Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, lire 350.000.

Capitolo 40. Indennità al personale dei Gabinetti e delle Segreterie particolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, lire 18.000.000.

Capitolo 41. Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al personale dei Gabinetti e delle Segreterie particolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, lire 1.000.000.

Capitolo 42. Indennità di carica ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato, lire 12.500.000.

Capitolo 43. Spese per i viaggi dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, lire 4.000.000

Capitolo 44. Premio giornaliero di presenza al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e degli uffici dipendenti (art. 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 7.500.000.

Capitolo 45. Compensi per lavoro straordinario al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e degli uffici dipendenti (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 8.600.000.

Capitolo 46. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrisondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e degli uffici dipendenti (art. 6 del decreto le-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

gislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), per memoria.

Capitolo 47. Compensi ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri, lire 1.000.000.

Capitolo 48. Spese di funzionamento delle Commissioni dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, lire 100.000.

Capitolo 49. Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo addetto alle Commissioni dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, lire 300.000.

Capitolo 50. Indennità e diarie ai membri delle Commissioni dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, lire 500.000.

Capitolo 51. Premio giornaliero di presenza al personale addetto alle Commissioni dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 200.000.

Capitolo 52. Compensi per lavoro straordinario al personale addetto alle Commissioni dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 100.000.

Capitolo 53. Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, lire 20.000.000.

Capitolo 54. Spese riservate della Presidenza del Consiglio dei Ministri, lire 10.000.000.

ALICATA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALICATA. Questo capitolo 54 si riferisce alle spese riservate della Presidenza del Consiglio. Io ne propongo la soppressione.

Nel mio intervento avevo citato questa spesa e avevo chiesto che il Ministro del tesoro desse una giustificazione della spesa stessa. Poiché questa giustificazione non è venuta, io insisto nel chiedere la soppressione di questa spesa speciale riservata alla Presidenza del Consiglio. Non mi rendo conto che bisogno abbia, un Governo democratico, di questa spesa « riservata ». (*Commenti al centro*) Del resto, la « Commissione della scure » forse per pudore l'aveva diminuita.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Relatore.

TOSI, *Relatore per la spesa*. In origine era iscritta per 12 milioni. La Commissione della scure l'ha diminuita di 2 milioni riducendola a 10 milioni.

Ora, la dizione « Spese riservate alla Presidenza del Consiglio » evidentemente può avere preoccupato la sensibilità del collega; ma gli faccio osservare che queste spese ri-

servate esistono in tutti i bilanci e non soltanto in quello della Presidenza del Consiglio. Sono spese previste dalla stessa legge di contabilità di Stato. Infine l'importo di 10 milioni è tale che si giustifica non solo nella ragione contabile per cui è stata messa, ma altresì per la esiguità della cifra. Si tratta di spese che non sono prevedibili, ma giustificate, paragonabili a quelle che sono le piccole spese del bilancio familiare. Perciò è opportuno, senza avere alcun'altra preoccupazione, che gli onorevoli colleghi ne riconoscano la fondatezza e approvino il capitolo.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Ministro di esprimere il suo parere.

PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio*. Mi associo al Relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di soppressione del capitolo 54 della spesa, così come è stata richiesta dall'onorevole Alicata.

(*Dopo prova e controprova, la proposta non è approvata*).

Si continui la lettura dei capitoli:

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

Capitolo 55. Funzioni pubbliche e feste governative, lire 800.000.

Capitolo 56. Spese per le automobili adibite ai servizi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e a quelli dei Ministri senza portafoglio, lire 16.000.000.

Capitolo 57. Contributo a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 26 settembre 1947, n. 1065), lire 23.000.000.

Consulta araldica. — Capitolo 58. Personale di ruolo: stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*), lire 280.000.

Capitolo 59. Spese per il servizio araldico (art. 108 del regio decreto 21 gennaio 1929, n. 61), lire 50.000.

Istituto centrale di statistica. — Capitolo 60. Assegno all'Istituto centrale di statistica istituito con la legge 9 luglio 1926, n. 1162, lire 584.514.500.

Consiglio nazionale delle ricerche. — Capitolo 61. Personale: stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*), lire 1.080.000.

Capitolo 62. Premio giornaliero di presenza al personale (art. 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 130.000.

Capitolo 63. Compensi per lavoro straordinario al personale (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 300.000.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

Capitolo 64. Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche (regio decreto 18 novembre 1923, n. 2895, e successive modificazioni), lire 250.000.000.

Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie. — Capitolo 65. Spese per il funzionamento del Comitato, lire 100.000.

Capitolo 66. Gettoni di presenza ai membri del Comitato, lire 400.000.

Capitolo 67. Premio giornaliero di presenza al personale (art. 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 190.000.

Capitolo 68. Compensi per lavoro straordinario al personale (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 600.000.

Capitolo 69. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrisondersi al personale in relazione a particolari esigenze di servizio (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 20.000.

Consiglio di Stato. — Capitolo 70. Personale di ruolo — Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*), lire 105.000.000.

Capitolo 71. Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, lire 8.000.000.

Capitolo 72. Premio giornaliero di presenza agli impiegati ed agenti ed al personale di altre Amministrazioni dello Stato per prestazioni rese nell'interesse del Consiglio di Stato (art. 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 7.000.000.

Capitolo 73. Compensi per lavoro straordinario agli impiegati ed agenti ed al personale di altre Amministrazioni dello Stato per prestazioni rese nell'interesse del Consiglio di Stato (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 12.000.000.

Capitolo 74. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrisondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, agli impiegati ed agenti ed al personale di altre Amministrazioni dello Stato per prestazioni rese nell'interesse del Consiglio di Stato (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 500.000.

Capitolo 75. Indennità di missioni e rimborso spese di trasporto al personale, lire 250 mila.

Capitolo 76. Indennità di trasferimento e rimborso spese di trasporto al personale, lire 250.000.

Capitolo 77. Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati ed agenti e loro famiglie, lire 150.000.

Capitolo 78. Compenso speciale ai componenti della Sezione speciale per l'epurazione presso il Consiglio di Stato e al personale addetto agli Uffici di segreteria della sezione medesima (art. 7, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, n. 623), lire 300.000.

Capitolo 79. Acquisto e rilegatura di libri e riviste per la biblioteca del Consiglio di Stato, lire 600.000.

Capitolo 80. Spese d'ufficio e riscaldamento, illuminazione e varie, lire 250.000.

Capitolo 81. Spese per adattamento e manutenzione locali, lire 200.000.

Capitolo 82. Spese per gli automezzi adibiti ai servizi del Consiglio di Stato, lire 1 milione.

Capitolo 83. Compensi ad estranei incaricati di speciali studi nell'interesse del Consiglio di Stato, lire 50.000.

Capitolo 84. Spese casuali, lire 20.000.

Corte dei conti (Servizi metropolitani). —

Capitolo 85. Personale di ruolo — Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*), lire 600.000.000.

Capitolo 86. Retribuzione ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, lire 200.000.000.

Capitolo 87. Indennità di licenziamento al personale non di ruolo che cessa dal servizio per diminuite esigenze e per obblighi di leva (regio decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898 e art. 7 del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108), lire 1.500.000.

Capitolo 88. Spesa per il personale addetto ai servizi di riscontro di cui all'articolo 23 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, lire 8.500.000.

Capitolo 89. Premio giornaliero di presenza agli impiegati ed agenti ed al personale di altre Amministrazioni dello Stato per prestazioni rese nell'interesse della Corte dei conti (art. 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 34.000.000.

Capitolo 90. Compensi per lavoro straordinario agli impiegati ed agenti ed al personale di altre Amministrazioni dello Stato per prestazioni rese nell'interesse della Corte dei conti (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 58.000.000.

Capitolo 91. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrisondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, agli impiegati ed agenti ed al personale di altre Amministra-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

zioni dello Stato per prestazioni rese nell'interesse della Corte dei conti (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 2.000.000.

Capitolo 92. Gettoni di presenza ai componenti di commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione ai gradi iniziali dei vari gruppi della Corte dei conti, lire 500.000.

Capitolo 93. Indennità di missioni e rimborso spese di trasporto al personale, lire 35.000.000.

Capitolo 94. Indennità di trasferimento e rimborso spese di trasporto al personale, lire 2.000.000.

Capitolo 95. Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati e loro famiglie, lire 1.500.000.

Capitolo 96. Spese per la biblioteca della Corte dei conti, lire 1.000.000.

Capitolo 97. Fitto di locali (*Spesa fissa*), lire 1.000.000.

Capitolo 98. Spese di manutenzione ordinaria dei locali sede della Corte dei conti e relative dipendenze, lire 3.000.000.

Capitolo 99. Spese per le automobili adibite ai servizi della Corte dei conti, lire 2 milioni.

Capitolo 100. Spese per trasporto di materiale (registri, stampati, ecc.), lire 500.000.

Capitolo 101. — Spese per la corrispondenza postale, telegrafica e telefonica (*Spesa obbligatoria*), lire 500.000.

Capitolo 102. Spese causali, lire 20.000.

Corte dei conti (ex Servizi per l'Africa Italiana). — Capitolo 103. Personale di ruolo — Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*), lire 6.000.000.

Capitolo 104. Retribuzioni ed altri assegni al personale non di ruolo di cui all'articolo 20 del regio decreto-legge 14 giugno 1937, n. 1079, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 361, lire 2.500.000.

Capitolo 105. Indennità di licenziamento al personale non di ruolo che cessa dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (regio decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; articolo 14 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898 e art. 7 del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108), *per memoria*.

Capitolo 106. Missioni e trasferimenti, lire 4.000.000.

Capitolo 107. Sussidi al personale in attività di servizio, *per memoria*.

Capitolo 108. Spese di impianto e di arredamento — Spese di ufficio, *per memoria*.

Capitolo 109. Spese per carta e stampati, *per memoria*.

Capitolo 110. Fitto di locali (*Spese fisse*), *per memoria*.

Avvocatura generale dello Stato. — Capitolo 111. Personale di ruolo — Stipendi ed assegni fissi (*Spesa fissa*), lire 240.000.000.

Capitolo 112. Premio giornaliero di presenza al personale dell'Avvocatura generale dello Stato ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato per prestazioni rese nell'interesse dell'Avvocatura stessa (art. 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 12.700.000.

Capitolo 113. Compensi per lavoro straordinario al personale dell'Avvocatura generale dello Stato ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato per prestazioni rese nell'interesse dell'Avvocatura stessa (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 20.000.000.

Capitolo 114. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale dell'Avvocatura generale dello Stato ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato per prestazioni rese nell'interesse dell'Avvocatura stessa (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 400.000.

Capitolo 115. Compensi ad estranei per prestazioni rese nell'interesse dell'Avvocatura generale dello Stato, lire 100.000.

Capitolo 116. Indennità di missione e rimborso spese di trasporto al personale, lire 3.000.000.

Capitolo 117. Indennità di trasferimento e rimborso spese di trasporto al personale, lire 1.600.000.

Capitolo 118. Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati ed agenti e loro famiglie, lire 500.000.

Capitolo 119. Assegni per spese di ufficio (*Spesa fissa*), lire 10.000.000.

Capitolo 120. Fitto di locali (*Spesa fissa*), lire 3.000.000.

Capitolo 121. Spese per l'autovettura adibita ai servizi dell'Avvocatura generale dello Stato, lire 500.000.

Capitolo 122. Gettoni di presenza ai componenti le Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione ai vari gradi del ruolo dell'Avvocatura generale dello Stato, lire 300.000.

Servizi stampa e spettacolo. — Capitolo 123. Personale di ruolo — Stipendi ed assegni fissi (*Spesa fissa*), lire 240.000.000.

Capitolo 124. Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, lire 32.500.000.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

Capitolo 125. Indennità di licenziamento al personale non di ruolo, lire 2.000.000.

Capitolo 126. Retribuzioni al personale incaricato, lire 6.000.000.

Capitolo 127. Indennità di missione e rimborso spese di trasporto al personale, lire 500.000.

Capitolo 128. Indennità di trasferimento e rimborso spese di trasporto al personale, lire 150.000.

Capitolo 129. Premio giornaliero di presenza al personale (art. 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 9.000.000.

Capitolo 130. Compensi per lavoro straordinario al personale (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 11.000.000.

Capitolo 131. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi al personale in relazione a particolari esigenze di servizio (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), *per memoria*.

Capitolo 132. Compensi ad estranei per incarichi e studi speciali, lire 100.000.

Capitolo 133. Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex-impiegati ed agenti e loro famiglie, lire 1.000.000.

Capitolo 134. Spese casuali, lire 100.000.

Capitolo 135. Fitto di locali e canoni d'acqua (*Spesa fissa*), lire 5.000.000.

Capitolo 136. Manutenzione, riparazioni ed adattamento di locali, lire 1.200.000.

Capitolo 137. Spese inerenti ai servizi tecnici: acquisto, rinnovo, fornitura e manutenzione di macchinario speciale e materiale vario, lire 500.000.

Capitolo 138. Spese per la corrispondenza telegrafica e telefonica ed altre inerenti a servizi speciali di corrispondenza (*Spesa obbligatoria*), lire 6.500.000.

Capitolo 139. Spese per la biblioteca, lire 300.000.

Capitolo 140. Stipendi ed assegni vari continuativi al personale del ruolo degli addetti stampa all'estero (*Spesa fissa*), lire 4.050.000.

Capitolo 141. Assegni ed indennità di rappresentanza agli addetti stampa all'estero (*Spesa obbligatoria*), *per memoria*.

Capitolo 142. Indennità di sistemazione e rimborso delle spese di viaggio, di destinazione e di traslocazione agli addetti stampa all'estero — Rimborso delle spese di viaggio al personale locale in servizio presso gli uffici diplomatici e consolari con incarichi di stampa, *per memoria*.

Capitolo 143. Retribuzioni, paghe e compensi al personale locale in servizio presso gli uffici diplomatici e consolari con incarichi di stampa o attinenti a tale servizio, *per memoria*.

Capitolo 144. Fitto di locali, arredamento, manutenzione, illuminazione, riscaldamento — Spese di cancelleria ed altre eventuali per gli uffici degli addetti stampa all'estero e del personale locale in servizio presso gli uffici diplomatici e consolari con incarichi di stampa ed altri attinenti alle attività del servizio stesso, *per memoria*.

Capitolo 145. Spese per l'acquisto di pubblicazioni, riviste e giornali italiani ed esteri, lire 700.000.

Capitolo 146. Abbonamenti ad agenzie di informazioni giornalistiche italiane ed estere, lire 100.000.

Capitolo 147. Spese e contributi inerenti alle attività culturali italiane all'interno, *per memoria*.

Capitolo 148. Spese diverse per l'ufficio notizie ed altre attinenti ai servizi di stampa e di informazioni, lire 1.000.000.

Capitolo 149. Vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche — Spese relative alle attività cinematografiche ed alla fornitura e manutenzione degli impianti tecnici (legge 25 giugno 1913, n. 785 e regio decreto 9 aprile 1928, n. 941), lire 1.000.000.

Capitolo 150. Premi per le pellicole cinematografiche riconosciute nazionali a norma dell'articolo 6 del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, modificato dall'articolo 4 del regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 861, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2571, da corrispondere ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 17 agosto 1941, n. 1131, lire 120.000.000.

Capitolo 151. Premi per le pellicole cinematografiche riconosciute nazionali a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 678 da corrispondersi ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo medesimo, lire 75.000.000.

Capitolo 151-bis. Quota corrispondente al 4 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali siano state proiettate pellicole nazionali di lunghezza superiore ai 1800 metri, da erogare a favore dei produttori di films giudicati meritevoli per il loro valore artistico (art. 6, 2° comma, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 678), lire 33.134.850.

Capitolo 152. Quota dell'1 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali siano stati proiettati films nazionali, da devol-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

vere per manifestazioni cinematografiche a norma dell'articolo 6 della legge 16 maggio 1947, n. 379, per memoria.

Capitolo 153. Premi per le pellicole nazionali (legge 16 maggio 1947, n. 379), lire 200.000.000.

Capitolo 154. Fondo corrispondente al 3 per cento dell'introito lordo degli spettacoli in cui siano inclusi films nazionali di carattere documentario di lunghezza superiore ai 150 metri ed inferiore ai 1800, da erogare a favore dei produttori dei films stessi (art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 678), lire 75.000.000.

Capitolo 155. Fondo corrispondente al 3 per cento dell'introito lordo degli spettacoli in cui siano inclusi films nazionali di carattere documentario di lunghezza superiore ai 250 metri ed inferiore ai 2000, da erogare a favore dei produttori dei films stessi (art. 5, 1° comma, della legge 16 maggio 1947, n. 379), lire 75.000.000.

Capitolo 156. Fondo corrispondente al 2 per cento dell'introito lordo degli spettacoli in cui siano inclusi films nazionali di attualità di lunghezza superiore ai 150 metri da erogare a favore dei produttori dei films stessi (art. 5, 3° comma, della legge 16 maggio 1947, n. 379), lire 100.000.000.

Capitolo 157. Spese per la censura teatrale e la vigilanza governativa, nonché per le provvidenze e tutte le altre relative all'attività teatrale e musicale, lire 2.000.000.

Capitolo 158. Spese per la gestione della Discoteca di Stato (art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 354), lire 1.500.000.

Capitolo 159. Quota del 6,17 per cento sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari, da erogare ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito nella legge 6 giugno 1935, n. 1142 e con le modalità di cui al regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 423 - Quota del 5,80 per cento sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni a tariffa ridotta (art. 5 del regio decreto-legge 9 settembre 1937, n. 2041, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 706) (*Spesa d'ordine*), lire 37.000.000.

Capitolo 160. Fondo corrispondente al 12 per cento del gettito dei diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi genere, comprese le scommesse, da erogare per la concessione di contributi a favore degli Enti autonomi lirici, della istituzione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia e di altri enti e istitu-

zioni teatrali e musicali non aventi scopo di lucro (regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538 e decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62) (*Spesa d'ordine*), lire 808.716.370.

Capitolo 160-bis. Quota del 6 per cento del gettito dei diritti erariali introitati dallo Stato sugli spettacoli di qualsiasi genere, comprese le scommesse, al netto dell'aggio spettante alla Società italiana autori e editori, destinata a sovvenzionare sia all'interno della Repubblica sia all'estero, manifestazioni teatrali italiane di particolare importanza artistica e sociale (art. 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62), lire 30.000.000.

ALICATA, Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALICATA. Ho fatto un intervento specifico su queste voci di bilancio, e nelle sue conclusioni l'onorevole Ministro del tesoro ha detto che si sarebbe riservato, in sede di discussione di capitoli, di dare risposta ad alcune osservazioni che io avevo fatto. Queste risposte non sono ancora giunte. I capitoli sono due: gli oneri che lo Stato, in base al decreto legislativo 20 febbraio 1948, si è addossato per sovvenzioni al teatro lirico e al teatro di prosa. Ho avuto già occasione di osservare che noi non siamo per principio contrari a queste sovvenzioni, ma che avremmo desiderato dal Governo una assicurazione che, a differenza di quanto è stato fatto nel passato esercizio finanziario, l'uso di questi fondi fosse stato fatto in modo da rispondere effettivamente al fine per il quale lo Stato si addossa questo carico.

In base al consuntivo dell'anno 1947 risulta infatti che queste erogazioni sono state disperse fra una infinità di compagnie. Era mio proposito chiarire che si cercasse di concentrare queste sovvenzioni su poche compagnie, soprattutto cercando di indirizzare questa politica necessaria di sovvenzioni allo spettacolo lirico e di prosa verso la realizzazione, anche nel nostro Paese, di teatri stabili e di teatri semistabili, come sono stati realizzati in tutti i Paesi d'Europa.

Inoltre, nel mio intervento, io avevo fatto delle osservazioni di merito sul decreto legislativo in base al quale queste erogazioni sono date e mi sarei aspettato e desidererei ancora per lo meno un chiarimento da parte del Governo, nel senso che, dopo le osservazioni fatte da questa parte della Camera, che corrispondono a correnti di opinioni molto diffuse negli ambienti interessati, si arrivi ad una nuova regolamentazione legislativa della materia; o fosse per lo meno data l'assicura-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

zione, da parte del Governo, che a questo problema si pensa, visto che, quasi senza saperlo, noi stiamo votando spese che ammontano a un miliardo e duecento milioni. Non è uno scherzo.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Ho piacere di poter fare in materia alcune dichiarazioni in quanto — essendo, mentre parlava l'onorevole Alicata, trattenuto al Viminale per il Consiglio dei Ministri — non ho potuto ascoltare il suo discorso e rettificare immediatamente alcune cifre e alcuni apprezzamenti fatti dall'onorevole Alicata, evidentemente, in base a dei dati a lui forniti che non corrispondevano esattamente alla realtà.

Posso innanzi tutto assicurare l'onorevole Alicata che, a parte molte delle sue considerazioni, che io non posso condividere, l'esigenza di riordinare tutta questa materia tanto riguardo all'interno, cioè come servizi, quanto riguardo all'esterno, cioè come attività sovvenitrice dello Stato in materia di spettacolo, è sentita anche da noi e non mancherà occasione alla Camera di intervenire al più presto, sia in sede di legge sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio, che in conformità della Costituzione ci accingiamo a presentare, sia in sede della legge sullo spettacolo che stiamo redigendo e che presenteremo, tanto per gli spettacoli teatrali e musicali che cinematografici, in base all'esperienza di questi due anni, e come regolamentazione definitiva, dato che la legge sul teatro ha valore provvisorio per il biennio che scade il 30 giugno prossimo.

Devo dire che non è vero che questo danaro sia stato dilapidato o disperso senza criterio; è stato dato secondo determinati indirizzi e non a conventicole chiuse di uffici di amministrazione.

Esiste una Commissione, nella quale vi sono i rappresentanti del sindacato. Io invito il collega Alicata a chiedere a questi rappresentanti del Sindacato, i quali appartengono tutti e due alla sua stessa corrente politica, a domandar loro se nella Commissione c'è mai stata una imposizione o un intervento, che avesse contenuto politico.

In tutto questo campo c'è stata sempre una grande lealtà reciproca con le organizzazioni sia degli impresari che dei lavoratori; tanto che, dopo l'intervento dell'onorevole Alicata, ho avuto espresso il rammarico degli stessi suoi compagni di partito, i quali erano

rimasti personalmente offesi, perché le critiche avevano toccato anche loro come appartenenti alla Commissione.

Noi abbiamo una legge, che non dà sovvenzioni al teatro prendendole da fondi in generale, ma restituisce in certo senso allo spettacolo il 12 per cento dei diritti erariali, per quanto riguarda gli Enti lirici, i grandi enti musicali e il teatro.

L'altr'anno, di fronte alla forte pressione di una massa ingente di lavoratori dello spettacolo disoccupati, i quali chiedevano di poter svolgere, come in passato, la loro attività, (attività che non ha meno valore di quella materiale, e che dovrebbe essere altrettanto curata da parte dei comuni e degli enti di assistenza), noi emanammo quel decreto legislativo del febbraio, al quale ho sentito con piacere che anche lei, onorevole Alicata, se fosse stato chiamato a dare il suo voto, sarebbe stato favorevole.

Questo decreto legislativo aveva un doppio scopo: anzitutto tenere in piedi tutta una tradizione, tutto un campo di attività teatrale, musicale e di prosa, e poi, andare incontro alle esigenze della massa di lavoratori dello spettacolo disoccupati.

In certo senso potremmo fare in questo settore lo stesso ragionamento che per gli altri settori, in cui lo Stato deve intervenire non con criteri prettamente economici. Sfido chiunque a dire che certi interventi fatti dal FIM nel settore meccanico, rispondano a criteri meramente economici.

Credo invece che anche in questo settore lo Stato, spendendo qualche cosa di più di quanto avrebbe speso dando sussidi ai disoccupati, facendoli lavorare, ha compiuto un'attività che non può essere oggi imputata a suo carico.

In sede di bilancio non si pongono le questioni delle percentuali. La legge stabilisce il 12 ed il 6 per cento sul gettito dei diritti erariali. L'ammontare della voce del bilancio è il risultato di un calcolo puramente materiale; vi torneremo nei mesi prossimi, quando dovremo occuparci della legge sullo spettacolo.

Riguardo alla composizione della Commissione, devo dire che sarebbe atto di faziosità politica fare intervenire criteri diversi da quelli artistici e sociali. Nella ripartizione dei fondi, noi, oltre a quanto già esposto seguiamo considerazioni di ordine regionale, in quanto, essendo questo 18 per cento (12 più 6) derivante da una rinuncia da parte dei comuni, ai quali è stata deferita l'altra parte dei diritti erariali dobbiamo tener conto,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

nella distribuzione, anche di un certo criterio di equità nella ripartizione all'interno del Paese fra le varie regioni; inoltre alcuni grossi enti come la Scala di Milano ed il Teatro dell'opera di Roma hanno un'importanza — come è noto — non soltanto locale, ma nazionale. Credo che questa assicurazione e specialmente questo necessario rinvio ad una sede idonea possa tranquillizzare il collega Alicata.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di parlare.

TOSI, Relatore per la spesa. Dopo le chiarificazioni date dall'onorevole Andreotti, evidentemente al Relatore resta poco da aggiungere e siccome il Relatore ha da chiarire le cifre del bilancio e giustificare perché sono iscritte, dirò che l'iscrizione è avvenuta in base al regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, e al decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62; sono dei calcoli matematici che si riportano alla percentuale delle entrate. La cifra è quella che è e non si può mutare. Propongo pertanto di mantenere le entità iscritte a bilancio.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

PELLA, Ministro del tesoro e ad interim del bilancio. Il Governo si associa alla Commissione.

ALICATA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALICATA. Io ho ascoltato le dichiarazioni del Sottosegretario alla Presidenza, che è il più direttamente interessato dopo il Ministro del tesoro.

Ho da rilevare due cose. In primo luogo che nelle sue parole vi è una generica promessa di procedere ad una nuova regolamentazione della materia, ma che non è venuta quella assicurazione che io desideravo, anche per tranquillizzare l'ambiente teatrale italiano, cioè il proposito del Governo di affrontare finalmente, spendendo questi milioni, l'annoso problema della creazione in Italia di quel teatro stabile o di quei teatri stabili che costituiscono l'unica garanzia per la difesa conseguente del livello artistico del nostro teatro, vale a dire di un settore così importante della cultura nazionale.

In secondo luogo, io accetto le dichiarazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario riguardo alla non settarietà delle decisioni prese in tema di elargizione dei sussidi, ma vorrei porre una sola domanda: è vero che queste elargizioni sono date in base al repertorio che queste compagnie mettono nel cartellone? Infatti queste compagnie, a fianco

della richiesta di sussidi da parte dello Stato, debbono presentare il loro repertorio, tanto è vero che nel decreto legislativo che regola la materia vi sono limitazioni rispetto al repertorio stesso. Si deve trattare, per esempio, di repertorio italiano e non straniero!

ANDREOTTI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Non è vero.

ALICATA. Nel decreto legislativo è stabilito così. Se poi, nell'applicarlo, avete usato una certa larghezza, e lei me lo avesse detto, sarei rimasto soddisfattissimo. Quando, con un decreto legislativo in tema di teatro, una compagnia si vede escludere dal proprio repertorio il teatro straniero, si dà un'impostazione sbagliata ad una legge che tende ad incrementare il livello artistico del teatro e che non deve mirare soltanto alla difesa della produzione letteraria nazionale, ma deve mirare ad elevare una attività che non si risolve solamente nel testo rappresentato ma consiste in un complesso di attività più larghe, che l'onorevole Sottosegretario mi auguro conosca.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Alicata non fa proposte concrete i capitoli 160 e 160-bis si intendono approvati.

Si continui la lettura dei capitoli.

SULLO, Segretario, legge:

Capitolo 161. Spese per la radiodiffusione e la televisione, lire 4.000.000.

Capitolo 162. Premi da erogare agli editori, commissionari, librai ed industriali grafici per la diffusione della cultura italiana all'estero (legge 19 gennaio 1942, n. 189), *per memoria.*

Capitolo 163. Premi ai produttori che noleggiino o vendano all'estero films nazionali ed alle Case cinematografiche nazionali sui proventi che derivano da accordi con ditte estere per la produzione dei films in Italia (art. 5 del regio decreto-legge 15 giugno 1938, n. 1061, convertito nella legge 10 gennaio 1939, n. 458), *per memoria.*

Capitolo 164. Gettoni di presenza ai membri di Commissioni, lire 900.000.

Capitolo 165. Somma da corrispondere alle Casse di assistenza e di previdenza delle associazioni degli autori, scrittori e musicisti sui proventi dei diritti demaniali sugli incassi delle rappresentazioni ed esecuzioni artistiche, ai sensi dell'articolo 198 della legge 22 aprile 1941, n. 633, lire 1.000.000.

Commissariato per il turismo. — Capitolo 166. Indennità di carica al Commissario e vice Commissario del turismo, lire 1.080.000.

PRESIDENTE. Su questo capitolo è iscritto a parlare l'onorevole Alicata. Ne ha facoltà.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

ALICATA. Anche qui, io mi dichiaro alquanto insoddisfatto per il settore del turismo, e, in questo senso, non vorrei votare questo lauto assegno, che viene contemplato nel bilancio. Avrei desiderato, anche in questa materia, un accenno di discussione, di chiarificazione da parte del Governo. Ma, non venendo questa chiarificazione, devo mantenere le mie perplessità. Voterò, quindi, contro questa voce del bilancio.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio ha facoltà di esprimere il suo pensiero.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. La fretta con la quale si è dovuta impostare questa discussione — dati i termini che stringono — non ha consentito come di uso al Governo di fare per i singoli settori che rientrano nell'ambito del bilancio del Tesoro delle dichiarazioni sufficienti e delle chiarificazioni di quella che è la linea politica che si segue nei settori stessi.

Dobbiamo rinviare la discussione, io credo, su quella che è l'attività del Commissariato per il turismo ad altra occasione. Vorrei, soltanto, dare una assicurazione all'onorevole Alicata. Lei si preoccupa che l'attività del Commissariato del turismo sia soprattutto concentrata, per l'Anno Santo, a scapito dell'attività turistica in genere. Questo non è, perchè l'Anno Santo, dal punto di vista turistico, non sarà un fenomeno romano, ma un fenomeno nazionale; sarà una occasione providenziale, proprio per dare incremento alla ripresa turistica.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

TOSI, *Relatore per la spesa*. Se esiste un Commissariato del turismo, devo pensare che vi debba essere un Commissario ed un Vice Commissario, che vi siano cioè dirigenti del Commissariato stesso. E se ogni lavoratore ha oggi una sua remunerazione fissata, mi pare che 40 mila lire mensili al dirigente il Commissariato del turismo e al vice Commissario, non sia, per i difensori degli interessi dei lavoratori, una cifra eccessiva. Per questo io propongo l'approvazione dell'ammontare di 1 milione e 80 mila lire.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'approvazione del capitolo 166, così come risulta dal preventivo della spesa.

(È approvato).

Si continui la lettura dei capitoli.

SULLO, *Segretario*, legge:

Capitolo 167. Indennità di missione e rimborso spese di trasporto al personale, lire 500.000.

Capitolo 168. Indennità di missione per servizio all'estero, lire 600.000.

Capitolo 169. Indennità di missione e rimborso spese di trasporto ai membri del Comitato centrale del turismo estranei all'Amministrazione dello Stato, lire 200.000.

Capitolo 170. Gettoni di presenza ai membri del Consiglio del turismo e delle Commissioni istituite presso il Commissariato per il turismo, lire 600.000.

Capitolo 171. Spese di rappresentanza e di ospitalità nell'interesse dei servizi del Commissariato per il turismo, lire 1.000.000.

Capitolo 172. Spese per il funzionamento e lo svolgimento delle attività concernenti il turismo, lire 5.000.000.

Capitolo 173. Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente nazionale per le industrie turistiche (E. N. I. T.), lire 1.800.000.

Alto Commissariato per l'alimentazione. —

Capitolo 174. Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo ed al personale di altre Amministrazioni statali comandato (*Spesa fissa*), lire 28 milioni.

Capitolo 175. Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, esperto nei servizi dell'alimentazione, assunto fra estranei all'Amministrazione dello Stato, in base all'articolo 2 lett. B, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 1945, *Gazzetta Ufficiale* 15 marzo 1945 n. 32, lire 159.500.000.

Capitolo 176. Indennità di licenziamento al personale non di ruolo, esperto nei servizi dell'alimentazione, assunto fra estranei all'Amministrazione dello Stato, in base all'articolo 2, lett. B, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 1945, *Gazzetta Ufficiale* 15 marzo 1945, n. 32, lire 3.000.000.

Capitolo 177. Rimborso degli emolumenti, contributi e premi dovuti al personale di altre Amministrazioni pubbliche e private, avente incarichi direttivi per i servizi dell'alimentazione (decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 401), lire 8 milioni.

Capitolo 178. Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo assunto in base alle disposizioni del regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, lire 218.000.000.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

Capitolo 179. Indennità di licenziamento al personale non di ruolo assunto in base alle disposizioni del regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, lire 4.000.000.

Capitolo 180. Indennità di missione e rimborso spese di trasporto al personale addetto ai servizi dell'alimentazione, lire 25 milioni.

Capitolo 181. Indennità di missione e rimborso spese di trasporto ad estranei per missioni compiute nell'interesse dell'Amministrazione, lire 500.000.

Capitolo 181-bis. Indennità per missioni all'estero compiute dal personale addetto ai servizi dell'alimentazione, lire 4.000.000.

Capitolo 181-ter. Indennità per missioni all'estero compiute dal personale estraneo ai servizi dell'alimentazione, lire 1.000.000.

Capitolo 182. Indennità di trasferimento e rimborso spese di trasporto al personale, lire 2.000.000.

Capitolo 183. Gettoni di presenza ai membri di Commissioni, lire 400.000.

Capitolo 184. Indennità ad incaricati di studi e di direzione di uffici ai sensi dell'articolo 57 del regio decreto 4 maggio 1924, n. 84, lire 200.000.

Capitolo 185. Premio giornaliero di presenza al personale dell'Alto Commissariato e a quello di altre Amministrazioni dello Stato in servizio presso l'Alto Commissariato medesimo (art. 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) lire 20.000.000.

Capitolo 186. Compensi per lavoro straordinario al personale dell'Alto Commissariato ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato in servizio presso l'Alto Commissariato medesimo (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 30 milioni.

Capitolo 187. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale dell'Alto Commissariato ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato in servizio presso l'Alto Commissariato medesimo (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 2.000.000.

Capitolo 188. Sussidi al personale in servizio, lire 1.500.000.

Capitolo 189. Fitto di locali (*Spesa fissa*), lire 11.000.000.

Capitolo 190. Spese per il servizio automobilistico e spese di trasporto per i servizi dell'Alto Commissariato, lire 10.000.000.

Capitolo 191. Spese casuali, lire 100.000.

Capitolo 192. Spese per le statistiche, i censimenti ed i controlli del tesseramento e delle denunce dei generi alimentari, lire 3 milioni.

Capitolo 193. Spese telegrafiche, telefoniche e canoni vari dovuti all'Amministrazione postale (*Spesa obbligatoria*), lire 35 milioni.

Capitolo 194. Spese per l'acquisto di opere, libri e pubblicazioni abbonamenti a giornali, lire 1.000.000.

Capitolo 195. Spese per il funzionamento dell'ufficio centrale e degli organi periferici, lire 12.000.000.

Capitolo 196. Spese per il servizio degli approvvigionamenti per l'alimentazione nazionale; acquisto, conservazione e distribuzione di derrate e spese inerenti (decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411), per memoria.

Capitolo 197. Spese di liti (*Spesa obbligatoria*) lire 1.000.000. Totale lire 589.050.000.

PRESIDENTE. Seguono ora i capitoli relativi all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, sui quali vi sono alcuni iscritti a parlare. Se ne dia lettura

SULLO, *Segretario*, legge:

Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. — Capitolo 198. Stipendi ed assegni vari al personale civile di ruolo ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato comandato in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (*Spesa fissa*), lire 409.000.000.

Capitolo 199. Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, lire 72.200.000.

Capitolo 200. Indennità di licenziamento al personale non di ruolo, lire 2.000.000.

Capitolo 201. Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale salariato, lire 7.000.000.

Capitolo 202. Indennità di carica all'Alto Commissario ed all'Alto Commissario Aggiunto, lire 168.000.

Capitolo 203. Indennità di trasferimento e rimborso spese di trasporto al personale, lire 4.000.000.

Capitolo 204. Indennità e rimborso spese di trasporto al personale lire 24.000.000.

Capitolo 205. Rimborso di spese per missioni all'Estero ai sensi del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 540, lire 5.000.000.

Capitolo 206. Indennità agli addetti al Gabinetto dell'Alto Commissario ed alla Segreteria dell'Alto Commissario Aggiunto, lire 1.800.000.

Capitolo 207. Premio giornaliero di presenza al personale dell'Alto Commissariato

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato in servizio presso l'Alto Commissariato medesimo (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 26.000.000.

Capitolo 208. Compensi per lavoro straordinario al personale dell'Alto Commissariato ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato in servizio presso l'Alto Commissariato medesimo. (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 30.000.000.

Capitolo 209. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale dell'Alto Commissariato ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato in servizio presso l'Alto Commissariato medesimo (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 1.000.000.

Capitolo 210. Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati e loro famiglie, lire 1.800.000.

Capitolo 211. Fitti e canoni (*Spese fisse*), lire 3.500.000.

Capitolo 212. Assegni per spese di ufficio, cancelleria, illuminazione, riscaldamento. Trasporti e facchinaggi, forniture manutenzione mobili e suppellettili, lire 8.000.000.

Capitolo 213. Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno. Comunicazioni telefoniche interurbane (*Spesa obbligatoria*), lire 1.500.000.

Capitolo 214. Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni ad uso degli uffici dipendenti dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, lire 2.000.000.

Capitolo 215. Acquisto, manutenzione, noleggio e gestione delle biciclette, degli automezzi e natanti per i servizi delle Amministrazioni dipendenti dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, lire 35.000.000.

Capitolo 216. Spese di liti (*Spesa obbligatoria*), lire 500.000.

Capitolo 217. Gettoni di presenza ai membri di Consigli e Commissioni, lire 2.800.000.

Capitolo 218. Spese per pubblicazioni, arredi e materiali per la biblioteca dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica lire 300.000.

Capitolo 219. Acquisto e rilegatura di libri e riviste per la biblioteca dell'Istituto superiore di sanità, lire 2.500.000.

Capitolo 220. Spese casuali, lire 150.000.

Capitolo 221. Cura e mantenimento di malati venerei e sifilitici contagiosi negli ospedali - Spese per concorsi per il funzionamento dei dispensari venerei - Consorzi e sussidi ad enti pubblici e ad Istituti di benefi-

cenza, per locali, arredi e medicinali - Spese per la vigilanza sulla profilassi della sifilide e delle malattie veneree. Spese e concorsi per l'impianto ed il funzionamento dei centri di bonifica della scabbia. Assistenza agli infermi affetti da scabbia e da tigna (articoli 297 a 300, 303, 304 e 306 del testo unico delle leggi sanitarie approvato col regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265) (*Spesa obbligatoria*), lire 700.000.000.

Capitolo 222. Provvedimenti di tutela sanitaria contro la lebbra (art. 290 del testo unico sulle leggi sanitarie approvato col regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), lire 21.000.000.

Capitolo 223. Sussidi ai Comuni, alle Provincie, alle Istituzioni pubbliche di beneficenza, ai Consorzi e ad altri Enti per favorire l'impianto ed il funzionamento di centri di accertamento diagnostico terapeutico per il cancro ed i tumori maligni in genere. Spese per l'acquisto del radio (art. 336 del testo unico delle leggi sanitarie approvato col regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), lire 40.000.000.

Capitolo 224. Spese per l'attuazione di corsi di preparazione scientifica e di tirocini pratici per l'addestramento di personale medico specializzato per la lotta contro il cancro e i tumori maligni in genere (art. 336 del testo unico delle leggi sanitarie approvato col regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), lire 1.200.000.

Capitolo 225. Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari istituiti da parte dei consorzi (art. 282, lettera a) del testo unico delle leggi sanitarie approvato col regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), lire 230.000.000.

Capitolo 226. Contributi ai Comuni, alle Provincie, alle Istituzioni pubbliche di beneficenza, ai Consorzi e ad altri Enti per favorire il ricovero in speciali luoghi di cura degli infermi tubercolotici, per evitare la diffusione della malattia e per sottrarre i bambini al contagio - Sussidi diretti a favorire qualsiasi azione preventiva contro la tubercolosi e di assistenza agli infermi (art. 282, lettere b) ed e) del testo unico delle leggi sanitarie approvato col regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), lire 6.000.000.000.

Capitolo 227. Sussidi per corsi di preparazione scientifica e di tirocinio pratico per il personale tecnico specializzato, medico ed ausiliario, per la profilassi della tubercolosi (art. 282, lett. d), del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), lire 1.200.000.

Capitolo 228. Sussidi per costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori an-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

titracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma, e per il funzionamento di istituti per la cura ambulatoria e ospitaliera del tracoma, per la propaganda e per i corsi teorico-pratici presso le cliniche oculistiche, intorno alla diagnosi, cura e profilassi di detta malattia — Sussidi ai Comuni per la istituzione di scuole per i fanciulli tracomatosi — Sussidi per i ricoveri di bambini tracomatosi in colonie estive e permanenti, per l'istituzione di tracomatosari con relativi convalescenziari per adulti tracomatosi — Sussidi agli enti provinciali antitracomatosi (art. 285 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), lire 60.000.000.

Capitolo 229. Spese per le ispezioni degli istituti ed ambulatori di radiologia e radiumterapia (art. 9 della legge 29 gennaio 1934, n. 138), lire 300.000.

Capitolo 230. Spese per le ispezioni alle farmacie ed alle officine di prodotti chimici e di preparati galenici per la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle specialità medicinali (articoli 127 e 145 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), lire 3.700.000.

Capitolo 231. Rimborso ai Comuni di parte delle indennità eventualmente pagate ai farmacisti (art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), lire 2.000.000

Capitolo 232. Spese per la vigilanza ed il controllo sulla fabbricazione e distribuzione degli stupefacenti (art. 160 del testo unico delle leggi sanitarie approvato col regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), lire 150.000.

Capitolo 233. Spese per i provvedimenti contro le endemie ed epidemie — Sussidi e concorsi per integrare i servizi di profilassi, per studi e ricerche nell'interesse della profilassi delle malattie infettive e della propaganda igienico-sanitaria — Acquisto di materiale relativo — Sussidi a centri provinciali per la trasfusione del sangue — Corsi di aggiornamento di personale sanitario — Profilassi delle carie dentarie — Contributi per il funzionamento delle scuole-convitto professionali per infermiere, per assistenti sanitarie visitatrici, per vigilatrici dell'infanzia e puericultrici — Borse di studio per la frequenza delle scuole stesse — Sussidi e premi agli istituti di puericoltura ai dispensari per lattanti ed alle istituzioni aventi scopi analoghi (articoli 354, 183 e 311 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), lire 325.000.000.

Capitolo 234. Ricompense ai benemeriti della salute pubblica, lire 20.000.

Capitolo 235. Stabilimento termale di Acqui per gli indigenti — Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramenti, lire 14.000.000.

Capitolo 236. Spese per le stazioni sanitarie e per il servizio sanitario nei porti, negli aeroporti e nelle zone di confine — Indennità ai medici delegati (art. 28 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), lire 50.000.000.

Capitolo 237. Spese per provvedimenti profilattici contro le epizoozie — Sussidi e concorsi per integrare i servizi di profilassi contro le epizoozie, per studi e indagini scientifiche nell'interesse della profilassi stessa. Quota a carico dello Stato per il pagamento delle indennità per abbattimento degli animali. Contributi per le condotte veterinarie assegni ed indennità per la visita del bestiame di transito alla frontiera e nei porti e per l'alpeggio del bestiame italiano all'estero e nell'interno dello Stato (art. 354, 265 e 32 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265). Contributo all'Istituto internazionale del freddo in Parigi (art. 2 del regio decreto-legge 30 dicembre 1920, n. 1965) e all'Ufficio internazionale delle epizoozie in Parigi (art. 2 del regio decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2441, convertito nella legge 3 agosto 1928, n. 1961), lire 40.000.000.

Capitolo 238. Contributi, sussidi e spese per la profilassi e l'assistenza sanitaria antimalarica (articoli 317, 321, 322 e 328 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), lire 750.000.000.

Capitolo 239. Contributo per il totale o parziale rimborso ai Comuni delle spese di manutenzione dei sepolcreti di guerra definitivamente sistemati e delle sepolture militari esistenti nei cimiteri civili (articoli 11 e 12 della legge 12 giugno 1921, n. 877), *per memoria*.

Capitolo 240. Rimborso al Ministero della difesa (Marina) delle spese sostenute per provvista di acqua ai comuni isolani nei periodi di siccità, lire 1.000.000.

Capitolo 241. Spese per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili, affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta a mezzo di appositi centri e reparti all'uopo istituiti — Sussidi e contributi per agevolare, migliorare ed integrare l'attrezzatura tecnica di tali centri e reparti (legge 10 giugno 1940, n. 932), lire 50.000.000.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

Capitolo 242. Spese per la preparazione di sieri, vaccini e prodotti vari. (*Spesa d'ordine*), per memoria.

Capitolo 243. Spese per il funzionamento e per la manutenzione ordinaria dell'Istituto superiore di sanità (art. 7 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), lire 250.000.000.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cucchi. Ne ha facoltà.

CUCCHI. Onorevoli colleghi, l'esame del bilancio dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ci permette di osservare come l'organizzazione sanitaria italiana sia insufficiente per i bisogni della popolazione, non aderente alla realtà politico - sociale italiana, e non all'altezza del progresso tecnico che la medesima ha raggiunto in Italia. Noi abbiamo un articolo della Costituzione, l'articolo 32, che dice: « La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti ».

Questo articolo poteva tradursi in una serie di disposizioni legislative che, trasfuse in una organizzazione sanitaria adeguata, avrebbero posto l'Italia all'altezza delle altre nazioni nel campo dell'organizzazione e dell'assistenza sanitaria. In effetti però noi siamo regolati ancora dalla vecchia legge del 22 dicembre 1888, che creava una direzione generale di sanità e di medici provinciali, legge che è stata solo leggermente ritoccata, rimanendo immutata nella sua sostanza, con il testo unico delle leggi sanitarie del 1907, con il nel testo unico delle leggi sanitarie del luglio 1934, e successivamente con la istituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

La istituzione dell'Alto Commissariato non ha fatto che cambiare nome alla direzione generale di sanità, ponendola, anziché alle dipendenze del Ministero dell'interno, alle dipendenze della Presidenza del Consiglio, ma non ha modificato nulla, e non è venuta incontro alle legittime aspirazioni della classe sanitaria italiana e a quelle degli individui che abbisognano di cura.

Noi abbiamo avuto anche un tentativo, un progetto di riforma della previdenza in cui potrebbe rientrare la riforma della organizzazione sanitaria, che viaggia ancora in diligenza anziché servirsi dei mezzi moderni.

Infatti le 88 mozioni del progetto d'Aragona (progetto che a dire il vero si trova con una certa difficoltà essendo tenuto nascosto non si sa perché) potrebbero anche comprendere la riforma della sanità avendosi un più

valido intervento dello Stato nella tutela della salute pubblica. Se voi osservate l'organizzazione sanitaria all'estero voi vedete, nei Paesi orientali, dove la particolare concezione dello Stato e dell'organizzazione sociale porta ad un grande interessamento governativo per i bisogni del popolo, un maggiore intervento statale nell'assistenza dei malati come dei bisognosi in genere, ma voi lo vedete anche nei Paesi occidentali, da cui spesso la maggioranza prende esempio e ai quali di frequente si richiama. Basta citare l'Inghilterra, basta ricordare il piano Beveridge, basta ricordare che oggi in Inghilterra vi è un servizio sanitario di stato, varato dal Ministro per le assicurazioni Bevan; basta ricordare tutto questo per vedere come in Italia, muovendoci ancora sui binari del 1888, si sia estremamente in arretrato.

La molteplicità degli istituti sanitari, la frammentarietà della legislazione assistenziale e assicurativa determinano poi un dispendio di denaro, un dispendio di energie ed un disservizio generale. Basta pensare che ammalati leggeri di tubercolosi, pleuritici, che si presentano alla Mutua malattie per essere curati, vengono dalla Mutua stessa mandati all'Istituto di previdenza sociale per competenza: l'Istituto di previdenza sociale dichiara che non sono ancora dei tubercolotici conclamati e li respinge alla Cassa mutua malattie: così questi lavoratori, questi assicurati, venendo continuamente sbalzati da un istituto all'altro senza essere curati, finiscono per ammalarsi davvero gravemente, finiscono per andare in sanatorio, qualche volta per morire, comunque per rimanere a lungo degenti e, se guariti, per essere più di peso che di utile alla società e alla famiglia.

Se noi guardiamo qui le singole voci del bilancio dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità vediamo come le cifre siano basse. Questo non avrebbe una grande importanza, in quanto si tratta per lo più di sussidi, di aiuti, di premi per borse di studio; però indica un indirizzo cioè indica che lo Stato intende marciare sui suoi vecchi binari burocratici, non intende porsi direttamente a contatto con la realtà viva della vita, coi bisogni della popolazione, non intende far propri questi bisogni e non intende soddisfarli.

Noi vediamo che, ad esempio, per la tubercolosi la mortalità in Italia su 100 mila abitanti è di circa 85: però è la stessa mortalità che avevamo nel periodo pre-bellico. E a questo proposito è bene notare come coi numerosi presidi terapeutici, col progresso della scienza dei farmaci, con le nuove cure-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

la mortalità e la morbilità siano diminuite quasi dovunque si può dire, ad eccezione che in Italia. Inoltre la morbilità e la mortalità mentre diminuiscono nei centri urbani, dove v'è la possibilità di cure ospedaliere, di interventi terapeutici adeguati, non diminuiscono, anzi in certi casi aumentano, nelle province, nell'estrema periferia, nelle montagne dove la possibilità di questi interventi terapeutici pronti, sicuri, tecnicamente adeguati non è possibile.

Per esempio, nella mia provincia, nella provincia di Bologna, noi abbiamo constatato che i casi di tubercolosi diminuiscono nel capoluogo, mentre nei paesi della provincia aumentano.

Per quanto riguarda la malaria — mi attengo alle malattie sociali che sono contemplate, appunto, nel bilancio — prendendo come numero indice, dal 1931 al 1933, cento, abbiamo che, nel periodo prebellico, si aveva 25, mentre oggi abbiamo 36.

Anche in questo campo, un uso adeguato del D. D. T. ed un'adeguata terapia potrebbero notevolmente migliorare la situazione. Ciò però sarà soltanto possibile se si arriverà ad una generale modificazione dell'organizzazione sanitaria che permetta una penetrazione capillare dei servizi sanitari nelle parti più periferiche delle province e se, in pari tempo, questa organizzazione sarà fondata, diciamo così, sul contributo di tutta la popolazione, invece di essere qual'è un organo burocratico a se stante, distaccato completamente dalla realtà.

Per quanto riguarda i tumori, troviamo qui uno stanziamento di 40 milioni. Mentre in generale la mortalità per le altre malattie o è stazionaria o è in diminuzione, la mortalità per tumori aumenta continuamente in tutto il Paese. Avevamo, nel 1931, 737 morti per ogni milione d'abitanti, ne avevamo 862 nel 1940.

Come dati più recenti, mi sono fornito di quelli della mia città, di Bologna, Quivi abbiamo che, mentre nella città l'aumento è minore, in quanto nel 1937 avevamo 431 morti e nel 1947, 479, nella provincia si sale dai 456 morti del 1937 ai 526 del 1947.

È bene si sappia che in Italia la terapia dei tumori viene fatta da tre centri principali, i quali versano in condizioni economiche disastrose. Lo stesso bollettino dell'Alto Commissariato fa appello alla generosità pubblica perché, attraverso la lega per la lotta contro i tumori, si possa venire incontro ai bisogni dei cittadini in questo settore.

Io non dico che sia indecoroso fare appello alla beneficenza, al buon cuore del pubblico; credo però che sia un dovere non derogabile del Governo quello di stanziare in particolare, per questo capitolo, una somma che sia sufficiente a garantire un'adeguata cura a quelle centinaia e a quelle migliaia di persone che sono affette da questa malattia che oggi è forse la più terribile, perché è appunto come dicevo in incremento, al contrario di quanto non si verifichi in generale per le altre.

Io vorrei ora soffermarmi sul fatto che la mortalità infantile in Italia è molto alta: abbiamo infatti un quoziente medio di mortalità infantile che oscilla fra gli 85 e i 90 bambini morti entro un anno di età, per ogni mille nati vivi, mentre in altri Paesi questo quoziente è rappresentato dalle cifre 35, 40 e 45.

In particolare, le regioni più colpite, come media, sono le regioni dell'Italia meridionale ed insulare, pure non mancando punte elevate anche nell'Italia centrale ed in quella settentrionale. A Bergamo abbiamo 123 bambini morti entro il primo anno di età su mille nati vivi, a Chieti 124, a Potenza 128.

PRESIDENTE. Onorevole Cucchi, sebbene lei tocchi un argomento di grande importanza, mi permetterei di farle osservare che un intervento di questo genere, sarebbe stato al suo posto nella discussione generale, ma non nella discussione di un capitolo.

CUCCHI. Essendo l'argomento circoscritto all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ho pensato che questa fosse la sede più opportuna.

PRESIDENTE. Evidentemente no, perché i singoli capitoli sono come i singoli articoli di una legge: si interviene per proporre una modifica ed illustrarla brevemente; l'ampia illustrazione di un intero argomento ha la sua sede nella discussione generale. Questo, non per impedirle di continuare, ma per pregarla di arrivare al più presto alla conclusione. Continui pure.

CUCCHI. Gli stanziamenti per la cura dell'infanzia sono molto bassi. E qui posso ricordare quanto ha detto ieri l'onorevole Migliori, che l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia di Milano ha mandato 60 bambini al mare. Pensate quale inefficienza dimostra un organismo che in una città come Milano ha appena la possibilità di mandare in colonia 60 bambini.

Però a quanto ha detto l'onorevole Migliori circa l'insufficiente stanziamento, io aggiungo un'altra causa dell'inefficienza dell'Opera maternità ed infanzia, ed è il fatto

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

che questo ente è ancora sotto gestione commissariale. Tale gestione commissariale lo rende burocratico, come in fondo è burocratico l'Alto Commissariato, lo distacca da quelli che sono i bisogni delle madri e dei bambini, lo fa divenire un ramo secco che non serve a nulla. Per rimediare ad ogni inconveniente, è necessario che l'Opera maternità ed infanzia abbia uno stanziamento notevole con cui far fronte ai propri bisogni, e sia democratizzata, come lo devono essere tutti gli organismi nel nostro Paese.

Ricorderò anche, per inciso, che il massimo della mortalità si ha, naturalmente, nei bambini illegittimi; e questo deve farci pensare che se vogliamo porci all'altezza delle altre nazioni, dobbiamo adottare quei provvedimenti legislativi, umani e giusti, che pongano gli illegittimi, che non hanno alcuna colpa, al livello degli altri bambini.

Riprendendo il filo di quanto dicevo prima riguardo alla mortalità, osserverò ancora che all'estrema periferia delle province, nelle zone di montagna prive di vie di comunicazione, la mortalità, la morbilità, che altrove sono stazionarie o tendono a diminuire, aumentano. Questo dimostra come l'organizzazione sanitaria non sia adeguata, come manchino soprattutto gli ospedali. Io mi sono fornito di questi dati, che l'Alto Commissario certamente conoscerà: le zone che si trovano in condizioni peggiori sono la Lucania e la Calabria. In Calabria sono serviti bene i capoluoghi di provincia, ma per gli altri Comuni, che pure rappresentano una popolazione di oltre un milione e mezzo, noi vediamo come vi siano soltanto seicento posti letto per gli ammalati, cioè per ogni 2600 abitanti un solo posto letto disponibile.

È evidente che con una situazione di questo genere...

Una voce al centro. Godono buona salute.

Una voce all'estrema sinistra. Godono buona salute? Ma si vergogni! È questo il modo di parlare da cristiano? (*Commenti*).

CUCCHI. Mi pare che su un argomento di questo genere il collega avrebbe potuto evitare di fare dello spirito (*Commenti*).

Ritengo che sia necessario articolare, per così dire, il centro con la periferia, anche perché questa mancanza di ospedali favorisce la speculazione privata. Ieri il Ministro del tesoro, onorevole Pella, ha fatto un grande elogio dell'iniziativa privata. Noi in linea di massima siamo piuttosto contrari all'iniziativa privata e lo siamo particolarmente nel campo sanitario, dove essa può diventare speculazione. Perché l'uomo che si trova in

pericolo di vita in questi luoghi dove non si gode buona salute — come diceva lo spiritoso interruttore — ma le condizioni di salute sono pessime, è facilmente vittima della speculazione, data la mancanza di un adeguato servizio sanitario che venga incontro ai bisogni generali.

Si ha l'impressione, guardando questo bilancio, che il Governo non si sia posto su quella strada nuova che è indicata dalla Costituzione e che è richiesta da tutti i convegni e congressi sanitari — ultimo il Convegno di Ancona, che ha chiesto la riforma sanitaria, la quale credo sarà chiesta anche dal prossimo congresso di Bologna. Le richieste dei sanitari partono da presupposti tecnici, che facciamo nostri, cercando di introdurvi anche il lato sociale; riteniamo infatti che di fronte alla malattia tutti gli individui siano uguali, e tutti abbiamo il diritto di essere curati. Ognuno sa che le classi lavoratrici più povere vivono meno, sono soggette ad una morbilità maggiore, perché non possono fornirsi di quelle medicine e sottoporsi a quegli interventi sanitari che spesso agli abbienti ridonano la salute.

Io vorrei raccomandare nella maggior misura possibile la distribuzione della penicillina e della streptomina. La penicillina ormai si trova in misura sufficiente, per per quanto a prezzi alti. Cerchiamo di distribuirli meglio perché essa è il toccasana di una quantità di malattie infettive e ha ridotto la morbilità e la mortalità.

La streptomina poi è richiesta dai tubercolotici come il pane. Non si sa ancora con esattezza quale sia la sua efficacia. Ad ogni modo posso testimoniare che in una infinità di sanatori da parte dei non abbienti si cerca la streptomina e non la si trova, se non sborsando somme enormi, del che evidentemente l'Alto Commissariato non è responsabile, come non sono responsabili gli uffici periferici del Commissariato. Ma questa situazione si presta alle indegne manovre degli speculatori che vendono a prezzi altissimi prodotti anche falsi o alterati ingannando coloro che non si possono rifornire in altro modo. Perciò richiamo l'attenzione su questo punto.

È per concludere io dico che, in un bilancio dove si è trovato modo di raddoppiare gli stanziamenti per la polizia — una polizia che viene usata esclusivamente in funzione antisindacale — si dovrebbe trovare anche il modo di aumentare gli stanziamenti per la sanità, di aumentare gli stanziamenti per il Commissariato dell'igiene e della sanità per

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

venire incontro ai bisogni dei lavoratori, dei cittadini in generale, per conservare e accrescere quel patrimonio di energie fisiche e di energie mentali che in fondo è l'unico patrimonio del nostro Paese. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Sui capitoli 225, 226 e 227 è iscritto a parlare l'onorevole Turnaturi. Ne ha facoltà.

TURNATURI. Mi sono iscritto per intervenire nella discussione dei capitoli 225, 226, 227 ritenendo inadeguate le somme stanziare per la lotta contro la tubercolosi. È un fatto scottante quello della lotta contro la tubercolosi. È un problema i cui riflessi umanitari e sociali sono talmente evidenti che mi ritengo dispensato dal sottolinearli.

Vorrei soltanto porre davanti al Parlamento e alla responsabilità del Governo la considerazione di alcune cifre perché il Governo, riflettendovi sopra, possa prendere adeguati provvedimenti.

La lotta antitubercolare, oggi, in Italia, viene condotta con vari mezzi: 1°) attraverso i dispensari antitubercolari che hanno la funzione di profilassi, di accertamento e cura ambulatoriale; 2°) attraverso gli istituti preventoriali per i bambini che sono predisposti alla malattia della tubercolosi; 3°) attraverso gli istituti di ricovero per tubercolotici.

Attualmente i dispensari antitubercolari esistenti in Italia sono 448, cioè uno su ogni 100.000 abitanti. Ne occorrerebbero almeno 900, cioè il doppio. Tenendo conto della situazione attuale, sarebbe necessaria, indilazionabile, la costruzione di altri 450 dispensari antitubercolari, con la relativa spesa di oltre 7 miliardi.

Quanto agli istituti preventoriali, abbiamo una disponibilità di 23 mila posti letto, mentre le attuali richieste assistenziali ci inducono a ritenere necessario almeno un posto e mezzo letto per ogni 1000 abitanti. Ma anche a voler limitare la spesa ad un posto letto per ogni 1000 abitanti, sarebbero necessari altri 23 mila posti letto, con la relativa spesa di 28 miliardi di lire.

Ma il problema più scottante è quello che riguarda il ricovero dei tubercolotici. Oggi, da cifre molto attendibili, in quanto la rilevazione degli stati di morbosità non è facile, la media degli ammalati di tubercolosi si aggira dalle 500 mila alle 600 mila unità, cifra molto alta, e direi quasi impressionante, perché purtroppo in questo campo l'Italia è uno dei Paesi europei che ha un privilegio molto triste!

Attualmente le disponibilità di posti letto, sia negli istituti di previdenza sociale, sia nelle cliniche normali, ammontano a circa 60 mila. Per soddisfare le più elementari esigenze sanitarie occorrerebbero altri 43 mila posti letto. Ma anche a voler ridurre questa cifra che è già minima, sarebbe necessario, almeno, portare l'attuale disponibilità al doppio del numero annuale dei morti per tubercolosi, che si aggira a 40 mila, quindi procedere alla creazione di altri 20 mila posti letto, la cui spesa relativa ammonterebbe a 24 miliardi.

Onorevoli colleghi, queste cifre, nella loro eloquenza, vi dicono che oggi il problema della tubercolosi non è affrontato con quella dovizia di mezzi che la morbosità e la facile diffusione del male richiederebbero. Noi non vogliamo con ciò fare un torto al Governo, perché sappiamo che molto è stato fatto in questo campo, né intendiamo muovere appunto alcuno all'ardua fatica dell'onorevole Ministro del tesoro, il quale nella sua politica finanziaria non è stato ispirato affatto da motivi di grettezza; ma noi riteniamo doveroso sollevare il problema, riteniamo doveroso invitare il Governo a meditare su queste cifre e a provvedere con urgenza. Sappiamo che vi sono richieste specifiche per attingere ai fondi E. R. P. per la costruzione di nuovi sanatori ed istituti preventoriali. Noi rivolgiamo quindi da questa tribuna un caldo appello al Governo perché studi sollecitamente le misure atte a combattere in maniera adeguata questo flagello che — per me — è il problema dei problemi dal punto di vista sanitario, perché la tubercolosi è la malattia che più facilmente insidia la vita dell'uomo e che più facilmente si presta alla propagazione del contagio; è la malattia che rende coloro che ne sono affetti perfino invisibili agli stessi familiari, per cui sono molti i casi di tubercolotici che preferiscono alle sofferenze di questa malattia la morte.

Chiedo pertanto al Governo che studi a fondo questo problema e prenda gli opportuni provvedimenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Ceravolo ha proposto il seguente emendamento:

« Al capitolo n. 226 del bilancio, alla variazione proposta: 2 miliardi in aumento, sostituire: 8 miliardi in aumento ».

Ha facoltà di svolgerlo.

CERAVOLO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, dopo le osservazioni che sono venute dall'onorevole Ministro nei suoi discorsi, io prendo la parola con un po' di titu-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

banza perché non vorrei che essa fosse intesa come appunto al Ministro del tesoro, che ha compilato il bilancio. Credo piuttosto che questa enorme fatica, così come è stata definita dall'onorevole Turnaturi, meriti veramente l'approvazione e consenso. Ma, in ogni caso, assolve a un mio dovere professionale e spero che le osservazioni che qui io porto servano perché, in un domani prossimo, possa essere davvero risolto il problema della lotta antitubercolare in Italia.

Chiedo che siano aumentati i fondi stanziati al capitolo 226 del bilancio perché attualmente sono assolutamente inefficienti per quanto siano stati aumentati di due miliardi. In Italia la lotta antitubercolare era stata compresa, era stata portata a buon punto, erano stati apprestati effettivamente una grande parte dei mezzi sanitari, tecnici e finanziari che servono per la lotta medesima, per potere controbattere questo male sociale che è male sociale perché è la somma di tutte le miserie, perché trae origine da tutti i disagi del popolo, perché è la fonte di così grandi tristezze.

La guerra ha aumentato (non è vero che non abbia aumentato) i casi di tubercolosi. Ad una patologia individuale aggravata risponde una patologia collettiva. Se la mortalità è aumentata noi dobbiamo riferire l'indice di mortalità all'indice di morbidità. E poi abbiamo la controprova: mentre prima rimanevano dei posti liberi in sanatorio, oggi nessun sanatorio d'Italia ha dei posti liberi. Quindi la morbidità in Italia è fortemente aumentata, però non sono aumentati i mezzi di difesa contro questo terribile male.

Io mi occuperò semplicemente del mezzo più importante, dell'elemento ricovero, l'elemento senza del quale tutti gli altri elementi scompaiono. Ed infatti cosa si può fare anche nel campo della profilassi se non si avesse la possibilità di ricoverare un ammalato portandolo lontano dal complesso familiare dove vi sono bambini, dove tutti i familiari rappresenteranno domani altre fonti di contagio? Per il ricovero provvede in Italia in parte l'Istituto nazionale di previdenza sociale.

Dico in parte perché sono pochi i settori di quei lavoratori che godono del beneficio della legge e quindi hanno assicurato il rischio contro la tubercolosi. Per altra parte vi sono i consorzi provinciali antitubercolari. Però in questo momento i Consorzi provinciali sono in pieno disagio finanziario e quindi non possono rispondere alle funzioni del loro istituto.

Questo ha inteso l'Alto Commissariato di sanità pubblica che il 29 marzo 1946 ha provveduto avendo l'Alto Commisario la tutela, il controllo, la coordinazione di tutti gli enti sanitari della Nazione; ha provveduto a che si risanasse il bilancio dei consorzi e, — questa è la cosa più importante su cui richiamo l'attenzione dei colleghi —, ha provveduto all'assunzione da parte dello Stato degli oneri costituiti dalle spese di ricovero in Istituti di cura degli infermi che non hanno diritto all'assistenza in regime assicurativo o a prestazioni da parte di altri enti o che per la loro condizione economica non siano in grado di provvedere al pagamento delle spese di degenza. A questo scopo — ed entro i limiti assegnati dal tesoro — verrà erogato ad ogni Consorzio un contributo annuo, da determinarsi per ciascuna provincia in relazione al numero degli infermi ricoverati e alla percentuale dei riconosciuti affetti da tubercolosi nelle visite.

Non torno sulle cifre menzionate dal collega Turnaturi; rifugio dalle statistiche, anche perché in questo caso esse sono paurose. Vi dico solamente che l'anno scorso l'Alto Commissariato ha già speso, contro ai 4 miliardi stanziati, 7 miliardi e 750 milioni di lire, oltre ad un miliardo e mezzo, che deve ancora dare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, il quale, per questo credito indisponibile per ora ha dovuto sospendere il ricovero degli ammalati dei Consorzi.

E allora perché non metterci di fronte alle necessità immediate? Perché non stanziare tutto quello che è necessario? Non statistiche, ma ci vogliono 12 miliardi, onorevole Ministro, per ricoverare i tubercolotici. Senza di questo noi dovremo sospendere la lotta antitubercolare con riflessi dannosi per l'avvenire. O si compie interamente o non si compie affatto. Purtroppo, signori, i mezzi di lotta contro la tubercolosi sono solamente mezzi finanziari. Anche i mezzi tecnici, se non trovano rispondenza nei mezzi finanziari, non possono essere completamente applicati. Che serve aumentare i sanatori o i dispensari? Quando noi dovessimo dire ad un ammalato: sei affetto da tubercolosi; e non potessimo ricoverarlo per mancanza di mezzi, noi non avremmo che portato l'angoscia nell'animo di questo ammalato.

Se è doveroso per un Governo provvedere al risanamento di un bilancio, credo sia anche doveroso, onorevole Ministro, provvedere a risolvere questo grave problema. Questo è problema sanitario della più grande importanza.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

Ieri ascoltavo il nobile appello dell'onorevole Migliori, che si riferiva all'aumento dello stanziamento per l'opera protezione maternità e infanzia. Egli voleva altresì che questi fanciulli fossero preservati dal contagio del male. Come tutto ciò può avvenire, se non con l'allontanamento delle fonti bacillifere da cui sono minacciati. L'onorevole Turnaturi invoca la costruzione di nuovi sanatori e di nuovi dispensari: sono con lui di accordo. Ma se oggi è doloroso per noi dover rifiutare gli infermi negli istituti di cura per mancanza di posti letto, sarebbe più umiliante e doloroso domani se si dovessero ricacciare gli ammalati per deficiente finanziamento delle rette di degenza. Io credo che tutto ciò non possa essere sfuggito all'intelletto e al cuore dell'onorevole Ministro. Penso che tutto ciò non possa esulare dalla coscienza di ciascuno di noi, a qualsiasi settore si appartenga. Se anche il mio emendamento non possa essere approvato, per ragioni finanziarie, io vorrei che almeno fosse raccolto questo grido di allarme, che oggi si leva dai banchi della Camera. Vorrei che dal Ministro ci venisse almeno l'assicurazione che in un prossimo domani, comunque e soprattutto, si penserà per giustizia sociale a questo compito, dettato dalla Costituzione, ma, più ancora dalla legge civile, dalla legge umana.

CAPUA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPUA. Desidero dire poche parole sull'argomento.

In linea di massima plaudo all'iniziativa di aumentare di due miliardi i fondi necessari per sovvenzionare la lotta contro questa terribile malattia che è la tubercolosi.

Però — e questa osservazione riguarda soprattutto l'Alto Commissario della Sanità, più che il Ministro del tesoro — in questo momento in Italia più che di deficienza di fondi, vi è deficienza di posti di ricovero: vi è infatti molta gente autorizzata dai consorzi ad essere ricoverata e che è costretta a girare affannosamente senza poter trovare ricovero. Direi che è quasi inutile aumentare i fondi se non si aumentano i posti-letto. Possiamo dare la possibilità di ricovero sulla carta, ma se non vi sono i posti letto si tratta di una affermazione puramente teorica. È questa una cosa da tener presente.

Colgo l'occasione, trattando di questo argomento, per richiamare l'attenzione su un'altra questione assai più importante: si parla di sei miliardi, ma io ho l'impressione che in Italia per la previdenza in genere si paghi molto più di sei miliardi. Desidero sottolineare in questo momento l'argomento,

perché penso che da numerosi anni si pagano fior di miliardi e da numerosi anni il popolo italiano non sa in che maniera questi ingenti fondi sono amministrati, ed in che maniera sono impiegati. Sarebbe opportuno trattare anche in Parlamento di questo argomento, perché il problema dell'assistenza non è un problema singolo della tubercolosi, o che si possa risolvere con sei miliardi, ma un problema complesso che impone uno sforzo assai maggiore e che potrebbe essere inquadrato in tutte quelle somme notevoli che il popolo italiano ed il contribuente italiano (sia il datore di lavoro che il lavoratore) pagano per l'assistenza in genere. Abbiamo decine e decine di miliardi che si pagano per l'assistenza e di cui non sappiamo l'impiego: ignoriamo come sono amministrati, dove vanno a finire. Abbiamo dei riferimenti *grosso modo*, ma senza alcun dato preciso.

Poiché non riprenderò la parola in seguito, vorrei ora richiamare l'attenzione del Ministro del tesoro su una questione che forse è già passata, ma che è importante: in Italia, oltre alla tubercolosi si prospetta un'altra gravissima malattia che sta diventando sociale per l'estensione che assume, ed è il cancro. Si tratta di un morbo gravissimo che ha bisogno della assistenza dello Stato, perché dai Paesi più avanzati ci si dimostra che esistono mezzi, quali la produzione e la creazione di grossi tipi di apparecchi molto costosi che trascendono le possibilità finanziarie e del singolo o di un solo istituto. Si tratta di apparecchi che non sono assolutamente alla portata di chi ha pochi mezzi: parlo anche degli istituti universitari, i quali dovrebbero al riguardo trovare sovvenzione e aiuto da parte dello Stato. In questo campo, onorevole Ministro del tesoro, si può dire che siamo all'ultimo gradino della scala sociale. In Italia abbiamo scarsissime possibilità e disponiamo di pochissime quantità di radium necessario per curare la malattia. È indispensabile incrementare questi mezzi di cura quanto più è possibile. Si tratta di spese che non sono trascendentali, che non raggiungono il miliardo, ma che si possono contenere in cifre molto minori. Teniamo soprattutto in considerazione che si tratta di una malattia così importante e diffusa. La richiesta è diretta non soltanto al Ministro del tesoro, ma anche all'Alto Commissario della Sanità il quale conosce, quanto me, la gravità del male. Noi lo vediamo qui combattuto con cifre molto esigue...

TOSI, *Relatore per la spesa*. Si tratta di 41 milioni!

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

CAPUA. Sono sempre pochi per le necessità. Se si pensa infatti che la spesa occorrente per un betatrone od un ciclotrone raggiunge i 40 milioni (si tratta di importanti apparecchi per la produzione delle sostanze radioattive, indispensabili per la cura di questa malattia) ci si convince facilmente che le cifre contenute nel bilancio sono insufficienti ed i colleghi se ne rendono conto.

Concludo associandomi alla necessità degli aiuti ai Consorzi antitubercolari; richiamo l'attenzione dell'Alto Commissariato sulla necessità immediata che hanno i Consorzi di questi posti letto perché non basta dare 2 miliardi... se i ricoveri resteranno una pura e semplice aspirazione senza attuazione pratica; ritengo che la previdenza, in questo campo, rientri in un problema molto più vasto e che sia opportuno approfondire questo problema della utilizzazione di quelle somme, che il popolo italiano paga e di cui non sa la destinazione, e non ne conosce l'amministrazione precisa. Affermo che il problema del cancro è in questo bilancio un po' trascurato. È necessario che l'Alto Commissariato per la Sanità e l'igiene faccia sentire alta la sua voce, per ottenere la possibilità di istituire anche in Italia quei centri di produzione di sostanze radioattive e quei sistemi di cura specializzati che in Italia assolutamente mancano.

VIOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIOLA. Mi associo ai colleghi che hanno chiesto l'aumento dei fondi per curare la tubercolosi, le cui vittime sono tanto paurosamente aumentate dopo l'ultima guerra.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

TOSI, *Relatore per la spesa*. Osservazioni concrete a questo capitolo non sono state fatte, ad eccezione di quella, che si è espressa in una cifra, dell'onorevole Ceravolo, ad ogni modo io penso di rispondere in termini generali alle osservazioni generali. Dicendo quindi che l'eccezione che il bilancio non tiene conto delle eventuali esigenze di una salute pubblica, posso far osservare che un tentativo di aumento di assegnazioni è pure avvenuto.

Sono circa 3 miliardi aggiunti all'esercizio dell'anno scorso per assistenza in vari casi di malattia e circa 2 miliardi e mezzo per una specifica opera di cui parlerò poi. Le osservazioni particolarmente si sono riferite a dei casi concreti di malattia che toccano naturalmente tutta la nazione. E, se non fossi un difensore di un bilancio, dovrei personalmente

associarmi al riesame delle impostazioni per l'assistenza sociale relativamente alla tubercolosi e al cancro. Io però dico che non basta riesaminare il problema della tubercolosi per i sei miliardi previsti in questo bilancio; variesaminato il problema come un fenomeno completamente sociale in rapporto a tutte le assicurazioni e a tutte le previdenze previste dal caso. Quindi propongo che le attuali impostazioni del bilancio siano mantenute, lasciando alla Camera di esaminare in altra sede tutto questo enorme problema. Il rimprovero formulato dall'onorevole Cucchi al Governo, di non aver tenuto conto dei nuovi obblighi previsti dalla Costituzione per la difesa della salute pubblica, non trova giustificazione. Nello stato di variazione delle spese, un tentativo in questo senso il Governo l'ha fatto, con un primo stanziamento di 2 miliardi e mezzo che mette a disposizione, in aggiunta ai precedenti fondi, dell'Opera maternità ed infanzia. È vero che sono cifre ancora relativamente piccole in confronto all'anelito col quale noi vorremmo lanciarci in quest'opera intensa e feconda, per un miglioramento della salute sociale. Ma il primo passo è stato fatto e tenuto conto che fra tre o quattro mesi al massimo avremo il prossimo bilancio di previsione normale per l'esercizio futuro, se ciascuno di noi approfitterà di questo tempo per discutere con gli organi competenti, il problema al prossimo bilancio potrà essere esaminato con cifre più imponenti, più rispondenti ai desideri nostri, ai bisogni della Nazione; perciò propongo che le previsioni siano conservate.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro del tesoro ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio*. Mi riservo di esprimere il parere del Governo in ordine alle cifre dopo che l'Alto Commissario per la sanità avrà risposto alle varie osservazioni.

PRESIDENTE. Sta bene. Ha facoltà di parlare l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

COTELLESA, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Io trovo che, in linea di massima, le osservazioni che sono state fatte dai colleghi riguardano problemi che sono già allo studio da parte dell'Alto Commissariato, il quale sta appunto studiando un piano sanitario, la cui esecuzione potrà avere il suo sviluppo attraverso il piano ERP ed attraverso i bilanci che saranno prossimamente portati alla Camera per il prossimo esercizio finanziario. Noi

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

abbiamo studiato tutti i problemi sanitari, e non ci siamo limitati solamente alla lotta antitubercolare, alla malaria, ai tumori, oltre al problema a cui ha accennato adesso l'onorevole Capua; l'Alto Commissariato sottoporrà quanto prima all'esame del Consiglio dei Ministri il piano sanitario per la soluzione di tutti i problemi più urgenti. Porterà inoltre nella discussione del piano E.R.P. un piano molto completo e documentato, perché l'Alto Commissariato possa occupare un posto preminente nella vita della Nazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro del tesoro.

PELLA, *Ministro del tesoro* e ad interim *del bilancio*. Mi associo alle considerazioni del Relatore e a quelle dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità. Il Governo non è insensibile alle esigenze prospettate dagli onorevoli colleghi. In particolare il problema della tubercolosi e quello del cancro non possono non essere posti in prima linea nelle preoccupazioni del Governo, in ordine alla politica di tutela della pubblica sanità; però vi sono delle esigenze (sono quelle esigenze che è inutile che ancora una volta io richiami; e non sia considerato un vano giuoco di parole, che in questo caso sarebbe oltre a tutto di cattivo gusto, quello che sto per dire) di cui il Governo non può non preoccuparsi, e cioè che vi può essere un'altra tubercolosi e un altro cancro che si possono aggiungere a quelli che noi vogliamo evitare, e questo può essere il cancro, la tubercolosi di tutto il nostro sistema monetario. Io vi prego di credere, e anzi vi prometto in questo momento, che il Governo nelle prime revisioni degli attuali stanziamenti, quando di qui ad alcuni mesi presenterà la cosiddetta legge di assestamento del bilancio, includerà, per quanto sarà possibile, quanto è stato oggi richiesto.

Quando questo vi dico, manifesto veramente un proposito che abbiamo fermo intendimento di mantenere fino al limite del possibile.

Per questo, mentre accetto a titolo di raccomandazione i suggerimenti proposti, prego di confermare gli stanziamenti nelle somme indicate negli stati di previsione e nelle successive note di variazione.

CUCCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCHI. Mi sembra di aver detto che la somma stanziata per la lotta contro la tubercolosi, in particolare, è insufficiente e proponevo che fosse raddoppiata.

La somma per il cancro è pure insufficiente e, anche se non l'ho detto prima, propongo ora che sia triplicata.

PRESIDENTE. Lei allude al capitolo 223?

CUCCHI. Sì, propongo la cifra di 120 milioni.

PRESIDENTE. Dobbiamo allora mettere ai voti la proposta dell'onorevole Cucchi relativa al capitolo 223.

CODACCI-PISANELLI. Chiedo di parlare per una pregiudiziale.

PRESIDENTE. Quale è la questione pregiudiziale che intende porre?

CODACCI-PISANELLI. Ritengo che non sia possibile proporre emendamenti in sede di legge sul bilancio: vorrei illustrare questo concetto.

PRESIDENTE. Onorevole Codacci-Pisanelli, la prassi costante è contro quello che ella desidererebbe sostenere, indubbiamente con eleganti e interessanti argomenti giuridici. Ma la prego di non insistere; se mai potrà farne questione in altra sede.

CODACCI-PISANELLI. Non insisto.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Cucchi di triplicare, portandolo a 120 milioni; lo stanziamento di cui il capitolo 223.

(Dopo prova e controprova, non è approvato).

CERAVOLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERAVOLO. Onorevole Presidente, date le assicurazioni fornite tanto dall'onorevole Ministro, quanto dall'Alto Commissario, non credo di dover insistere sull'emendamento da me proposto.

PRESIDENTE. Sta bene. Segue un altro emendamento dell'onorevole Cucchi inteso a portare a 500 milioni, lo stanziamento del capitolo 225.

Pongo in votazione questo emendamento.

(Dopo prova e controprova e votazione per divisione, non è approvato — Commenti all'estrema sinistra).

SPIAZZI. Abbiamo più cuore di voi altri! Ma qui è questione di bilancio. *(Commenti).*

PRESIDENTE. Segue un ultimo emendamento dell'onorevole Cucchi inteso a portare da 6 a 10 miliardi lo stanziamento del capitolo 226. Pongo in votazione questo emendamento.

(Non è approvato).

Si intendono così approvati i capitoli dal 198 al 243.

Si prosegue nella lettura dei capitoli.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

SULLO, *Segretario*, legge:

Alto Commissariato per la Sardegna. — Capitolo 244. Stipendio all'Alto Commissario, lire 840.000.

Capitolo 245. Indennità di carica all'Alto Commissario, lire 96.000.

Capitolo 246. Indennità di alloggio all'Alto Commissario, lire 24.000.

Capitolo 247. Indennità di comando al Prefetto nominato Segretario generale, lire 48.000.

Capitolo 248. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo delle Amministrazioni statali ed a quello di altri enti pubblici comandato a prestare servizio presso l'Alto Commissariato della Sardegna (*Spesa fissa*), lire 16.787.000.

Capitolo 249. Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo ed al personale salariato, lire 15.493.000.

Capitolo 250. Indennità di missione e rimborso spese di trasporto al personale, lire 2.500.000.

Capitolo 251. Indennità di trasferimento e rimborso spese di trasporto al personale, lire 500.000.

Capitolo 252. Premio giornaliero di presenza al personale (art. 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 1.900.000.

Capitolo 253. Compensi per lavoro straordinario al personale (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 2.500.000.

Capitolo 254. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi al personale in relazione a particolari esigenze di servizio (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 60.000.

Capitolo 255. Sussidi al personale in servizio, lire 150.000.

Capitolo 256. Spese per l'esercizio e la manutenzione di automezzi, lire 1.500.000.

Capitolo 257. Fitto di locali per gli uffici dell'Alto Commissariato e per l'alloggio dell'Alto Commissario — Arredamento e riscaldamento dell'alloggio dell'Alto Commissario e del Segretario generale, lire 1.000.000.

Capitolo 258. Spese di ufficio e di cancelleria — Spese per forniture e manutenzione di mobili per gli uffici dell'Alto Commissariato, lire 2.300.000.

Capitolo 259. Spese per l'acquisto e rilegatura di libri, riviste e periodici, lire 150.000.

Capitolo 260. Compensi ad estranei all'Amministrazione dello Stato per speciali prestazioni per la Consulta regionale, per le

commissioni, consigli e comitati tecnici, lire 100.000.

Capitolo 261. Trasporto e provviste di materiale vario per il funzionamento della Consulta regionale, per le commissioni, consigli e comitati tecnici, lire 100.000.

Capitolo 262. Gettoni di presenza ai membri della Giunta consultiva, lire 800.000.

Capitolo 263. Indennità, diarie e rimborso spese di viaggio ai componenti di commissioni e comitati, lire 250.000.

Capitolo 264. Fondo a disposizione dell'Alto Commissario per spese dipendenti da eccezionali avvenimenti — Spese di beneficenza e varie, lire 1.000.000.

Capitolo 264-bis. Spese inerenti al funzionamento della Commissione paritetica prevista dall'articolo 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, con la quale è stato adottato lo statuto speciale per la Sardegna, lire 3.000.000.

Capitolo 265. Spese per la corrispondenza postale, telegrafica e telefonica (*Spesa obbligatoria*), lire 1.000.000.

Debito vitalizio. Pensioni ordinarie, indennità ed assegni. — Capitolo 266. Pensioni ordinarie e assegni di caroviveri (*Spese fisse*), lire 422.100.000.

Capitolo 267. Pensioni ordinarie e assegni di caroviveri al personale del cessato regime (*Spese fisse*), lire 34.104.000.

Capitolo 268. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'articolo 11 del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 1.000.000.

Capitolo 269. Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte-valori (*Spesa obbligatoria*), lire 560.000.

Capitolo 270. Assegni di medaglie al valor militare diretti e di riversibilità concessi per fatti estranei alle guerre italo-turca ed europea ed alle operazioni in Africa orientale dal 16 gennaio 1935 in poi (*Spese fisse*), lire 560.000.

Spese generali dell'Amministrazione del Tesoro. *Servizi centrali del Tesoro.* — Capitolo 271. Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio — Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*), lire 372.000.000.

Capitolo 272. Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo (escluso quello a ferma temporanea) dell'Amministrazione

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

centrale (non compreso quello della ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie delle Intendenze), lire 380.000.000.

Capitolo 273. Indennità agli addetti ai Gabinetti, lire 3.200.000.

Capitolo 274. Indennità di missioni e rimborso spese di trasporto al personale addetto ai gabinetti, lire 2.000.000.

Capitolo 275. Indennità di licenziamento al personale non di ruolo, lire 6.400.000.

Capitolo 276. Premio giornaliero di presenza agli impiegati, ed agenti degli Uffici centrali dell'Amministrazione del tesoro ed al personale di altre Amministrazioni dello Stato in servizio presso l'Amministrazione stessa (art. 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 35.000.000.

Capitolo 277. Compensi per lavoro straordinario agli impiegati ed agenti degli Uffici centrali dell'Amministrazione del Tesoro ed al personale di altre Amministrazioni dello Stato per servizi e prestazioni rese nell'interesse dell'Amministrazione stessa (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 54.863.850.

Capitolo 278. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, agli impiegati ed agenti degli Uffici centrali dell'Amministrazione del Tesoro ed al personale di altre Amministrazioni dello Stato per servizi e prestazioni rese nell'interesse dell'Amministrazione stessa (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 6.500.000.

Capitolo 279. Spese per il normale funzionamento della biblioteca dei Ministeri delle finanze e del tesoro, lire 1.000.000.

Capitolo 280. Fitto di locali e di aree per l'Amministrazione centrale e provinciale del Tesoro e spese di riparazioni gravanti l'Amministrazione (*Spese fisse*), lire 11.000.000.

Capitolo 281. Spese per la Commissione di cui all'articolo 183, lettera d), del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70³ della legge sulle pensioni (art. 3 del decreto luogotenenziale 22 gennaio 1916, n. 81), lire 100.000.

Capitolo 282. Compensi ad estranei all'Amministrazione del Tesoro per incarichi e studi diversi nell'interesse dell'Amministrazione medesima, lire 335.000.

Capitolo 283. Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute all'interno nell'interesse dei servizi dell'Amministrazione centrale del Tesoro (escluse le missioni eseguite dal personale dipendente dalla Ragioneria Centrale dello Stato e dal personale

ispettivo del Tesoro appartenente al ruolo organico dell'Amministrazione centrale), lire 1.000.000.

Capitolo 284. Indennità di trasferimento e rimborso spese di trasporto al personale dell'Amministrazione centrale del Tesoro (escluso quello dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato) di nuova nomina o comunque proveniente da altra Amministrazione dello Stato collocato a riposo e alle famiglie degli impiegati morti in attività di servizio, lire 400.000.

Capitolo 285. Sussidi al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione del tesoro; centrale e provinciale, in attività di servizio, escluso quello dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato - Sussidi agli ex impiegati ed agenti dell'Amministrazione del tesoro e relative famiglie, lire 3.000.000.

Capitolo 286. Gettoni di presenza ai membri ed ai segretari delle Commissioni di esame nominate per l'espletamento di concorsi a pubblici impieghi, nonché ai membri ed ai segretari di altre Commissioni costituite presso l'Amministrazione del tesoro, lire 2.000.000.

Capitolo 287. Spese casuali, lire 500.000.

Ragioneria generale dello Stato e Ragionerie delle Intendenze di Finanza. — Capitolo 288. Personale dei ruoli di concetto e d'ordine della Ragioneria generale dello Stato nonché personale di ruolo distaccato ai sensi della legge 16 settembre 1940, n. 1450 - Stipendi ed assegni fissi - Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale assunto a ferma temporanea ai sensi dell'articolo 202 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (*Spese fisse*), lire 780.000.000.

Capitolo 289. Personale di ragioneria e d'ordine delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, personale assimilato ex regime austriaco ed ex Stato fiumano, addetto alle ragionerie delle Intendenze nonché personale di ruolo distaccato ai sensi della legge 16 settembre 1940, n. 1450 - Stipendi ed assegni fissi - Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale assunto a ferma temporanea ai sensi dell'articolo 202 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (*Spese fisse*), lire 620.000.000.

Capitolo 290. Retribuzione ed altri assegni fissi al personale non di ruolo (escluso quello a ferma temporanea) della Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie delle intendenze di finanza, degli Uffici dipendenti compresi gli Uffici di ragioneria dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche nonché al personale non di ruolo appartenente all'Amministrazione dell'Africa ita-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

liana distaccato presso detti uffici ai sensi della legge 16 settembre 1940, n. 1450, lire 477.000.000.

Capitolo 291. Indennità di licenziamento al personale non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, nonché degli Uffici dipendenti, compresi gli uffici di Ragioneria dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche, lire 2.000.000.

Capitolo 292. Premio giornaliero di presenza al personale della Ragioneria generale dello Stato ed Uffici dipendenti, e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, al personale di altre Amministrazioni in servizio presso le Ragionerie e gli Uffici medesimi ed a quello addetto ai servizi di liquidazione di guerra, nonché al personale di altre Amministrazioni dello Stato per servizi e prestazioni rese nell'interesse della Ragioneria generale dello Stato (art. 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 60.000.000.

Capitolo 293. Compensi per lavoro straordinario al personale della Ragioneria generale dello Stato ed Uffici dipendenti e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, al personale di altre Amministrazioni in servizio presso le Ragionerie e gli Uffici medesimi ed a quello addetto ai servizi di liquidazione di guerra, nonché al personale di altre Amministrazioni dello Stato per servizi e prestazioni rese nell'interesse della Ragioneria generale dello Stato (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 100.000.000.

Capitolo 294. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo appartenente alla Ragioneria generale dello Stato — Servizi Centrali e Ispettivi — ed alle Ragionerie delle Intendenze di finanza nonché al personale di altre Amministrazioni dello Stato per servizi e prestazioni rese nell'interesse della Ragioneria generale dello Stato (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 12.000.000.

Capitolo 295. Gettoni di presenza ai membri di Commissioni dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato, lire 4.000.000.

Capitolo 296. Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, lire 80.000.000.

Capitolo 297. Indennità di traferimento e rimborso spese di trasporto al personale dei

ruoli delle Ragionerie delle Intendenze di finanza ed a quello di nomina dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato; indennità per recarsi al domicilio eletto agli impiegati dei ruoli predetti collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio, lire 6.000.000.

Capitolo 298. Sussidi ad impiegati di ruolo e non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato ed Uffici dipendenti, delle Ragionerie delle Intendenze di finanza ed a quelli cessati dal servizio e loro famiglie, nonché al personale subalterno addetto ai servizi centrali dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato, lire 5.000.000.

Spese generali diverse. — Capitolo 299. Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero (*Spesa obbligatoria*), lire 6.000.000.

Capitolo 300. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 301. Spese per liti civili, risarcimenti ed altri accessori (*Spesa obbligatoria*), lire 50.000.

Spese per servizi speciali ed uffici esterni dell'Amministrazione del Tesoro. *Servizi del Tesoro.* — Capitolo 302. Personale degli Uffici provinciali del Tesoro e degli Uffici di gestione e di controllo della Zecca e della scuola dell'arte della medaglia — Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*), lire 900.000.000.

Capitolo 303. Retribuzioni ed altri assegni fissi ai giornalieri degli Uffici provinciali del Tesoro e della Cassa speciale per i biglietti a debito dello Stato, lire 290.000.000.

Capitolo 304. Premio giornaliero di presenza agli impiegati ed agenti degli Uffici provinciali e degli Uffici di gestione e di controllo dipendenti dalla Direzione generale del Tesoro ed agli impiegati ed agenti comandati o distaccati da altre Amministrazioni dello Stato (art. 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1947, n. 19), lire 48.000.000.

Capitolo 305. Compensi per lavoro straordinario agli impiegati ed agenti degli Uffici provinciali e degli Uffici di gestione e di controllo dipendenti dalla Direzione generale del Tesoro ed agli impiegati ed agenti comandati o distaccati da altre Amministrazioni dello Stato (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1947, n. 19), lire 55.000.000.

Capitolo 306. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a parti-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

colari esigenze di servizio agli impiegati ed agenti degli Uffici provinciali e degli Uffici di gestione e di controllo dipendenti dalla Direzione generale del Tesoro ed agli impiegati ed agenti comandati o distaccati da altre Amministrazioni dello Stato (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1947, n. 19), lire 15.000.000.

Capitolo 307. Mercedi e cottimi agli operai della Zecca; assicurazione all'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro; assicurazione contro la disoccupazione involontaria; spese sanitarie; assegni di malattia; contributo dello Stato da versarsi all'Istituto nazionale della previdenza sociale — Sussidi agli operai e loro superstiti — Indennità varie al personale destinato alla Zecca, lire 50.000.000.

Capitolo 308. Premio giornaliero di presenza agli operai della Zecca (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585), lire 2.600.000.

Capitolo 309. Compensi per lavoro straordinario agli operai della Zecca (regio decreto 24 dicembre 1942, n. 2114 e successive modificazioni e art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585), lire 1.200.000.

Capitolo 310. Assegni fissi per spese d'ufficio agli Uffici provinciali del Tesoro (*Spese fisse*), lire 15.000.000.

Capitolo 311. Spese varie inerenti al servizio informazioni, lire 1.000.000.

Capitolo 312. Indennità di missione e rimborso spese di trasporto al personale degli Uffici provinciali dipendenti dalla Direzione generale del Tesoro, lire 25.000.000.

Capitolo 313. Indennità di missione e rimborso spese di trasporto al personale ispettivo del Tesoro appartenente al ruolo organico dell'Amministrazione centrale addetto alla vigilanza governativa delle borse valori, lire 4.000.000.

Capitolo 314. Indennità di missione e rimborso spese di trasporto al personale ispettivo del Tesoro appartenente al ruolo organico dell'Amministrazione centrale per incarichi presso enti diversi dalle borse valori, lire 4.000.000.

Capitolo 315. Indennità di missione e spese varie per i servizi all'estero, lire 4.000.000.

Capitolo 316. Indennità per trasferimenti e per viaggi al luogo di eletto domicilio del personale degli Uffici provinciali dipendenti dalla Direzione generale del Tesoro, collocato a riposo e delle famiglie degli impiegati morti in attività di servizio, lire 2.000.000.

Capitolo 317. Spese di funzionamento (escluse quelle di personale) di consigli commissioni e comitati, lire 500.000.

Capitolo 318. Gettoni di presenza, diarie e rimborso spese di viaggio ai membri di consigli, commissioni e comitati, lire 250.000.

Capitolo 319. Spese per abbonamenti ad agenzie d'informazioni giornalistiche italiane ed estere e per l'acquisto di pubblicazioni, riviste e giornali italiani ed esteri, lire 400.000.

Capitolo 320. Spese per il ricevimento di missioni e personalità estere, lire 200.000.

Capitolo 321. Somma occorrente per il pagamento delle semestralità sui mutui ipotecari concessi per restaurare la proprietà immobiliare situata nelle regioni delle Venezie danneggiate dalla guerra (decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426 e regio decreto-legge 3 giugno 1920, n. 861), lire 80.000.

Capitolo 322. Spese riservate a disposizione della Direzione generale del Tesoro, lire 18.000.

Capitolo 323. Aggio ed altre spese per l'accertamento e la riscossione delle entrate del Tesoro (*Spesa d'ordine*), lire 180.000.

Capitolo 324. Differenze di cambio, commissioni e spese sui pagamenti di debito pubblico all'estero, lire 67.500.000.

Capitolo 325. Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero (*Spesa obbligatoria*). Lire 2.000.000

Capitolo 326. Spese per i servizi del Tesoro, per trasporto fondi di tesoreria, acquisto di casseforti, armadi di sicurezza e recipienti per la conservazione di valori; per il funzionamento della Cassa speciale per i biglietti a debito dello Stato presso la Tesoreria centrale; per l'abbruciamento dei biglietti di Stato; per la Commissione tecnica di cui all'articolo 15 del regolamento approvato col regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393; per il servizio di vigilanza; per la repressione del falso nummario; rimborsi e compensi al personale della pubblica sicurezza; spese telegrafiche per il servizio di Tesoreria provinciale, lire 5.000.000.

Capitolo 327. Spese per l'allestimento dei buoni ordinari del Tesoro — Spese per il trasporto dei pieghi-valori contenenti i buoni del Tesoro ordinari e per scorte degli agenti di pubblica sicurezza, lire 30.000.000.

Capitolo 328. Compensi agli uffici postali, all'Istituto di emissione ed alle Aziende di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

credito per il collocamento di buoni del tesoro, lire 200.000.000.

Capitolo 329. Compenso alla Banca d'Italia per il servizio di Tesoreria provinciale e coloniale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 441), lire 900.000.000.

Capitolo 330. Spese generali di esercizio della Zecca — Acquisti di macchine e di materie prime per le lavorazioni affidate alla Zecca — Riparazione e manutenzione dei locali — Premi e compensi per modelli di nuovi tipi di monete e di altre valute dello Stato, nonché di medaglie — Spese per la commissione artistico - tecnico - valutaria, lire 50.000.000.

Capitolo 331. Scuola dell'arte della medaglia — Spese per il funzionamento della Scuola e per le Commissioni istituite per concorsi relativi all'arte della monetazione e della medaglia, lire 200.000.

Capitolo 332. Spese di scorta, assicurazione e varie per la spedizione dei titoli di debito pubblico, lire 700.000.

Capitolo 333. Gettoni di presenza ai membri ed ai segretari delle Commissioni istituite presso la Direzione generale del debito pubblico, lire 1.300.000.

Capitolo 334. Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (legge 3 marzo 1904, n. 67 e 19 giugno 1913, n. 641) (*Spesa d'ordine*), lire 400.000.

Capitolo 335. Somma da versare alla Cassa di colleganza fra gli ingegneri dell'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in ragione del 60 per cento del provento dei diritti di cui all'articolo 108 del testo unico delle leggi per la tutela delle strade e la circolazione approvato col regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 (*Spesa d'ordine*), lire 90.000.000.

Capitolo 336. Somma corrispondente al quaranta per cento delle pene pecuniarie inflitte per infrazioni valutarie ai sensi del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, spettante agli scopritori delle infrazioni medesime, al Fondo massa del Corpo od alla Cassa di previdenza od al Fondo di quiescenza del personale dell'amministrazione cui appartiene lo scopritore (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1511) (*Spesa d'ordine per memoria*).

Capitolo 337. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato

e rimborso ad Amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti o prima di dette condanne o per debiti accertati, in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio — Rimborso di somme riscosse in eccedenza da comuni, provincie od enti morali, in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di istituzione governativa o convertite in governative (art. 17 del regolamento approvato con regio decreto 15 settembre 1937, n. 652) (*Spesa d'ordine*), lire 100.000.000.

Servizi del Provveditorato per tutte le amministrazioni. — Capitolo 338. Spese di ufficio, di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, trasporti e facchinaggio, fornitura e manutenzione di macchine, di mobili e suppellettili, di macchine da scrivere e calcolatrici e materiali speciali, rilegature e diverse; spese per stampati e pubblicazioni speciali e per trasporto degli stampati e bollettari del lotto, lire 675.100.000.

Capitolo 339. Spese per forniture di carta bianca e da lettere, degli stampati e delle pubblicazioni, compresi i bollettini per le società per azioni, per la proprietà intellettuale ed i brevetti industriali delle carte rappresentative di valori e di tutte le altre specie di carte e cartoncini, dei cartoni, materiale di legatoria, rilegature, riproduzioni e simili, da corrispondere all'Istituto Poligrafico dello Stato e spese per i locali di sicurezza del Tesoro e per gli uffici dell'Ispettorato del Provveditorato e per la delegazione della Corte dei conti presso l'officina carte-valori, lire 2.010.000.000.

Capitolo 340. Spese per la fabbricazione, il trasporto la scorta e la consegna dei biglietti di Stato (regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874), lire 7.000.000.

Capitolo 341. Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo assunto per i lavori inerenti alla fabbricazione dei biglietti di Stato ed al personale salariato in servizio di visita alla Sezione staccata dell'Ispettorato Carte-valori presso le Cartiere Miliani in Fabriano, lire 8.000.000.

Capitolo 342. Rimborso all'Istituto Poligrafico dello Stato delle spese sostenute per la gestione del Magazzino del Provveditorato generale dello Stato in Roma adibito al servizio di stampati, lire 23.000.000.

Capitolo 343. Spese di gestione del magazzino del Provveditorato generale dello Stato in via XX Settembre in Roma, lire 1.500.000.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

Capitolo 344. Salari e paghe al personale adibito al magazzino del Provveditorato generale dello Stato di via XX Settembre in Roma, lire 46.000.000.

Capitolo 345. Premio giornaliero di presenza al personale adibito al magazzino del Provveditorato generale dello Stato in via XX Settembre in Roma (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585), lire 2.000.000.

Capitolo 346. Compensi per lavoro straordinario al personale adibito al magazzino del Provveditorato generale dello Stato di via XX Settembre in Roma (regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114 e successive modificazioni e articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585), lire 800.000.

Capitolo 347. Indennità di missione e rimborso spese di trasporto al personale per missioni ed ispezioni riguardanti servizi dipendenti dal Provveditorato generale dello Stato, lire 2.000.000.

Capitolo 348. Spese per le automobili di rappresentanza e per quelle adibite ai servizi del Provveditorato generale dello Stato — Affitto di locali, lire 20.000.000.

Capitolo 349. Spese inerenti alla fornitura delle uniformi al personale subalterno (articolo 117 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960), lire 60.000.000.

Servizio delle valute. — Capitolo 350. Spese per la Commissione per le infrazioni valutarie (regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794 e legge 9 gennaio 1939, n. 380), lire 300.000.

Capitolo 351. Contributo annuo all'Ufficio italiano dei cambi per lo espletamento delle funzioni di vigilanza e di controllo in materia valutaria, affidategli col regio decreto legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380 (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 154), lire 160.000.000.

Fondi di riserva. — Capitolo 352. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato), lire 900.000.000.

Capitolo 353. Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato), lire 500.000.000.

Fondi speciali. — Capitolo 354. Fondo corrispondente all'importo delle ritenute erariali sulle competenze di qualsiasi natura corrisposte al personale statale, da contabilizzare secondo le modalità che saranno

stabilite a norma dell'articolo 18, 3° comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, lire 9.430.000.000.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Oneri generali dello Stato. — *Contributi, concorsi, rimborsi, sussidi e assegnazioni varie.* — Capitolo 355. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenza nel saggio d'interessi sui mutui concessi ai Comuni e Provincie e per contributo dello Stato nel pagamento delle annualità (*Spesa obbligatoria*), lire 31.933.000.

Capitolo 356. Rimborso alle Amministrazioni provinciali delle spese di ospedalità sostenute per il ricovero nei manicomi di militari colpiti da infermità mentali provocate da cause di servizio dipendenti dalla guerra (decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157) (*Spesa obbligatoria*), lire 130.000.000.

Capitolo 357. Somministrazione all'Unione italiana di riassicurazione per la gestione statale dei rischi marittimi in navigazione (regio decreto-legge 22 novembre 1939, numero 1939, convertito, con modificazioni, nella legge 6 maggio 1940, n. 725 e legge 3 aprile 1941, n. 499), lire 300.000.000.

Capitolo 357-bis. Concorso dello Stato nel finanziamento di imprese marittime, lire 296.694.100.

Capitolo 358. Spese per la beneficenza romana (*Spesa obbligatoria*), lire 1.356.354.000

Capitolo 359. — Concorso dello Stato nella spesa per il piano regolatore di Roma (legge 29 marzo 1940, n. 214 - 10^a delle tredici rate), lire 54.500.000.

Capitolo 360. Somme da corrispondere all'Istituto della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 10, primo comma, del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, per il pagamento a carico dello Stato degli interessi sui mutui concessi alle Provincie per l'esercizio dei prestiti familiari e del compenso dovuto per la gestione del servizio relativo ai prestiti medesimi, lire 5.000.000.

Capitolo 361. Contributo dello Stato a favore della Cassa depositi e prestiti a titolo di concorso negli oneri derivanti dal prestito di lire 70.000.000 concesso dalla stessa all'Ente autonomo Volturmo (decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 98) (4^a delle cinque annualità), lire 3.401.400.

Capitolo 362. Contributo dello Stato a favore del comune di Vicenza, a titolo di concorso negli oneri derivanti dai prestiti

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

contratti durante la guerra 1915-18 (art. 3 della legge 30 novembre 1939, n. 1860 — ultima delle dieci rate), lire 150.000.

Capitolo 363. Contributi, concorsi e sussidi vari dovuti per legge (*Spesa obbligatoria*), lire 125.281.000.

Contributi e Concorsi in dipendenza di pubbliche calamità. — Capitolo 364. Contributo dello Stato per le costruzioni e riparazioni di edifici distrutti o danneggiati da terremoti per mezzo delle speciali obbligazioni create dal regio decreto legislativo 27 settembre 1923, n. 2309, lire 500.000.

Capitolo 365. Concorso dello Stato nel pagamento delle annualità d'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e da altri istituti a Province e Comuni, anche nell'interesse degli istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati da pubbliche calamità. (*Spesa obbligatoria*), lire 7.372.000.

Capitolo 366. Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui ipotecari contratti da privati e da Istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione, per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate da pubbliche calamità (*Spesa obbligatoria*), lire 15.000.000

Capitolo 367. Contributi nelle operazioni di prestito a favore dei danneggiati da alluvioni, frane ed eruzioni (articoli 7 ed 8 della legge 7 luglio 1901, n. 344; art. 8 della legge 3 luglio 1902, n. 298; articoli 10 e 11 della legge 8 luglio 1903, n. 311, decreto-legge luogotenenziale 16 settembre 1915, n. 1406, convertito nella legge 17 febbraio 1918, n. 320; legge 2 giugno 1927, n. 979 e regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2497, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3196) (*Spesa obbligatoria*), lire 139.000.

Capitolo 368. Contributi diretti dello Stato a favore degli Istituti cessionari della soppressa Unione edilizia o dei proprietari che abbiano costruito, ricostruito o riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati da terremoti (*Spesa obbligatoria*), lire 8.500.000.

Spesa per la concessione delle polizze ai combattenti. — Capitolo 369. Somministrazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni per il servizio delle polizze ex combattenti della guerra 1915-18 (decreti luogotenenziali 10 dicembre 1917, n. 1970 e 7 marzo 1918, n. 374), lire 1.000.000.000.

Spese diverse. — Capitolo 370. Interessi compresi nelle annualità di ammortamento

dovute alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni fatte al tesoro in dipendenza dei mutui concessi ai comuni di Melfi, Potenza e Matera ai termini del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 592 (15^a delle 50 annualità), lire 485.100.

Capitolo 371. Interessi compresi nelle annualità da corrispondersi al Banco di Napoli in ammortamento dell'anticipazione di lire 29.000.000 per il completamento a cura e a carico dello Stato dei lavori di costruzione e arredamento del nuovo Ospedale dello Scudillo nella città di Napoli (art. 2 del regio decreto-legge 23 dicembre 1937, n. 2573; convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 435, 9^a delle 15 annualità), lire 600.600.

Capitolo 372. Interessi compresi nelle rate di estinzione dei prestiti obbligazionari 6 e 6,50 per cento emessi dalla Società anonima nazionale Cogne (Convenzione 11 settembre 1935, approvata e resa esecutiva col decreto ministeriale 11 settembre 1935 e regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1205, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 68), lire 5.892.400.

Capitolo 373. Interessi compresi nell'annualità da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento delle somministrazioni di fondi fatte al Tesoro per anticipazioni alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1824, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, lire 687.400.

Capitolo 374. Interessi da corrispondere alla Banca nazionale del lavoro sulle somme anticipate alle imprese minerarie sarde (art. 36 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417), lire 25.000.000.

Capitolo 375. Interessi sui finanziamenti disposti, per conto e nell'interesse dello Stato, dall'Istituto mobiliare italiano e dal Consorzio per sovvenzioni su valori industriali a favore dell'Ente nazionale per le Tre Venezie (art. 14 della legge 27 novembre 1939, n. 1780), lire 6.800.400.

Capitolo 375-bis. Interessi sulle quote di sottoscrizione al prestito « Buoni del tesoro novennali 5 per cento, 1950 » non coperti dai rispettivi titoli, lire 95.840.

Capitolo 376. Somma da corrispondere all'Istituto mobiliare italiano in dipendenza dell'emissione delle obbligazioni speciali di cui al regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1480), lire 1.000.000.

Capitolo 376-bis. Somma occorrente per il regolamento finanziario delle forniture di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

materiale bellico effettuate da ditte italiane al Governo rumeno (convenzione 18 gennaio 1943, approvata con decreto del Ministro delle finanze in data 23 gennaio 1943), lire 2.200.000.

Capitolo 377. Somma da rimborsare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per le spese relative alla fabbricazione, alla consegna ed alla posa delle campane requisite per esigenze belliche (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1946, n. 429, 3^a delle 5 rate), lire 200.000.000.

Capitolo 378. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sulle anticipazioni da concedersi, da parte degli Istituti di credito di diritto pubblico e di enti di diritto pubblico esercenti il credito mobiliare, ad imprese industriali interessanti il riassetto economico della Nazione, lire 777.000.000.

PRESIDENTE. Sul capitolo 378 è iscritto a parlare l'onorevole Cavallari. Ne ha facoltà.

CAVALLARI. Onorevoli colleghi, nelle parole da me pronunziate in occasione della discussione generale sopra il bilancio del Ministero del tesoro feci cenno agli stanziamenti predisposti ai capitoli 378, 516 e 517 nella parte che riguarda le spese del predetto Ministero. Questi capitoli riguardano più precisamente il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi per somme stanziare a favore delle industrie, e più precisamente il capitolo 378 parla delle sovvenzioni per industrie interessanti il riassetto economico della Nazione, mentre i capitoli 516 e 517 riguardano i fondi per finanziamenti alle industrie meccaniche e la anticipazione per la costituzione di fondi di garanzia.

Orbene, io richiamai allora l'attenzione della Camera sopra il fatto che i predetti stanziamenti hanno un duplice valore, valore che attiene alla loro entità in quanto qui si parla di miliardi e di centinaia di milioni, e valore che attiene alla loro importanza agli effetti della ricostruzione economica del nostro Paese. Noi non siamo per principio contrari a tali stanziamenti in quanto riconosciamo che dato il periodo che il nostro Paese ha attraversato, date le condizioni che sull'attuale mercato internazionale esistono per determinate industrie, dato il complesso travaglio di queste industrie durante tutti questi anni per ragioni a tutti voi ben note, è in certi casi necessario e indispensabile l'intervento dello Stato. Io so, come voi tutti sapete, che talvolta anche le organizzazioni sindacali si sono interessate per la loro conces-

sione laddove esse intravedevano in questi stanziamenti un avvio effettivo alla ricostruzione del nostro Paese e un miglioramento delle condizioni di determinati settori della classe lavoratrice.

Non dobbiamo però dimenticare che le richieste per questi finanziamenti sono molte e che quindi, da parte del Governo, si impone tutto un vaglio fra una richiesta e l'altra; s'impone, cioè, un esame delicatissimo per vedere quali industrie sono quelle che interessano il riassetto del nostro Paese e quali invece non interessano questo riassetto, quali industrie sono in condizioni di avere effettivamente bisogno del concorso dello Stato — in quanto in tali condizioni versino non per colpa loro ma perché così ridotte dallo stato di guerra — e quali industrie invece ricorrano a queste forme di finanziamento per scopi assai meno chiari.

Qui vi è tutto un vaglio che occorre compiere e che, secondo noi, acquista un carattere di particolare importanza alla luce anche di quelle chiacchiere e di quei commenti che indubbiamente nel Paese non sono mancati e che trovano la loro origine principale, secondo noi, nel fatto che questa opera di valutazione non è stata compiuta in modo tale che potesse essere controllata da chi lo desiderasse, ma invece è stata compiuta nel chiuso di un Ministero, ad opera di una commissione che si sapeva funzionare ma che non si sapeva nemmeno con precisione come fosse composta e quale fosse il suo operato.

Per tutte queste ragioni, e per altre di carattere talmente evidente che penso non sia opportuno che vengano qui, da me, in questo momento, illustrate a voi, io ritengo che dovrebbe rispondere ad una esigenza sentita da tutti i settori della Camera, quella di poter dare al Parlamento il modo di controllare la maniera con cui vengono elargite queste sovvenzioni, i criteri di valutazione con i quali queste sovvenzioni vengono concesse.

Onde chiarire quanto ho eposto prendiamo ad esempio il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 8 settembre 1947, n. 889, che riguarda la costituzione di un fondo per i finanziamenti all'industria meccanica, fondo per complessivi 5 miliardi di lire.

Ebbene all'articolo 7 di questo decreto noi leggiamo che le operazioni e tutte le condizioni relative sono deliberate da un comitato di sette membri.

Quindi, questo comitato di sette membri ha poteri quanto mai vasti, poteri quanto

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

mai importanti. Questo comitato — il quale, se non erro, dovrebbe compiere l'esame a cui prima accennavo, di valutazione dello stato finanziario, economico e ricostruttivo — è composto: del presidente e di due membri nominati fra persone estranee all'amministrazione dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; di altri quattro membri che sono: il ragioniere generale dello Stato, il direttore generale del tesoro, il direttore generale dell'industria e il direttore generale delle valute.

Questa in sostanza è la commissione che giostra questi cinque miliardi che riguardano solo la voce attinente al fondo per il finanziamento dell'industria meccanica.

Ora, io credo che non si richieda troppo da parte del Parlamento se si pretende di poter dire una parola su questi finanziamenti, anche perché questo servirebbe in un certo senso a sgravare la responsabilità di questa commissione e servirebbe a chiarire quelle voci che nel Paese sono sorte intorno a tali operazioni.

Io ritengo perciò opportuno di proporre alla Camera questo ordine del giorno:

« La Camera, considerando il valore che dal punto di vista della ricostruzione nazionale e dal punto di vista finanziario rivestono le somme previste ai capitoli 378, 516 e 517 del bilancio del Ministero del tesoro, invita il Governo a sottoporre al Parlamento l'approvazione delle varie anticipazioni da concedersi ai sensi dei capitoli predetti ».

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Relatore ad esprimere il parere della Commissione.

TOSI, *Relatore per la spesa*. Sui tre capitoli presi in esame dall'onorevole collega dovrei fare queste osservazioni: il 378 praticamente deriva dal decreto n. 367 del 1944, il quale prevedeva che lo Stato potesse dare delle garanzie su eventuali anticipazioni che istituti di credito avessero fatto alle imprese; e lo stesso provvedimento diceva che, oltre alla garanzia, lo Stato poteva concorrere nel pagamento degli interessi.

Allora, il capitolo 378 prevede esattamente il 3 per cento di interessi su una somma di 25 miliardi autorizzati, con successive modifiche, dal provvedimento originale, più il 3 per cento su 900 milioni particolarmente destinati alla Sardegna ed alla Sicilia.

I capitoli 516 e 517 originano invece da altro provvedimento, cioè dalla famosalegge — approvata da noi — per il finanziamento delle industrie meccaniche, la quale legge prevedeva una somma originaria per il primo

periodo e una somma fissa per gli anni successivi. L'iscrizione quindi non è che una cifra relativa a quel provvedimento per gli anni di competenza.

Fatte queste osservazioni non rimane che proporre all'Assemblea l'approvazione delle appostazioni, in quanto sono il risultato meccanico di questa operazione.

Passiamo all'ordine del giorno dell'onorevole Cavallari. Esso propone all'Assemblea di chiedere al Governo l'esame dei bilanci e delle situazioni di finanziamento che questi specifici istituti vanno facendo. Mi pare che non possiamo accettarlo. Non lo possiamo accettare non per il contenuto in sé e per sé, in quanto l'onorevole Ministro ha detto l'altro giorno che tutte le contabilità speciali e tutte le aziende autonome e tutte le attività di interesse preminente per la Nazione dovranno portare il loro bilancio alla Camera, ma perché nel caso specifico occorrerebbe prima mutare la legge che crea e regola l'Istituto finanziatore e disporre che una funzione esclusivamente bancaria debba finire davanti al Parlamento onde discutere, caso per caso, se un finanziamento è giusto o meno giusto, se un finanziamento è più opportuno o meno opportuno. Mi pare significhi trasformare l'Assemblea legislativa in un Comitato di sconto o di fido di una qualsiasi banca del nostro Paese, distraendo l'Assemblea stessa dal suo vero ed alto compito, che è legislativo e non esecutivo.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario per il tesoro ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per la parte puramente tecnica risponderà in sede di bilancio dell'industria il Ministro dell'industria.

Per quello che riguarda il dicastero del tesoro non possiamo che associarci a quello che ha detto il Relatore, anche per una ragione molto semplice: che il bilancio preventivo è una autorizzazione al Governo a gestire soltanto determinate somme. Quello che l'ordine del giorno chiede può benissimo essere veduto, essere controllato in sede di consuntivo.

Per questa ragione il Governo non può che associarsi a ciò che ha detto l'onorevole Relatore, e non accetta l'ordine del giorno dell'onorevole Cavallari.

CAVALLARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARI. Replico molto brevemente, onorevoli colleghi, per dire che non mi hanno eccessivamente impressionato le osservazioni

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

che ha fatto il Presidente della Commissione e che ha fatto il rappresentante del Governo.

Siamo d'accordo che il mio ordine del giorno non riguarda affatto la somma stanziata, in quanto al momento presente non faccio questione di somma, bensì faccio questione di controllo sull'impiego di queste somme stanziate.

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Che avviene in sede di consuntivo.

CAVALLARI. Rispondendo a quanto ha detto il Presidente della Commissione, dico che non sono affatto d'accordo che in certo senso, aderendo alla mia richiesta, si venga a degradare la Camera al ruolo di un comitato di sconto: non è, infatti, onorevole Tosi, una operazione bancaria quella che si chiede venga compiuta dal Parlamento. Ella sa quanto me, meglio di me, che l'operazione alla quale ci riferiamo attualmente è tale da investire notevoli interessi ed avere notevolissime ripercussioni sulla ricostruzione del nostro Paese ed è tale da importare un giudizio che esula da quelle che sono le competenze dei bancari per entrare invece nel campo riservato a competenze di carattere industriale, economico e anche politico.

TOSI, *Relatore per la spesa*. Politico, sì.

CAVALLARI. Per questa ragione non posso essere d'accordo con lei, onorevole Tosi, sulla definizione di operazione bancaria, ma credo che, in fondo, lei sia d'accordo con me che questa è una operazione bancaria, finanziaria, economica ed anche politica.

Per quanto riguarda la risposta dell'onorevole Sottosegretario al tesoro, penso che non possa essere sufficiente il consuntivo, perché sarebbe in un certo senso come dire: voi chiudete la stalla quando i buoi sono scappati.

Noi invece vogliamo poter dire se il Parlamento è d'accordo nella erogazione di queste somme, che in fondo non costituiscono dei semi di zucca, ma dei miliardi, se è d'accordo sopra il collocamento di quella determinata somma a quella determinata industria. Non solamente vogliamo vedere quanto è stato dato da parte della famosa Commissione a questa o quella industria, perché quando queste somme sono state stanziate è evidente che ogni commento non può avere il potere di correggere errori commessi eventualmente da parte di quella Commissione, ma vogliamo entrare nel minuto dei singoli stanziamenti.

Per queste ragioni non posso accettare le affermazioni fatte dal Governo e dalla

Commissione e dichiaro che mantengo l'ordine del giorno da me proposto.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Cavallari mantiene il suo ordine del giorno, lo pongo in votazione, dandone nuovamente lettura:

« La Camera, considerando il valore che dal punto di vista della ricostruzione nazionale e dal punto di vista finanziario rivestono le somme previste ai numeri 378,516 e 517 della spesa del Ministero del tesoro, invita il Governo a sottoporre al Parlamento l'approvazione delle varie anticipazioni da concedersi ai sensi dei numeri predetti »

(*Non è approvato*).

Si continui la lettura dei capitoli.

SULLO, *Segretario*, legge:

Capitolo 379. Somma occorrente per il pagamento degli oneri facenti carico al Governo italiano per la restituzione dei beni appartenenti ai cittadini delle Nazioni Unite (decreti legislativi luogotenenziali 1° febbraio 1945, n. 36 e 26 marzo 1946, n. 140, resi applicabili col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 1946), lire 2.000.000.000.

Capitolo 379-bis. Somma da corrispondere al Governo egiziano per il risarcimento di danni subiti dall'Egitto per effetto delle operazioni militari svoltesi sul suo territorio e per il dissequestro dei beni italiani in quel Paese (decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 227) (2° delle cinque quote di lire egiziane 500.000), lire 1.300.000.000.

Capitolo 379-ter. Somma da rimborsare all'Istituto italiano dei cambi per differenza di cambio dipendente dall'acquisto di corone svedesi versate alla Svezia in relazione al credito concesso da quel Governo a quello italiano in base agli accordi stipulati a Roma il 24 novembre 1945 (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 settembre 1947, n. 1655), lire 5.845.100.

Capitolo 380. Contributo dello Stato nel pagamento degli interessi dovuti ad enti o istituti di diritto pubblico esercenti il credito navale e peschereccio, sui finanziamenti concessi per le operazioni relative al recupero o alla rimessa in efficienza di navi o galleggianti sinistrati ovvero ai proprietari che provvedono direttamente con i propri fondi alle operazioni predette (articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686), lire 105.000.000.

Capitolo 381. Rimborso alla Società anonima nazionale « Cogne » delle spese inerenti al servizio dei prestiti obbligazionari emessi dalla Società medesima (convenzione 11 settembre 1935, approvata e resa esecutiva con decreto ministeriale 11 settembre 1935 e regio

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1205, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 68), lire 850.000.

Capitolo 381-bis. Somma occorrente per la concessione all'Azienda generale italiana petroli di contributi per far fronte a maggiori oneri salariali — Seconda delle due rate (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 325) lire 245.000.000.

Capitolo 382. Assegnazione al Provveditorato al porto di Venezia in relazione al provento della tassa di tonnellaggio sulle merci imbarcate o sbarcate nel porto medesimo per il finanziamento della costruzione di due capannoni e delle relative opere di arredamento sul molo ex carboni del bacino commerciale di Marittima (art. 2 del regio decreto-legge 8 dicembre 1938, n. 2073, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 — 11^a delle venticinque annualità), lire 52.881.000.

Capitolo 383. Assegnazione al comune di Livorno in relazione al provento delle tasse di tonnellaggio sulle merci imbarcate e sbarcate in quel porto (art. 2 del regio decreto-legge 16 luglio 1936, n. 1619, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 136, 13^a delle venticinque rate), lire 1.000.000.

Capitolo 384. Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della quota di lire 40 milioni, e relativi interessi, assunta a carico dello Stato, sull'importo capitale complessivo dei mutui concessi alle Amministrazioni provinciali e comunali, ed ai Consorzi appartenenti alle due provincie di Belluno ed Udine, in dipendenza dei regi decreti-legge 28 novembre 1919, n. 2405, 25 aprile 1920, n. 572, 8 giugno 1920, n. 864 e 3 aprile 1921, n. 571, convertiti nella legge 25 giugno 1926, n. 1262 e rimborso alla Cassa stessa del 40 per cento del capitale vigente al 31 dicembre 1925 sui mutui medesimi e su quelli analoghi concessi ai Comuni delle provincie di Treviso, Venezia e Vicenza invasi o sgombrati durante la guerra (regi decreti-legge 6 ottobre 1921, n. 1246, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e 14 maggio 1926, n. 887, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 906), lire 3.150.000.

Capitolo 385. Somma occorrente per il pagamento del canone a *forfait* di franchi oro 6.000.000, di cui all'articolo 29 dell'Accordo 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato col regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1867 e del canone di franchi oro 954.049,64 oltre la quota di spese di amministrazione della ex Südbahn, di franchi oro 269.780 e la quota per servizio di interessi e d'ammortamento di franchi oro 12.500 di

cui all'articolo 9, numeri 2, 3 e 4 dell'accordo di Brioni del 10 agosto 1942, per la nuova sistemazione della Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (ex Südbahn), approvato con la legge 24 dicembre 1942, n. 1818, lire 52.881.000.

Capitolo 386. Somma occorrente per il pagamento del contributo annuo di due franchi oro per ogni tonnellata di merce in transito al porto di Trieste, in eccedenza a 650.000 tonnellate annue ai termini degli articoli 15 (nn. 15 e 16) e 39, (n. 5), dell'Accordo 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato con regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1867, e del contributo annuo speciale di franchi oro 0,60 per ogni tonnellata di merce in transito nei porti di Trieste e di Fiume in eccedenza rispettivamente a tonnellate annue 740.000 e 420.000 ai termini dell'articolo 9, (n. 5), dell'accordo di Brioni del 10 agosto 1943, per la nuova sistemazione della Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (ex Südbahn) approvato con la legge 24 dicembre 1942, n. 1818, *per memoria*.

Capitolo 387. Rimborso all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dell'ammontare dei pagamenti da esso effettuati delle rendite di infortunio sul lavoro, dovute ai cittadini del Trentino ed a quelli di Fiume dagli Istituti di previdenza austriaci ed ungheresi, e dell'ammontare dei pagamenti effettuati per rendita d'infortunio sul lavoro dovuto ai cittadini della Venezia Giulia e di Zara e rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale oltre ai limiti dell'attività trasferitavi (regio decreto-legge 27 settembre 1931, n. 1555, convertito nella legge 17 marzo 1932, n. 375 e 21 settembre 1933, n. 1398, convertito nella legge 11 gennaio 1934, n. 169), lire 450.000.

Capitolo 388. Somma da corrispondere all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare per metterlo in grado di dare esecuzione alle disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 393, concernente la rivendicazione di beni confiscati, sequestrati o comunque tolti ai perseguitati per motivi razziali sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale (art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 393), lire 50.000.000.

Capitolo 389. Somma occorrente per corrispondere all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare (E. G. E. L. I.) e agli Istituti di credito fondiario i compensi a titolo di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

rimborso spese per la gestione sequestrataria dei beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite, nonché alle persone fisiche e giuridiche aventi la nazionalità di detti Stati, e per le funzioni di temporaneo amministratore di beni, dei quali non sia stato provveduto alla restituzione (art. 20 della legge 19 dicembre 1940, n. 1994 e dei decreti legislativi luogotenenziali 1° febbraio 1945, n. 36 e 26 marzo 1946, n. 140), lire 50.000.000.

Capitolo 390. Somma occorrente per indennità e spese da far carico allo Stato, liquidate a favore di sequestratari di beni, comprese le aziende commerciali ed industriali, appartenenti a persone fisiche e giuridiche aventi la nazionalità degli Stati delle Nazioni Unite, e alla Società italiana commerciale estero (S. I. C. E. A.) nonché agli incarichi della temporanea amministrazione dei beni e delle aziende di cui non sia stato provveduto alla restituzione (legge 17 luglio 1942, n. 1100 e decreti legislativi luogotenenziali 1° febbraio 1945, n. 36 e 26 marzo 1946, n. 140), lire 20.000.000.

Capitolo 391. Somma occorrente per le spese di dissequestro dei beni e delle aziende industriali e commerciali appartenenti a persone fisiche e giuridiche aventi la nazionalità degli Stati delle Nazioni Unite e per la risoluzione di reclami, mediante accordi diretti, con i proprietari di detti beni ed aziende (decreti legislativi luogotenenziali 1° febbraio 1945, n. 36 e 26 marzo 1946, n. 140), lire 200.000.000.

Capitolo 392. Spese per il pagamento di forniture e servizi resi alle Forze Armate alleate e spese di qualsiasi natura connesse alla permanenza in Italia delle Forze armate medesime, lire 20.000.000.000.

Capitolo 393. Spese (escluse quelle di personale) pel funzionamento dei servizi riguardanti il pagamento di forniture, requisizioni, ecc., disposte dalle Forze armate Alleate e di indennizzi per danni connessi con la permanenza delle truppe Alleate in Italia, lire 20.000.000.

Capitolo 394. Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo assegnato ai servizi centrali e periferici per il pagamento degli indennizzi dovuti in dipendenza della permanenza delle truppe alleate in Italia, lire 130.000.000.

Capitolo 395. Premio giornaliero di presenza al personale non di ruolo addetto ai servizi centrali e periferici per il pagamento degli indennizzi dovuti in dipendenza della permanenza delle truppe alleate in Italia

(art. 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19). lire 5.000.000.

Capitolo 396. Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo addetto ai servizi centrali e periferici per il pagamento degli indennizzi dovuti in dipendenza della permanenza delle truppe alleate in Italia (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 18 milioni.

Capitolo 396-bis. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrisondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo appartenente all'Amministrazione del tesoro e ad altre Amministrazioni che provvede o comunque collabora al servizio per la liquidazione delle requisizioni e dei danni causati dalle truppe alleate (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 2.000.000.

Capitolo 397. Indennità di missione e rimborso spese di trasporto al personale civile e militare di ruolo e non di ruolo addetto ai servizi relativi al pagamento degli indennizzi dovuti in dipendenza della permanenza alle truppe alleate in Italia, lire 5.000.000.

Capitolo 398. Gettoni di presenza ai membri del Comitato istituito per dare pareri circa la determinazione degli indennizzi e dei risarcimenti dovuti in dipendenza della permanenza delle truppe alleate in Italia, lire 200.000.

Spese per organi e servizi generali dello Stato. Contributi, concorsi, rimborsi, sovvenzioni ed erogazioni diverse. — Capitolo 399. Interessi e quote d'interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti e ad altri Istituti di credito, sulle somme da essi fornite al Tesoro per somministrazioni di fondi ai bilanci delle Colonie, lire 5.107.000.

Capitolo 400. Interessi compresi nell'annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione dell'edificio sede di esami nella Capitale (legge 15 luglio 1911, n. 836 - 28^a delle trentacinque annualità scadenti il 1° gennaio di ogni anno, lire 5.400.

Capitolo 401. Interessi 4,50 per cento da corrispondere al 1° settembre 1948 ed al 1° marzo 1949 sulle obbligazioni delle Aziende patrimoniali dello Stato emesse per il rimborso delle passività gravanti sulle Aziende medesime (regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2196, convertito nella legge 4 aprile 1945, n. 696, 14^a annualità) (*Spesa obbligatoria*), lire 3.015.000.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

Capitolo 402. Sovvenzione alla sezione smobilizzi industriali dell'Istituto per la ricostruzione industriale (regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, convertito nella legge 3 maggio 1933, n. 512, 16^a delle venti annualità), lire 85.000.000.

Capitolo 403. Somma occorrente per il pagamento della quota posta a carico dell'Italia, delle pensioni per gli ex funzionari ed agenti della Südbahn, di cui all'articolo 17 dell'Accordo del 29 marzo 1923, approvato col regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1867 e rimborso alle Ferrovie dello Stato di passività inerenti a liquidazioni ex Südbahn di cui all'articolo 25 dell'Accordo medesimo, lire 200.000.000.

Capitolo 404. Somma da erogare a favore del Comitato nazionale pro vittime politiche per l'assistenza alle famiglie delle vittime stesse, lire 10.000.000.

Capitolo 404-bis. Somma da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per colmare il disavanzo della gestione dei buoni postali fruttiferi relativo all'anno 1946 (regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1241, e decreto interministeriale 5 maggio 1930, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 giugno 1930, n. 142), lire 512.731.400.

Capitolo 405. Sovvenzione alle Ferrovie dello Stato per colmare il disavanzo di gestione, lire 63.210.000.000.

Capitolo 406. Sovvenzione all'Azienda autonoma delle poste e di telegrafi, per colmare il disavanzo della gestione, lire 8.971.708.300.

Capitolo 407. Somma da corrispondere alle Ferrovie dello Stato per la ricostruzione degli impianti e del materiale mobile delle Ferrovie stesse (art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1947, n. 877), lire 70.000.000.000.

Capitolo 408. Contributo alle Ferrovie dello Stato sugli oneri patrimoniali dipendenti dalla elettrificazione delle linee (art. 5 della legge 4 maggio 1936, n. 844), lire 70.000.000.

Capitolo 409. Contributo straordinario al fondo pensione e sussidi del personale ferroviario, a parziale copertura del disavanzo di gestione per effetto della insufficienza delle riserve e dell'eccesso del numero dei pensionati dovuto ad eventi straordinari (art. 6 della legge 4 maggio 1936, n. 844), lire 250.000.000.

Capitolo 410. Sovvenzione straordinaria all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per le spese di riparazione e di ricostru-

zione in dipendenza dei danni e delle distruzioni causate dalla guerra, lire 1.203.000.000.

Capitolo 411. Sovvenzione straordinaria all'Azienda di Stato per i servizi telefonici per le spese di riparazione e di ricostruzione in dipendenza dei danni e delle distruzioni causate dalla guerra (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 gennaio 1947, n. 98, 3^a delle quattro annualità non costanti), lire 2.850.000.000.

Capitolo 412. Sovvenzione straordinaria all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a titolo di concorso nelle spese dovute dai Comuni dell'Italia meridionale e delle isole per l'impianto e l'estensione di reti telefoniche urbane e per i collegamenti interurbani (art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 783, 2^a ed ultima rata), lire 175.000.000.

Capitolo 413. Sovvenzione straordinaria all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per l'acquisto, la costruzione e la ricostruzione di edifici distrutti o danneggiati da offese belliche od occorrenti per il funzionamento dell'Amministrazione stessa, nonché per l'acquisto, la ricostruzione e la riparazione d'impianti e macchinari e per la ricostituzione di scorte, lire 22.100.000.000.

Capitolo 413-bis. Contributo straordinario all'Ente autonomo « Esposizione universale di Roma », lire 50.000.000.

Capitolo 413-ter. Spese per la propaganda d'Italianità, lire 1.200.000.000.

PRESIDENTE. L'onorevole Giolitti ha proposto di ridurre la spesa del capitolo 413-ter ad un miliardo. Ha facoltà di svolgere l'emendamento proposto.

GIOLITTI. Onorevoli colleghi, la riduzione che io ho proposto a questo capitolo, istituito da una nota di variazione, non significa da parte mia opposizione di principio agli scopi indicati dal capitolo stesso, anche perché, evidentemente, io spero che questa propaganda di italianità, indicata come scopo di questo stanziamento piuttosto rilevante — 1.200.000.000 — abbia un tono democratico, quale si conviene ad una Italia democratica e repubblicana. Dico questo perché la intitolazione solleva reminiscenze non simpatiche.

Però, se andiamo a guardare la sostanza e ad esaminare più a fondo questi scopi indicati nel capitolo, rimaniamo molto perplessi; perché la nota A), che dovrebbe essere esplicativa di questo capitolo molto generico, non spiega niente; dice « stanziamento per provvedere alla spesa indicata nella denominazione del capitolo ». Questa è verità piuttosto lapalissiana: è evidente che lo stanziamento viene

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

fatto per la spesa indicata nel capitolo. Dunque, la spiegazione non dice niente. Non sappiamo di quali organi si serva la Presidenza del Consiglio per questa propaganda di italianità e quale ne sia il carattere.

E la perplessità si accresce, quando andiamo a vedere i capitoli di altri bilanci, che prevedono spese non generiche, ma molto specifiche e concrete, attraverso le quali si realizza effettivamente la propaganda di italianità.

Mi riferisco — e con questo vengo a spiegare le ragioni della riduzione che propongo in una misura di valore puramente indicativo, non tassativo (ho proposto di ridurla ad un miliardo) — mi riferisco a quei capitoli del bilancio del Ministero degli esteri, del Ministero del lavoro ed anche del Ministero della pubblica istruzione, dove vediamo che effettivamente si prevedono spese per una concreta e democratica propaganda di italianità.

In particolare: i capitoli 63, 64, 66, e 70 del bilancio del Ministero degli esteri, i quali si riferiscono alle scuole italiane all'estero ed agli istituti di cultura italiana all'estero. Mi pare che appunto questo sia uno strumento di propaganda concreta, nel senso elevato della parola, di italianità. Noi vediamo — e qui sorge la preoccupazione — che invece questi capitoli sono stati ridotti nella nota di variazione al bilancio del Ministero degli esteri di ben 36 milioni e 500 mila lire: riduzione molto sensibile, data l'entità non molto rilevante dello stanziamento.

Inoltre, mi riferisco al capitolo 68 dello stesso bilancio, che prevede contributi ad istituti di istruzione ed educazione professionale ed a quelli aventi carattere internazionale con sede in Italia e contributi per la concessione di borse di studio a studenti stranieri. Ecco un esempio concreto, specifico, chiaramente indicato, di una azione volta a scopi di propaganda di italianità. Qui abbiamo l'idea di che cosa si vuole fare, a che cosa servono questi stanziamenti. Ma vediamo che anche questi stanziamenti ammontano alla cifra irrilevante, data la complessità degli scopi, — si tratta di istituti di istruzione e di cultura di carattere internazionale, — di appena 20 milioni. Di fronte a questo, ci dobbiamo domandare: come mai questa sproporzione fra stanziamenti per una propaganda di italianità, nel senso elevato e democratico della parola, che sono mantenuti in una misura così esigua (mi riferisco ai capitoli contemplati dal bilancio degli Esteri), e questa voce così generica, che presenta invece stan-

ziamenti tanto rilevanti, quali quelli contenuti nella nota di variazione 413-ter? Prendiamo altri capitoli, connessi con questo scopo generico: nel bilancio del Ministero del lavoro, i capitoli 96 e 97 i quali prevedono « spese relative al reclutamento, avviamento ed assistenza di lavoratori destinati all'estero » e « spese relative all'assistenza di famiglie le quali raggiungono i lavoratori emigrati ». Qui si tratta evidentemente della spesa e dell'impiego di fondi in funzione di propaganda di italianità: si tratta di curare, infatti, il reclutamento e la preparazione di questi lavoratori italiani emigrati, i quali, in modo effettivo, fanno propaganda di italianità. Se noi mandiamo all'estero lavoratori qualificati, educati e civili, invece di mandare come troppo spesso accade, non per colpa loro evidentemente, gente analfabeta o scarsamente educata, esercitiamo in modo concreto questa propaganda. Sempre esaminando il capitolo 96 (« spese relative al reclutamento, avviamento ed assistenza di lavoratori destinati all'estero ») si nota che rispetto all'esercizio 1947-48 nell'attuale esercizio vi è una diminuzione di 200 milioni, perché si è scesi da un miliardo ad 800 milioni. Anche per lo stanziamento relativo alle famiglie le quali raggiungono gli emigrati (che rappresentano anch'esse l'Italia all'estero ed è nostro interesse che la rappresentino degnamente, per cui occorre curare la loro preparazione) si nota che lo stanziamento è diminuito, rispetto all'esercizio del 1947-48, da 100 milioni a 80 milioni. Tutto questo induce a domandarsi: ma allora, se riduciamo i capitoli che si riferiscono a scopi concreti di propaganda di italianità, a cosa volete mirare con questo stanziamento di un miliardo e 200 milioni, che non ha uno scopo specifico, ma quello generico di « spese per la propaganda di italianità »? Né voglio qui richiamare altri capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione che si riferiscono a scambi ed a rapporti culturali con l'estero, i quali rappresentano anch'essi un modo concreto per realizzare lo scopo indicato in questo capitolo 413-ter.

Concludendo, propongo questa riduzione non perché io mi opponga in linea di principio agli scopi contenuti nel capitolo — e spero che il Sottosegretario Andreotti o chi per lui ci fornisca chiarimenti su questa voce — ma perché credo che gli stessi scopi siano meglio realizzati attraverso quei capitoli nei quali invece sono state apportate delle riduzioni. Ripeto che la mia proposta di riduzione da 1.200 a 1000 milioni ha un carattere pura-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

mente indicativo e non tassativo. Si potrebbe accantonare questa nota di variazione, perché, quando verrà in discussione il bilancio del Ministero degli esteri e del Ministero del lavoro mi riservo, se sarà stata approvata la riduzione da me proposta, di proporre un aumento nello stanziamento per quei capitoli che prima ho indicato (cultura italiana all'estero, assistenza agli emigrati ecc.). Quegli stanziamenti potranno essere aumentati praticando quello che in un certo senso si potrebbe chiamare quasi uno storno di fondi. In sostanza il fine della riduzione da me proposta è quello di dare una destinazione più chiara e specifica a questi fondi, che verranno meglio impiegati, io credo, se il loro scopo verrà più esattamente e precisamente specificato attraverso i capitoli di bilanci relativi ad altri Ministeri.

PRESIDENTE. L'onorevole Alicata ha chiesto di parlare sul capitolo 413-*quater*: Spese assistenziali di carattere riservato per la finalità di cui al precedente capitolo; lire 100.000.000.

ALICATA. Io credo che sarebbe meglio che l'onorevole Sottosegretario di Stato alla Presidenza, spiegasse prima le ragioni di questa voce, che ha richiamato la mia attenzione; «spese assistenziali di carattere riservato» è dizione che risulta alquanto misteriosa. Io ascolterò le dichiarazioni del Sottosegretario di Stato e mi riservo l'intervento se le spiegazioni non mi sembreranno esaurienti.

PRESIDENTE. In sostanza, ella vuol porre un quesito.

ALICATA. Io intendo proporre un' emendamento, ho chiesto la diminuzione di questo stanziamento, ma, ripeto, se c'è un errore formale, esso va spiegato. Spese assistenziali di carattere riservato che si riferiscono alla propaganda d'italianità, è dizione che va chiarita.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

ANDREOTTI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Io riconosco che chi legge il bilancio, e specialmente le note di variazioni, e vede nascere questa voce, piuttosto generica e ne trova una spiegazione, direi calcologica, nella rubrica, possa aver dei dubbi sulla sostanza della voce stessa. È quello che ci ha spiegato l'onorevole Giolitti e che l'altro giorno ha accennato l'onorevole Alicata. Nel bilancio dei singoli dicasteri sono comprese diverse voci che riguardano spese dello Stato nei confronti di attività che si svolgono fuori dei confini della madre

Patria. Voci che racchiudono una categoria di spese destinate a questi confini e non vengono in modo particolare precisate.

Sta di fatto che le vicende della guerra, con tutti gli spostamenti della nostra Nazione, hanno creato una serie di problemi che investono in parte la collettività italiana rimasta al di fuori di questi confini, e in parte riguardano le provincie vicine ai nuovi confini; si sono visti sorgere una serie di nuovi problemi, i quali non possono essere, almeno per un primo periodo, risolti, che incanalandoli in una attività tradizionale dello Stato. Quindi, in ogni voce già prevista di bilancio, ne è, dirò, determinata la procedura, piuttosto pesante, per quello che ne consegue. È ovvio che la riservatezza generica e specifica di spese di questo genere investe un campo per cui è necessario non riferire interamente la destinazione di queste spese. Poi spiegherò in che senso ciò è necessario: principalmente per considerazioni ovvie di ordine internazionale, che implicano per l'approvazione, la fiducia in chi amministra le voci stesse di bilancio. I colleghi potranno dal consuntivo (salvo quella piccola parte per cui si richiede una contabilizzazione riservata) vedere come questa cifra è stata spesa.

L'anno scorso, nel corso dell'esercizio, nel quale non c'era la voce stessa, ci si trovò di fronte alla necessità di aiutare, per esempio, ed organizzare l'esodo da determinate zone, aiutare la creazione di nuclei che provenivano da certe zone, e così anche aiutare determinate attività produttive.

Tutto questo presenta delle caratteristiche e delle necessità che non potrebbero essere incanalate nel momento iniziale e costitutivo in un ordine normale del bilancio dello Stato.

Si tratta quindi di assicurare queste possibilità, e la espressione di propaganda di italianità è, è vero, una espressione che si usava anche in passato, ma oggi si tratta veramente di propaganda di italianità considerata da un punto di vista strettamente democratico...

SANSONE..... cristiano.

ANDREOTTI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Non solo cristiano, ma italiano, e si tratta di mantenere in piedi e di creare lo sviluppo di determinati centri di cultura, di determinate assistenze, attraverso le quali noi sentiamo che si conserva e si coltiva una determinata fisionomia nazionale, che non è qualche cosa che vada contro nessuno, ma che serve a tenere alimentato un patrimonio comune, che noi non potremmo lasciar spegnere.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

L'altr'anno, fu destinata una somma anche più forte di questa per tale scopo, ora noi abbiamo quindi ridotta la cifra; e l'abbiamo ridotta perché una parte di queste funzioni si sono venute esaurendo. Noi ci auguriamo che fra uno o due anni non vi sia più bisogno di questi stanziamenti, di destinare queste somme come variazioni di bilancio, ritornando cioè ad una normalità anche in questo campo, nel senso che queste attività trovino una rispondenza precisa nel bilancio dei singoli Dicasteri.

Tutto ciò dipende anche da quell'assestamento a cui si procede nel dopoguerra di tutte queste esigenze che si sono venute determinando con la guerra. Noi abbiamo proposto che una parte — esattamente 100 milioni — di queste spese possano essere contabilizzate secondo il meccanismo riservato, cioè non dando alla Corte dei conti le pezze giustificative, e mantenendole nell'interno del Ministero, appunto perché in questo campo vi sono determinate esigenze di riservatezza: si tratta alle volte di aiutare certe iniziative per cui noi dobbiamo mantenere una certa segretezza nazionale, perché non possiamo esporre i destinatari delle stesse iniziative a un'espressione dell'opinione pubblica non sempre favorevole. Credo che questo non possa spaventare: il fatto di avere nel proprio bilancio delle spese riservate, e cioè di mantenere nell'interno del Ministero la relativa contabilità, non è un fatto nuovo, non è un fatto da considerarsi eccezionale.

Potrei appellarmi, nei confronti dell'opposizione, a coloro che, facendo ora parte dell'opposizione, hanno ricoperto negli anni passati determinati Dicasteri: essi amministravano spese di carattere riservato e nessuno mai ha potuto sollevare dei dubbi, perché si riconosceva la necessità che certe spese dello Stato siano erogate con una certa riservatezza.

Ed io credo che il fondamento del voto favorevole che deve esser dato a queste voci proposte dal Governo stia proprio nella fiducia che la maggioranza della Camera ha nei confronti del Governo stesso.

Non posso accettare la proposta dell'onorevole Giolitti, secondo il quale quest'impostazione dovrebbe essere limitata ad un sesto, perché si è arrivati a questa cifra riducendo di oltre 500 milioni quello che è stato lo stanziamento dello scorso anno e vi si è arrivati attraverso una serie di previsioni già consolidate o di previsioni quasi certe, che non potrei oggi ulteriormente ridurre, dopo

le decurtazioni già operate dal Comitato della scure.

Posso assicurare che la Presidenza del Consiglio ha dato questo esempio, anche nei confronti degli altri Dicasteri: che, trovandosi alla fine dell'anno con alcune economie in bilancio, non ha ricorso a quegli artifici che si sogliono fare, ma le ha riportate in economia. Se riusciremo, attraverso quella disciplina delle spese che deve impegnare i singoli Ministri, se riusciremo a risparmiare in questa voce, senza compromettere quelle finalità che nella voce stessa sono contenute, noi certamente riporteremo in economia nel bilancio venturo tutto il residuo.

PRESIDENTE. L'onorevole Alicata ha facoltà di rispondere alle dichiarazioni del Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio.

ALICATA. Dopo le spiegazioni dell'onorevole Sottosegretario devo appellarmi alle sue stesse parole. Ho capito a che cosa servono queste spese; ma per votare a favore, io e i colleghi di questa parte dovremmo avere fiducia nel Governo, fiducia che invece non abbiamo.

Quindi, pur comprendendo la lettera di questi stanziamenti che prima apparivano oscuri anche formalmente, noi dobbiamo mantenere la nostra opposizione, non potendo dare al Governo quella fiducia che questi stanziamenti richiedono, e ciò per ragioni troppo note perché colga l'occasione di ripeterle in quest'ora ed in questa sede.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

TOSI, *Relatore per la spesa*. Mi trovo in imbarazzo, perché come Relatore ed in funzione di quello che è stato il mio compito fin qui, cioè di dire « non si aumenta », evidentemente dovrei accogliere con molta simpatia l'invito a ridurre la spesa.

PRESIDENTE. L'onorevole Giolitti ha parlato piuttosto di storno e non di economia vera e propria...

TOSI, *Relatore per la spesa*. Ma dopo aver sentito i chiarimenti dell'onorevole Andreotti, ritengo di dover proporre all'Assemblea che anche questo capitolo, benché suscettibile di eventuali economie venga accolto nella sua interezza.

Mi è parso in fondo di aver capito che queste spese sono la dolorosa conseguenza di una guerra che non abbiamo voluto, sono la necessità di una mutilazione dipendente da quella follia; e quindi oggi, come italiani,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

abbiamo il dovere di salvare l'integrità nostra da qualunque parte possa venir minacciata.

Per questo motivo considerato l'uso e la necessità della spesa propongo che, non ostante tutto, essa venga mantenuta nell'entità impostata in bilancio. (*Approvazioni al centro*).

PRESIDENTE. Chiedo il parere dell'onorevole Sottosegretario per il tesoro.

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Sottosegretario alla Presidenza.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la proposta dell'onorevole Giolitti di ridurre ad un miliardo la voce 410-ter, prevista in un miliardo e duecento milioni.

(*Non è approvata*).

Circa la formulazione del capitolo 413-*quater* si terrà conto delle dichiarazioni del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

I capitoli 413-*ter* e 413-*quater* si intendono così approvati.

Si continui nella lettura dei capitoli.

SULLO, *Segretario*, legge:

Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizione. — Capitolo 414. Spese per il funzionamento del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni (art. 78 del regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741), lire 1.200.000.

Capitolo 415. Premio giornaliero di presenza al personale (art. 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 240.000.

Capitolo 416. Compensi per lavoro straordinario al personale (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 400.000.

Capitolo 417. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi al personale in relazione a particolari esigenze di servizio (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 25.000.

Capitolo 417-*bis*. Spese (escluse quelle ai personale) per il funzionamento della Commissione istituita per lo studio dei problemi riguardanti il Mezzogiorno, lire 700.000.

Capitolo 417-*ter*. Indennità e diarie ai componenti della Commissione istituita per lo studio dei problemi riguardanti il Mezzogiorno, lire 1.500.000.

Capitolo 417-*quater*. Compensi e indennità di missione a persone estranee all'Amministrazione dello Stato incaricate di compiere particolari studi nell'interesse della Commis-

sione istituita per i problemi riguardanti il Mezzogiorno, lire 3.000.000.

Commissioni per il riconoscimento delle qualifiche di partigiano. — Capitolo 418. Indennità di missione e rimborso spese di viaggio ai componenti delle Commissioni per il riconoscimento delle qualifiche di partigiano, lire 4.450.000.

Capitolo 419. Indennità e diarie a membri di Consigli, Commissioni e Comitati, lire 700 mila.

Capitolo 419-*bis*. Indennità speciale ai componenti delle Commissioni istituite ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per il riconoscimento delle qualifiche partigiane e l'esame delle proposte di ricompense (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1493), lire 20.000.000.

Capitolo 420. Spese di ufficio e spese di manutenzione dei mobili per i servizi inerenti alle Commissioni per il riconoscimento delle qualifiche di partigiano, lire 4.000.000.

Capitolo 421. Spese di manutenzione e di adattamento di locali per i servizi inerenti alle Commissioni per il riconoscimento delle qualifiche di partigiano, lire 500.000.

Capitolo 422. Spese di affitto e riscaldamento dei locali per i servizi inerenti alle Commissioni per il riconoscimento delle qualifiche di partigiano, lire 1.100.000.

Capitolo 423. Spese di esercizio, riparazione e noleggio di automezzi, *per memoria*.

Capitolo 424. Spese postali e telefoniche (*Spese obbligatorie*), lire 750.000.

Capitolo 425. Spese di medici per prestazioni rese a favore dei partigiani, lire 3 milioni.

Spese di assistenza ai reduci di guerra ed alle famiglie dei caduti. — Capitolo 426. Rimborso alle ferrovie e alle linee di navigazione esercitate dallo Stato del prezzo di tariffa militare dei viaggi gratuiti di terza classe concessi ai minorenni ed agli interdetti per infermità di mente rimasti orfani a causa della guerra, ed alle persone che li accompagnano (art. 130 del regolamento approvato col regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642), lire 4.000.000.

Capitolo 427. Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra (legge 26 luglio 1929, n. 1397; regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642, e regio decreto 21 ottobre 1940, n. 1614), lire 781.250.000.

Capitolo 428. Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra per i fini di cui al regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, lire 1.500.000.000.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

Capitolo 429. Contributo all'Opera nazionale invalidi di guerra per i primi soccorsi assistenziali ed ospedalieri agli invalidi civili sinistrati di guerra, lire 30.000.000.

Capitolo 430. Contributo a favore dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra per i servizi di assistenza ed avviamento alla rieducazione e di collocamento a favore dei mutilati ed invalidi stessi (decreto legislativo luogotenenziale 19 dicembre 1918, n. 2055, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), lire 15.000.000.

Capitolo 431. Canoni dovuti all'Amministrazione delle poste per la corrispondenza ufficiale dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi di guerra, nonché della Associazione nazionale combattenti spedita in esenzione delle tasse postali, lire 15.000.000.

Capitolo 432. Sovvenzione straordinaria per il funzionamento del Gruppo medaglie d'oro al valor militare, lire 1.500.000.

Capitolo 433. Assegnazione straordinaria per sussidi semestrali integrativi di pensione a favore di ufficiali invalidi di guerra per cecità bilaterale assoluta permanente, lire 1 milione.

Capitolo 433-bis. Spese per indagini, rilevazioni e studi nell'interesse dell'E. R. P., lire 8.000.000.

Capitolo 433-ter. Spese per l'acquisto di pubblicazioni e giornali, lire 2.000.000.

Capitolo 433-quater. Spese per la propaganda e per la stampa di rapporti, bollettini e pubblicazioni, lire 6.000.000.

Capitolo 433-quinquies. Cancelleria e stampati, lire 1.500.000.

Capitolo 433-sexies. Spese postali, telegrafiche e telefoniche, lire 2.000.000.

Capitolo 433-septies. Spese per gli automezzi, lire 1.000.000.

Capitolo 433-octies. Spese di rappresentanza, lire 1.200.000.

Capitolo 433-novies. Indennità di missione e rimborso spese di trasporto, lire 3 milioni.

PRESIDENTE. Sui capitoli relativi al Consiglio economico nazionale ha chiesto di parlare l'onorevole Pesenti.

Si dia lettura dei capitoli.

SULLO, Segretario, legge:

Consiglio economico nazionale. — Capitolo 434. Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, lire. 6.500.000.

Capitolo 435. Premio giornaliero di presenza al personale (art. 8 del decreto legislativo, presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 600.000.

Capitolo 436. Compensi per lavoro straordinario al personale (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 500.000.

Capitolo 437. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi al personale in relazione a particolari esigenze di servizio (art. 6 del decreto legislativo, presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 100.000.

Capitolo 438. Indennità di missione e rimborso spese di trasporto al personale, lire 1.000.000.

Capitolo 439. Sussidi al personale, lire 100.000.

Capitolo 440. Gettoni di presenza ai membri del Consiglio economico nazionale e delle relative sottocommissioni, lire 5.000.000.

Capitolo 441. Spese postali, telegrafiche e telefoniche (*Spesa obbligatoria*), lire 500.000.

Capitolo 442. Spese per gli automezzi, *per memoria*.

Capitolo 443. Acquisto di pubblicazioni, abbonamenti a riviste e ad agenzie di stampa estera e nazionali, lire 500.000.

PRESIDENTE. L'onorevole Pesenti ha facoltà di parlare.

PESENTI. Nel mio intervento di carattere generale, avevo chiesto all'onorevole Ministro del tesoro se gli risultasse che il Comitato della scure avesse tagliato sui capitoli che riguardavano il Consiglio economico nazionale. Effettivamente le note di variazione apportarono dei tagli, che non sono però notevoli. Ora, per quanto riguarda la mia esperienza dell'anno passato — perché evidentemente si tratta di un preventivo e sarebbe molto interessante conoscere il consuntivo di questo Consiglio economico nazionale — a quanto mi consta, l'attività svolta da questo Consiglio non giustifica per niente la somma rilevante messa a disposizione dello stesso.

Io ho partecipato ad una seduta o due e non pretendo né chiedo — dato che ho soltanto udito dei discorsi, non sempre anzi molto interessanti — di entrare in quello che riguarda il capitolo 440, sui gettoni di presenza ai membri del Consiglio economico, e penso che del pari non debbano entrarvi gli altri membri che hanno partecipato alle riunioni.

Ma io vorrei sapere qual'è il personale non di ruolo: a me non consta quale sia, almeno che non si tratti di una specie di addentellato del C. I. R., per poter completare quelli che sono gli stanziamenti a favore del C. I. R. stesso.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

A me pare perciò che si potrebbe — e questa è la proposta che io faccio — se non sopprimere, scrivere comunque per memoria e cioè considerare che con la possibile nascita di un Consiglio dell'economia e del lavoro, ben diverso da questo come è previsto dalla Costituzione, sia assorbito questo Consiglio economico nazionale, che invece è stato la creazione di un momento e la cui vita è durata « lo spazio di un mattino ».

Perciò vorrei sentire se queste mie opinioni, che derivano un po' dall'esperienza personale, corrispondono alla realtà, o se invece c'è qualche cosa di diverso che le possa correggere.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare in qualità di Presidente del Consiglio economico nazionale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Onorevoli deputati, l'onorevole Pesenti ha richiamato la vostra attenzione sull'attività del Consiglio economico nazionale. Tale attività non è stata così intensa, così palese, come era nei propositi del Governo al momento dell'istituzione di questo organo, proprio perché mancavano gli opportuni stanziamenti. Abbiamo dovuto, ad un certo punto, interrompere le riunioni, perché non eravamo in condizione di rimborsare, agli esperti che facevano parte del Consiglio, le spese di soggiorno.

Malgrado ciò, l'attività del Consiglio economico nazionale dall'istituzione ad oggi, si è concretata, oltre che nelle discussioni di carattere pubblico alle quali sono stati invitati tutti i membri, anche in una serie di ricerche, di studi interni, ecc., disposti in seguito alle decisioni delle riunioni plenarie, ed hanno portato ad un calcolo del reddito nazionale che, eseguito in collaborazione con l'Istituto centrale di statistica, sarà fra pochi giorni pubblicato.

Ritengo che detto studio rappresenti un contributo importante alla conoscenza di elementi basilari della nostra situazione politica.

Quanto è stato fatto finora si deve alla buona volontà degli studiosi e dei tecnici che hanno partecipato ai lavori; essi hanno fatto affidamento che, ad un certo momento, attraverso gli opportuni stanziamenti di bilancio, sarebbe stato possibile rimborsare loro almeno le spese vive per la partecipazione alle attività del Consiglio economico nazionale. D'altra parte, quando si è arrivati al momento della formulazione del

bilancio, è sembrato opportuno fare uno stanziamento normale, con la previsione anche di funzionari che oggi non esistono nei ruoli, perché la dedizione di coloro che hanno collaborato a questa iniziativa, ha fatto sì che è stato possibile funzionare finora con un unico impiegato non di ruolo del Consiglio economico nazionale. Ripeto, nonostante questo, è sembrato opportuno fare delle impostazioni regolari, perché dal nucleo di questo Consiglio economico nazionale, noi, Governo, pensiamo che si debba sviluppare quel Consiglio dell'economia e del lavoro previsto dalla Costituzione, che troverebbe certamente i suoi primi passi intralciati, se non esistessero delle impostazioni di bilancio che gli permettano almeno d'iniziare la sua attività.

Quindi, in sostanza, queste impostazioni ci hanno in un primo momento messo in condizione di adempiere alle obbligazioni che abbiamo contratto nel vicino passato con coloro che hanno collaborato all'attività del Consiglio economico nazionale, attività che, come l'onorevole Pesenti certamente ricorda, ha portato in un primo momento alla discussione e all'esame dei criteri di massima per la formulazione di un programma economico per il prossimo futuro del nostro Paese; in un secondo momento, di procedere alla discussione su un programma concreto da attuare in Italia, e in un terzo momento di fare questi studi intorno al reddito nazionale.

Si tratta, dunque, di una funzione limitata nel tempo ed alla quale hanno partecipato prevalentemente studiosi che hanno dato la loro opera all'infuori dell'idea di una ricompensa, sicché gli stanziamenti hanno solo la funzione di rimborsare le spese vive sostenute da questi collaboratori, mentre per il futuro permetteranno a quel Consiglio dell'economia e del lavoro che il Governo nei prossimi giorni vi proporrà di istituire definitivamente con apposito progetto di legge, di muovere il primo passo in maniera concreta e sicura.

Sotto questo profilo mi permetto di insistere perché l'Assemblea consideri la possibilità di non modificare gli stanziamenti al di là di quelle riduzioni che io stesso, nel Comitato della scure, ho proposto per ragioni di economia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Relatore per la spesa.

Una voce all'estrema sinistra. Naturalmente sarà d'accordo col Governo.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

TOSI, *Relatore per la spesa*: Sì d'accordo, ma non nel senso che crede lei. Non possiamo essere in disaccordo perché l'impostazione di detta spesa risale all'agosto del 1947. Avremmo potuto cancellarla, ma se non togliete quel provvedimento non si potrà farlo.

Sentite le argomentazioni dell'onorevole Pesenti, che ricordava di aver partecipato a queste riunioni, ma di non aver mai visto un gettone di presenza, penso che se la spesa necessaria non si include nelle previsioni, anche per l'avvenire i gettoni di presenza non si vedranno.

Sento parlare di rinuncia, ma noi non possiamo dire che anche gli altri siano disposti a rinunciare a quanto stabilito da un provvedimento legislativo.

PRESIDENTE. Onorevole Pesenti, ella mantiene la sua richiesta?

PESENTI. Posso anche non mantenerla, ma questa mia decisione deve essere legata ad una questione di carattere più generale. Evidentemente quel che dice l'onorevole relatore Tosi non è una giustificazione, perché se il decreto non stabiliva lo stanziamento, non vuol dire che lo stanziamento ci debba essere.

TOSI, *Relatore per la spesa*. Il decreto ha previsto lo stanziamento e quindi il capitolo, pur non avendo fissato l'ammontare. Del resto, così è avvenuto per moltissimi dei capitoli già approvati.

PESENTI. E allora può essere anche zero, o anche una lira.

Quindi, non è questo l'argomento.

Le giustificazioni che ha dato il Vicepresidente del Consiglio economico nazionale presentano una promessa per il futuro che giustifica questa spesa. Ma appunto per questo risulta ancora più evidente che, se non possiamo esaminare i rendiconti, noi dobbiamo limitarci ad accettare per buone quelle che sono le promesse di una determinata attività.

Se il Consiglio dell'economia e del lavoro previsto dalla Costituzione verrà, evidentemente non sarà più quello istituito col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1947, e quindi per quello ci dovrà essere uno stanziamento a parte.

Può essere che il Consiglio economico di cui parliamo sia una specie di incubatrice di questo nuovo Consiglio dell'economia e del lavoro, il quale naturalmente avrà una struttura, delle funzioni completamente diverse. Io qui non voglio a priori negare la possibilità di una attività di questo Consiglio

economico nazionale istituito nel settembre dell'anno scorso, per quanto gli studii ricordati dall'onorevole Vanoni siano stati poi demandati di fatto all'Istituto Nazionale di Statistica.

VANONI, *Ministro delle finanze*. C'è stata una Commissione di 30 studiosi che ha seguito e redatto questi lavori. Abbiamo fatto una serie di riunioni a Roma e siamo in debito con questi egregi professori di Università che come certamente lei sa, non vivono nell'oro, almeno del rimborso delle spese di viaggio.

PESENTI. Come dicevo, io posso accettare sia le spiegazioni dell'onorevole Vanoni e sia, pure, la promessa dell'attività futura, ma con ogni probabilità il bilancio dell'anno prossimo — se sarà istituito il nuovo Consiglio economico previsto dalla Costituzione — non dovrebbe più contenere questo istituto del Consiglio economico nazionale, e allora noi non avremmo neanche la possibilità, stando all'attuale sistema di presentazione dei bilanci, di poter dare un giudizio sull'attività svolta e, quindi, sul rendiconto anche finanziario. È una questione di carattere generale, ma che è più grave per quelli che sono i servizi non ricorrenti, cioè che non si presentano ogni anno e che sono quindi meno soggetti al controllo del Parlamento. Comunque non voglio insistere su questo mio emendamento.

PRESIDENTE. I capitoli dal 434 al 443 si intendono così approvati. Si continui nella lettura dei capitoli.

SULLO, *Segretario*, legge.

Servizi stampa e spettacolo. — Capitolo 444. Contributi a favore dell'Ente autonomo «La Biennale di Venezia — Esposizione internazionale d'arte» (decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 681), lire 58.250.000.

Capitolo 444-bis. Rimborso all'Ufficio italiano dei cambi delle somme a suo tempo anticipate per il pagamento di spese di propaganda autorizzate dall'ex Ministro della cultura popolare, lire 3.456.100.

Capitolo 444-ter. Somma da corrispondere all'Ente radioaudizioni Italia (R. A. I.) a titolo di rimborso delle spese costenute per il servizio di trasmissioni ad onde corte effettuato per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, lire 50.000.000.

Capitolo 444-quater. Somma da corrispondere all'Ente radio audizioni Italia (R. A. I.) a titolo di rimborso delle spese sostenute per il servizio di trasmissioni ad onde corte effettuato per conto della Presidenza del Con-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

siglio dei Ministri nell'esercizio finanziario 1947-48, lire 15.000.000.

Capitolo 444-*quinquies*. Saldo d'impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente, lire 300.000.

Capitolo 445. Contributi alla Sezione autonoma del credito fondiario della Banca nazionale del lavoro a titolo i concorso nell'ammortamento dei mutui concessi ai Comuni che intendono costruire o rinnovare stabili adibiti ad uso di teatri e ad altri Enti che abbiano personalità giuridica e che per le loro finalità possono favorire lo sviluppo del teatro senza scopo di lucro (art. 5 regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1150, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 466 e art. 1 della legge 4 aprile 1940, n. 436), lire 560.000.

Commissariato per il turismo. — Capitolo 446. Contributi per riparare, ricostruire, costruire, migliorare e arredare alberghi, stabilimenti idro-termali e balneari, rifugi alpini e impianti in genere che costituiscono coefficienti per l'incremento turistico stabiliti dall'articolo 1 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452 (terza delle 25 annualità) e dal decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 399 (1^a delle 27 annualità), lire 125.000.000.

Capitolo 446-*bis*. Spese di funzionamento del Comitato per i contributi turistici e del competente Ufficio (art. 19 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452), lire 600.000.

Atto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. — Capitolo 447. Contributo dello Stato a favore del comune di Palermo per spese di assistenza e di difesa sanitaria (spesa ripartita, art. 1 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2636, convertito nella legge 31 dicembre 1928, n. 3084, 21^a delle 50 annualità), lire 50.000.

Capitolo 447-*bis*. Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia (articolo 7, n. 1), del testo unico approvato col regio decreto 24 dicembre 1944, n. 2316 e articolo 6 della legge 11 febbraio 1941, n. 59), lire 2.500.000.000.

Capitolo 448. Spese relative all'incremento della produzione zootecnica e alla difesa sanitaria del bestiame, nonché per l'intensificazione di ogni attività interessante la produzione medesima (art. 15 della legge 27 maggio 1940, n. 627), lire 3.000.000.

Capitolo 449. Spese straordinarie inerenti a servizi e prestazioni dell'Amministrazione della sanità pubblica dipendenti dalla guerra, lire 30.000.000.

PRESIDENTE. Sui capitoli relativi alle pensioni di guerra ha chiesto di parlare l'onorevole Ghislandi.

Si dia lettura dei capitoli.

SULLO, *Segretario*, legge:

Debito vitalizio. *Pensioni di guerra*. — Capitolo 450. Pensioni ed assegni di guerra, cui all'articolo 7 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e articolo 16 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e soprassoldi di medaglie al valore militare per eventi bellici anteriori al 15 gennaio 1935 (*Spese fisse*), lire 14.450.000.000.

Capitolo 451. Pensioni ed assegni di guerra, compresa l'indennità per una volta tanto di cui all'articolo 16 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, a titolo di risarcimento dei danni di guerra ai sensi dell'articolo 4 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, dall'articolo 69 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, dalla legge 18 agosto 1940, n. 1196 e dalla legge 20 febbraio 1941, n. 67 (*Spese fisse*), lire 620.000.000.

Capitolo 452. Assegni d'invalidità, pensioni, vedovili, assegni alimentari e sussidi provvisori ad ex-militari od a famiglie di Caduti dell'esercito austro-ungarico, pertinenti alle nuove provincie, compresa quella del Carnaro (*Spese fisse*), lire 515.000.000.

Capitolo 453. Pensioni ed assegni di guerra, compresa l'indennità per una volta tanto di cui all'articolo 16 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 e soprassoldi di medaglie al valore militare in dipendenza degli eventi bellici verificatisi nel periodo dal 16 gennaio 1935 al 10 giugno 1940, esclusi quelli svoltisi in Ispagna dal 6 maggio 1936 al 31 luglio 1939 (*Spese fisse*), lire 607.000.000.

Capitolo 454. Pensioni ed assegni di guerra, compresa l'indennità per una volta tanto di cui all'articolo 16 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e soprassoldi di medaglie al valore militare per eventi bellici verificatisi in Ispagna nel periodo dal 6 maggio 1936 al 31 luglio 1930 (*Spese fisse*), lire 443.000.000.

Capitolo 455. Pensioni ed assegni di guerra, compresa l'indennità per una volta tanto di cui all'articolo 16 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e soprassoldi di medaglie al valore militare per eventi bellici posteriori al 9 giugno 1940 (*Spese fisse*), lire 8.363.000.000.

Capitolo 456. Pensioni ed assegni di guerra, compresa l'indennità per una volta tanto di cui all'articolo 16 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, soprassoldi di medaglie al valore ai partigiani combattenti ed alle vittime delle forze nazi-fasciste (decreto legislativo

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 372) (*Spese fisse*), lire 276.000.000.

Capitolo 457. Speciale indennità ai grandi invalidi di guerra aventi diritto all'accompagnatore (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 408 e 20 agosto 1947, n. 876) (*Spese fisse*), lire 370.000.000.

PRESIDENTE. L'onorevole Ghislandi ha facoltà di parlare.

GHISLANDI. Sarò il più possibile breve, tanto più che l'ora è tarda. Anzi, sono spiacente di dovere interessare e anche disturbare, per la seconda o terza volta, gli onorevoli colleghi su questo argomento, ma non lo avrei fatto se la risposta che il Ministro del tesoro mi ha dato, sebbene condita da personali complimenti, dei quali lo ringrazio, fosse stata più concreta e positiva nella sua parte essenziale.

L'onorevole Ministro del tesoro ha risposto alle mie domande, svolte in precedente seduta, dicendo che accoglieva le mie osservazioni a titolo di raccomandazione.

Però, mi ero riservato di chiedere in modo specifico un maggiore stanziamento di spesa per le nuove pensioni che si vanno di giorno in giorno liquidando e che, con il nuovo impulso dato alle liquidazioni dall'attuale Sottosegretario alle pensioni, potranno notevolissimamente aumentare di mese in mese (almeno così pensiamo e ci auguriamo nell'interesse di tutti) e specialmente quindi dovranno gravare sul bilancio in modo assai più sensibile di quanto non abbiamo fatto finora.

L'onorevole Ministro del tesoro mi ha risposto che la questione non esiste, in quanto — egli dice — ogni cittadino il quale riceva dallo Stato un decreto che riconosca il suo diritto alla pensione, automaticamente può riscuoterla, avendo acquisito senz'altro il diritto di avere dal Tesoro le somme relative.

Giuridicamente intesa la questione potrà anche non esistere, o almeno ritenersi superata, per il fatto che una legge fondamentale riconosce questo diritto ai cittadini che hanno compiuto il loro dovere in guerra; ma contabilmente a maggior ragione la questione esiste, ed esiste appunto in quanto si riconosce che i cittadini che abbiano diritto alla pensione, non appena conseguono la liquidazione della pensione, hanno anche diritto a riscuoterla.

Dice l'onorevole Ministro: tutte le volte che l'onorevole Vigorelli mi domanderà fondi in proposito, io glieli darò. Ma su quali capitoli li darà? Questa è la questione! Perché

nel capitolo sul quale propongo l'emendamento sono previste somme notevoli, ma queste somme — che complessivamente giungono a circa 26 o 27 miliardi — riguardano esclusivamente le vecchie pensioni, cioè le pensioni già liquidate e per le quali nel bilancio dell'anno scorso erano previsti 14 miliardi di spesa. Oggi questi 14 miliardi sono stati, è vero, aumentati di altri 5 nel nuovo bilancio e sono stati aumentati ancora di 6 nelle note di variazione; ma le aggiunte iscritte nel bilancio nuovo riguardano l'aumento del 30 per cento già concesso sulle vecchie pensioni in base ai provvedimenti del dicembre 1947, e i 6 miliardi in più nelle note di variazione consistono in nuovi stanziamenti dovuti in conseguenza dei nuovi e maggiori provvedimenti di legge dell'aprile 1948, di modo che neanche un centesimo è previsto per tutte le enormi maggiori spese di tutte le pensioni di guerra che si vanno ora liquidando e che si liquideranno in numero sempre maggiore nei prossimi mesi e fino al nuovo anno finanziario.

Ora, sappiamo (e l'onorevole Vigorelli non lo potrà smentire, perché sono dati fondamentali che ho avuto dal suo stesso ufficio), che le pensioni della vecchia guerra e quelle nuove già liquidate — alle quali soltanto, corrisponde, come ho già detto, lo stanziamento di 27 miliardi circa, iscritti nel bilancio e nelle note di variazione — sommano a circa 700 mila. Sappiamo anche che, per dichiarazioni ufficiali fatte anche in Parlamento, le nuove pensioni ancora da liquidare superano le 500 mila, ed anzi saliranno a 600 o 700 mila, quando a Roma affluiranno tutte le pensioni che sono tuttora in istruttoria presso le varie organizzazioni provinciali. Quindi è logico che, man mano verranno liquidate queste pensioni, accanto ai 27 miliardi previsti per le pensioni già liquidate a tutto giugno 1948, bisognerà avere una disponibilità anche per tutte queste nuove pensioni.

Ecco perché vi domando una cifra che potrà sembrare anche eccessiva a chi non osservi a fondo la questione, ma che non lo è affatto, perché l'ho limitata complessivamente a 10 miliardi e mezzo.

Infatti 27 miliardi per altre 700 mila pensioni occorreranno presto o tardi, anche dato (e non concesso) che non si facciano ulteriori aumenti, perché il Ministro del tesoro ci ha già annunciato una riforma in materia, per gli aumenti anche delle pensioni; non occorreranno tutti in questo esercizio finanziario — siamo d'accordo — ma se è vero, come noi ci auguriamo, che il Governo si

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

propone di poter liquidare tutte le 600 mila e più pensioni oggi in arretrato in un anno e mezzo, e mettiamo pure che quest'anno e mezzo diventi due anni od anche tre, è logico che bisogna già prevedere per lo meno per questo primo anno la cifra che ho indicato, cioè 10 miliardi. Bisogna prevederla anche perché, come ho spiegato nel mio discorso precedente, in queste liquidazioni graveranno specialmente le pensioni maggiori, perché, giustamente, si è data e si darà preferenza alle pensioni dei grandi invalidi e a quelle dei tubercolotici di prima e seconda categoria, vale a dire alle più elevate. Non solo, ma dovete fare calcolo di tutti gli arretrati, perché le pensioni vanno liquidate a partire non dal giorno in cui è emesso il relativo decreto ma da quello in cui si è verificato l'evento che ha dato diritto alla pensione. Quindi è innegabile che contabilmente lo Stato deve prevedere entro questo anno finanziario per lo meno 10 miliardi per le nuove pensioni. Ché se voi non prevedete di poter liquidare queste pensioni nei termini preannunziati, ditelo chiaramente; non diamo altre illusioni alla povera gente che aspetta e tormenta tutti noi — e ci tormenta a ragione — mandando continuamente a deputati e senatori lettere di raccomandazione e di implorazione; e diciamo loro che lo Stato non può o non vuole, sia pure suo malgrado, liquidare rapidamente le loro pensioni, sebbene siano ormai passati più di tre anni dalla cessazione della guerra.

Ma se voi credete seriamente di poter e dover liquidare entro questo anno finanziario almeno un terzo delle pensioni ancora in arretrato, bisogna prevedere la somma nel bilancio. Si dice: provvederemo con uno storno.

PRESIDENTE. Onorevole Ghislandi, la prego di concludere.

GHISLANDI. È una questione molto importante, signor Presidente, e non faccio che rispondere a ciò che ha detto il Ministro.

Si dice: faremo uno storno. Ma come? Che finanza è questa che vorrebbe fare storni per 10 miliardi e più, e per una sola voce? Ma allora, perché facciamo il bilancio? E a che cosa serve il bilancio, se non a prevedere una spesa? Piuttosto, se già da oggi il Governo, nelle pieghe di un bilancio ristretto, come quello che si dice debba essere quello che dovremmo ora approvare, crede di poter trovare nientemeno che 10 miliardi da liquidare di volta in volta, siamo più contabilmente sinceri e mettiamo addirittura in bilancio i 10 miliardi.

Si dice ancora: ma con questo potremmo creare l'impressione che le spese sono troppo forti. Ebbene, dite pure alla Nazione che queste spese sono aumentate di 10 miliardi per aiutare i mutilati e le famiglie dei morti della guerra e la Nazione italiana vi dirà bravi: vi dirà invece il contrario se voi farete la figura di non voler dare queste somme, dato che dite di volerle dare, ma non le iscrivete in bilancio.

Di che altro vi preoccupiate, davvero non capisco. Una preoccupazione, insomma, non può esserci né dal punto di vista contabile, né da quello finanziario, perché se voi siete convinti che bisogna presto liquidare queste pensioni, i soldi necessari bisogna altrettanto presto trovarli, ed allora è bene che li abbiate segnati fin d'ora in bilancio. Tanto più, che l'onorevole Ministro del tesoro ci ha detto di aver previsto, sì, 800 miliardi di entrata, ma che si sente sicuro che detta cifra abbia a salire a 900 miliardi. E allora, se avete queste maggiori previsioni in entrata, niente di male se aumenterete anche la previsione della spesa, aggiungendo cioè altri dieci miliardi ai 1.500 che per le spese avete già previsti.

E ciò vorrà dire compiere un atto di italianità e un atto di giustizia verso coloro che han fatto il proprio dovere in guerra; e vorrà dire anche compiere un atto di pacificazione sociale. E se così è, perché non compierlo?

Non vorrei offendervi dicendo che, piuttosto, mi fate pensare che sotto sotto ci sia da parte della maggioranza la preoccupazione di non dovere dare soddisfazione ad un elemento di opposizione. Ma non dovrete, se così fosse, impicciolare la questione. Io ho svolto sempre l'argomento con concetti di perfetta pacificazione, non con concetti di opposizione, pur facendo, come era mio dovere, la mia critica al modo con cui sinora il Governo ha risolto o, meglio, non ha risolto la questione delle pensioni di guerra.

Ne ciò che io propongo ha carattere di sfiducia verso chicchessia, e neppure di divisione; bensì, caso mai, di unione.

Permettete che io finisca ricordando ciò che è avvenuto nell'altro dopoguerra, nel 1919, quando la Camera era pure allora una Camera pervasa da uno spirito ardente di lotta e di discussione; come questa essa era accanita nelle competizioni; c'erano Governi che si salvavano anche per un voto solo; la lotta dei partiti vi era altrettanto, e più di oggi scatenata. Ebbene, in sede di discussione sulle comunicazioni del Governo Nitti — onorevole Petrilli, ella potrebbe ri-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

cordarsene; c'era anche lei — è bastato che si alzasse pure da questi banchi, un socialista, Giovanni Pilati, mutilato e decorato di medaglia d'argento, il quale portò una parola di passione, sentita e profonda come vorrebbe essere la mia; ed è bastato che da un altro gruppo, piccolo gruppo di opposizione, fosse proposto un ordine del giorno, col quale si invitava il Governo ad affrontare nel modo più rapido possibile la questione delle pensioni di guerra, perché tutta la Camera — dall'estrema destra all'estremissima sinistra, compreso il Governo — si alzasse in atto di solidarietà, in un applauso solo, ai mutilati, ai caduti ed alle loro famiglie. Pure quello che oggi si chiede è atto di solidarietà. Vogliamo ripeterlo? Ripetiamolo e dimostriamo con ciò che anche la Camera attuale è degna delle tradizioni più nobili del Parlamento italiano e che essa pure sa superare le sue divisioni, quando si tratti di decidere l'interesse superiore del Paese, delle sorti di esso e del suo stesso onore. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. L'onorevole Vigorelli, Sottosegretario di Stato per le pensioni di guerra, ha facoltà di rispondere:

VIGORELLI, *Sottosegretario di Stato per le pensioni di guerra*. Rispondo all'onorevole Ghislandi, riferendomi agli stanziamenti di bilancio. L'onere delle pensioni di guerra che era 14.672.400.000, sale a 25.647.360.000 per l'esercizio in corso, con un aumento complessivo di lire 10.974.000.000. Sono, dunque, 11 miliardi in più stanziati.

Ora, è esatto che questa cifra probabilmente non sarà sufficiente; anzi, dobbiamo augurarcelo; e sono d'accordo in questo, perfettamente, con l'onorevole Ghislandi. Ma noi abbiamo sentito ieri da parte del Ministro del tesoro l'impegno che saranno pagate tutte le somme occorrenti per questo capitolo, man mano che le liquidazioni delle pensioni saranno fatte. Su questo punto, quindi, la Camera può essere perfettamente tranquilla. Qualunque somma noi riusciremo a liquidare, arretrati compresi, sarà pagata.

Dice l'onorevole Ghislandi: dove attingerete i mezzi se non figurano nel bilancio che oggi approviamo?

L'onorevole Ghislandi sa che i mezzi saranno tratti dalle normali disponibilità di Cassa o, eventualmente, se le cifre lo imporranno, saranno portate dinanzi al Parlamento affinché voti nuove leggi in proposito. Oggi, però, non siamo in condizioni di determinare preventivamente quale potrà essere la cifra complessiva di questo maggior onere che noi prevediamo con lo stesso animo con il quale è

stato previsto dal collega Ghislandi, cioè con lo spirito preciso di voler andare incontro alle categorie più duramente provate dalla guerra. La cifra di 11 miliardi probabilmente non sarà sufficiente: non importa, si provvederà. Una cosa è certa, cioè che la questione diventa una questione di cassa, e come tale esula dalla discussione sul bilancio e che sicuramente la Camera può esser unanime nel riconoscere la necessità di questa spesa e nel volere che essa sia sostenuta nei limiti del necessario, senza preoccupazioni di economia, poiché le economie non si incominciano alle spalle dei mutilati e delle famiglie dei caduti. Su questo punto il Governo assicura la Camera nel modo più formale. (*Vivi applausi al centro*).

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

TOSI, *Relatore per la spesa*. La Commissione si associa alle espressioni formulate dal Sottosegretario Vigorelli ed aggiunge, in risposta alle considerazioni dell'onorevole Ghislandi, che in fondo se qui si chiede un atto di solidarietà e di italianità, questo atto è già stato compiuto prima d'ora dal Governo. Ne è prova la presenza del Sottosegretario alle pensioni di guerra a questa discussione. Il problema venne affrontato e risolto istituendo un apposito Sottosegretariato per provvedere al rapido disbrigo di tutte le pensioni in corso. La proposta del collega Ghislandi investe, dunque, soltanto un problema di cassa e non può coinvolgere certo il principio, su cui tutti si è solidalmente d'accordo, del pagamento delle pensioni. Il problema prima d'ora è stato già risolto...

GHISLANDI. No: sono tre anni che questa gente aspetta pochi soldi. Comunque è stato risolto molto male.

TOSI, *Relatore per la spesa*. Il fatto che in pochi mesi si sia sistemato un ingente numero di casi...

GHISLANDI. No, no! Non è vero; per ora, nulla di ingente.

TOSI, *Relatore per la spesa*. Ed il fatto — cui ho accennato il Sottosegretario — che si siano accelerate le formalità anche in questo campo, dimostrano che il problema è stato affrontato e risolto.

GHISLANDI. Di questo passo, se non provvedete ai fondi, ci vorranno dieci anni.

DE MARTINO FRANCESCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARTINO FRANCESCO. Mi pare che si debba fare un'osservazione assai sem-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

plice. Il Governo dice — lo ha affermato il Sottosegretario — di essere persuaso che entro breve termine di tempo vi sarà la liquidazione del maggior numero possibile di pensioni. Il Sottosegretario asserisce che è prevedibile che gli stanziamenti attuali non saranno sufficienti. Qui non si tratta più di compiere o meno un gesto di italianità, ma si tratta di presentare un bilancio corrispondente alle presenti necessità, o di non farlo. Se il Governo ritiene di dover affrontare una certa spesa, deve stanziare i fondi relativi. Il Paese deve sapere se il bilancio che il Governo ha presentato contiene un disavanzo di 370 miliardi oppure superiore. Il Governo dichiara di avere l'intenzione di affrontare queste spese; tuttavia nel bilancio non figurano. In questo modo si dà al Paese un quadro della situazione diverso da quello che la realtà delle cose impone. Se poi si tratta di un'altra cosa, cioè che il Governo afferma di voler liquidare le pensioni, ma non le liquiderà, allora entriamo in un altro ordine di idee. (*Proteste al centro*).

VIGORELLI, *Sottosegretario di Stato per le pensioni di guerra*. Non è così!

DE MARTINO FRANCESCO. Credo che la questione vada posta in questi termini e che occorra accettare l'una o l'altra delle due ipotesi. O voi vi riferite allo stanziamento delle spese che non sono sufficienti e allora avete il dovere davanti il Paese di predisporre uno stanziamento adeguato, oppure ritenete che si tratti di fare delle promesse generiche, e che in realtà la liquidazione non sarà fatta con quella sollecitudine desiderata e allora, mi permetto di dire che la vostra italianità rimane una parola che non risponde alla sostanza delle cose. (*Applausi all'estrema sinistra*).

VIGORELLI, *Sottosegretario di Stato per le pensioni di guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGORELLI, *Sottosegretario di Stato per le pensioni di guerra*. Io vi prego, onorevoli colleghi, di non porre in dubbio l'assoluta sincerità delle mie dichiarazioni e riaffermo che nei limiti del possibile, si procederà con la massima sollecitudine alla liquidazione delle pensioni. (*Interruzioni all'estrema sinistra*). Vi ripeto, noi procediamo nei limiti del possibile alla più sollecita liquidazione. Ora, il Ministro del tesoro ha assunto l'impegno, e io devo credere, tutti dobbiamo credere, che alla questione si è posta la massima attenzione. E che se per avventura non si volesse credere, si pensi che si tratta di spese obbligatorie. Il Ministro del tesoro ha posto a

disposizione 11 miliardi in più di quelli stanziati per lo scorso esercizio. Se l'anno scorso, col numero delle pensioni che erano già in atto, abbiamo speso 14 miliardi, e questo anno ne abbiamo previsto 25 miliardi, noi abbiamo evidentemente un largo margine per le nuove liquidazioni, che — vi ripeto — io spero di riuscire ad attuare con la maggiore sollecitudine. Ma, non posso prendere impegno, che questa possa avvenire in sei mesi, in un anno o in più anni. Ho detto, e prevedo, che la cifra preventivata possa anche non essere sufficiente. In questo caso, premetto che la questione da quella che è oggi, in sede di discussione sul bilancio, si trasferisce ad una questione di cassa. Ho detto che ai mezzi di cassa si provvederà con le normali procedure. Evidentemente voi non potete fare una questione di italianità, di buona volontà. Ad ogni modo, l'onorevole Ghislandi ha accennato all'aumento preveduto dall'entrata e, in tal caso, sarà possibile disporre l'aumento delle spese per le pensioni. In ogni caso nessuno ha diritto di mettere in dubbio la onestà delle nostre intenzioni. (*Applausi al centro ed a sinistra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro del tesoro ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio*. Io non ho nulla da aggiungere a quanto ha esposto il Sottosegretario di Stato per le pensioni di guerra onorevole Vigorelli. Sottolineo, però, che siamo animati da ferme intenzioni di pagare il più rapidamente possibile le pensioni, le cui domande sono giacenti. Resta un punto, a cui ha accennato l'onorevole oratore che ha preceduto l'onorevole Vigorelli, quando ha affermato: «ma voi allora dovete provvedere ad uno stanziamento sufficiente, altrimenti il bilancio non è un bilancio sincero...». Su questo preciso punto io desidero aggiungere due parole. Quando si tratta di bilancio di previsione, noi ci troviamo davanti a stanziamenti delle spese, a collocamenti nelle voci delle entrate che vengono fatti in relazione agli elementi che abbiamo a disposizione in un determinato momento. Vi sono nell'anno finanziario degli eventi che permettono di valutare meglio, di aggiornare meglio le previsioni, per questo si parla di successive leggi di aggiornamento del bilancio, di successive leggi per cui il bilancio viene aggiornato, mano mano che le spese si muovono e le entrate si muovono.

Oggi, per quanto riguarda le entrate, noi ci troviamo già oltre il limite di 800 miliardi;

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

quindi, fin da questo momento, posso dire che ci sono delle sopravvenienze attive che ci permettono di dire che i 374 miliardi di disavanzo possono essere difesi. Camminano, cioè, delle sopravvenienze passive che in questo momento non siamo ancora in grado di valutare per intero: in relazione alla maggiore o minore velocità che il servizio delle pensioni potrà avere (e ci auguriamo che sia la massima velocità) noi, di qui a due o tre mesi, saremo in grado effettivamente di valutare la necessaria integrazione; ed allora, in quelle note che sarete, onorevoli colleghi, chiamati continuamente ad esaminare ed a presentare (certamente tra le prime troverete queste note) state tranquilli che ci sarà la possibilità di collocarle. Non collocheremo altre variazioni se non collocheremo prima quelle di cui ha parlato già così eloquentemente anche l'onorevole Ghislandi. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ghislandi, Dugoni, Cessi, Bottai, Costa, Capacchione, Roveda, Santi, Cacciatore hanno presentato i seguenti emendamenti:

« *Alla nota di variazioni n. 2-bis apportare le seguenti modificazioni:*

« *Al n. 455: Pensioni ed assegni di guerra... per eventi bellici posteriori al 9 giugno 1940, in luogo della variazione in: lire 1.803.000.000, inscrivere: lire 11.803.000.000.*

« *Al n. 456: Pensioni....., ai partigiani combattenti ed alle vittime delle forze nazifasciste, in luogo della variazione in: lire 6.000.000 inscrivere: lire 50.000.000.*

« *Al n. 457: Speciale indennità ai grandi invalidi aventi diritto all'accompagnatore, in luogo della variazione in: lire 50.000.000, inscrivere: lire 300.000.000 ».*

Onorevole Ghislandi, li mantiene?

GHISLANDI. Li mantengo.

PRESIDENTE. Li pongo in votazione.

(*Non sono approvati*).

Si intendono così approvati i capitoli da 450 a 457.

Si prosegue nella lettura dei capitoli.

SULLO, Segretario, legge:

Assegni vitalizi e pensioni straordinarie. —

Capitolo 458. Pensioni ed assegni ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e loro vedove ed orfani e pensioni diverse (*Spese fisse*), lire 3.360.000.

Spese generali dell'amministrazione del tesoro. *Spese diverse.* — Capitolo 459. Compensi per lavoro straordinario al personale per

i lavori inerenti alla confisca, requisizione, sequestro e dissequestro dei beni dei sudditi ex nemici (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 2.000.000.

Capitolo 460. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale per i lavori inerenti alla confisca, requisizione, sequestro e dissequestro dei beni dei sudditi ex nemici (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 1.000.000.

Capitolo 460-bis. Spese per il funzionamento della Commissione incaricata di accertare l'esistenza dei debiti scaduti dello Stato per i quali manca la documentazione prescritta dalle vigenti disposizioni, lire 200.000.

Capitolo 460-ter. Valore di riscatto degli assegni vitalizi a favore degli iscritti alla Sezione per assegni vitalizi dell'Opera della previdenza della disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e dei loro famigliari, goduti o dovuti per il maturato diritto al 9 dicembre 1943 (art. 4 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249), lire 18.000.000.

Capitolo 460-quater. Indennità di licenziamento a favore degli iscritti alla Sezione per assegni vitalizi dell'Opera della previdenza della disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e dei loro famigliari, al netto dell'eventuale rimborso di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165 (art. 4 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 294), lire 45.000.000.

Capitolo 460-quinquies. Somme occorrenti per il pagamento delle residuali passività dell'Opera di previdenza della disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e spese relative alla devoluzione allo Stato dei beni dell'Opera stessa e alle liquidazioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, lire 2.500.000.

Capitolo 460-sexies. Spese per il funzionamento del Comitato interministeriale e degli uffici di segreteria, nonché di attuazione dei controlli per la disciplina delle distribuzioni, al minor prezzo possibile, di generi di prima necessità ai dipendenti ed ai pensionati statali (regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388), lire 1.140.000.

Capitolo 460-septies. Somma occorrente per la restituzione alle Nazioni Unite dei beni ad esse appartenenti, asportati durante la guerra, spese di mano d'opera, di materiale e di trasporto e di mezzi necessari per la ri-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

cerca e la restituzione dei beni medesimi (art. 75 del Trattato di pace reso esecutivo col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430), lire 50.000.000.

Capitolo 461. Spese e rimborsi per la sistemazione e conversione di prestiti prebellici italiani negli Stati Uniti d'America, compresi quelli per l'allestimento spedizione e consegna dei nuovi titoli da emettere, nonché per il ritiro di quelli emessi in passato e tuttora in circolazione (art. 5, quarto comma del decreto-legge 8 settembre 1947, n. 921), lire 26.000.000.

Capitolo 461-bis. Somma occorrente per la sistemazione di sospesi di tesoreria relativi alla gestione del Governo militare alleato, lire 9.143.800.

Capitolo 461-ter. Somma occorrente per la sistemazione dei sospesi di tesoreria relativi al periodo anteriore alla liberazione, lire 264.022.700.

Spese per servizi speciali ed uffici esterni dell'Amministrazione del Tesoro. *Servizi del tesoro.* — Capitolo 462. Spese per fornitura di tondelli monetati ed accessori normali e per l'acquisto di metalli destinati alla monetazione (regi decreti-legge 21 gennaio 1923, n. 215, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e 7 febbraio 1938, n. 907, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 11), lire 400.000.000.

Capitolo 462-bis. Indennità da corrispondere al personale di ruolo e non di ruolo degli Uffici provinciali del tesoro e del Provveditorato generale dello Stato che presta servizio di controllo presso le cartiere di fabbricazione della carta filigranata destinata alla stampa dei biglietti dello Stato e della Banca d'Italia, e presso le officine di fabbricazione dei biglietti stessi, nonché al personale di ruolo e non di ruolo degli Uffici provinciali del Tesoro e del ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero del tesoro che presta servizio presso la Zecca (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1562), lire 200.000.

Amministrazione delle pensioni di guerra. — Capitolo 463. Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati in servizio per far parte delle Commissioni di cui agli articoli 56 e 57 del regio decreto legislativo luogotenenziale 4 marzo 1946, n. 325, lire 13.000.000.

Capitolo 464. Stipendi ed assegni fissi al personale di gruppo B delle pensioni di guerra di cui al regio decreto-legge 5 settembre 1938,

n. 1447 e regio decreto-legge 6 maggio 1940, n. 904 (*Spese fisse*), lire 111.000.000.

Capitolo 465. Spese per il funzionamento del Comitato e delle Commissioni di cui agli articoli 51, 56 e 57 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 e spese per visite mediche all'estero, lire 50.000.000.

Capitolo 466. Gettoni di presenza ai membri, anche estranei all'Amministrazione, ed al segretario del Comitato di liquidazione di cui agli articoli 51 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, articolo unico del regio decreto 20 gennaio 1924, n. 150 ed articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 marzo 1946, n. 325, lire 500.000.

Capitolo 467. Indennità di missione, diarie e spese di viaggio inerenti ai servizi delle pensioni di guerra, lire 8.000.000.

Capitolo 468. Sussidi al personale addetto al servizio delle pensioni di guerra, lire 200.000.

Capitolo 469. Spese di manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad uso degli uffici ed archivi della Direzione generale delle pensioni di guerra, lire 4.000.000.

Capitolo 470. Paghe agli operai addetti alla manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad uso degli uffici ed archivi della Direzione generale delle pensioni di guerra, lire 6.000.000.

Capitolo 471. Spese di liti (*Spesa obbligatoria*), lire 2.000.

Servizio risarcimento di danni di guerra. — Capitolo 472. Somme occorrenti per il pagamento di indennità in contanti e per il pagamento in contanti di frazioni inferiori a lire 100 di indennità per risarcimento dei danni di guerra pagate in obbligazioni del debito pubblico al 3,50 per cento denominate « Obbligazioni delle Venezie » e per spese di emissione delle obbligazioni medesime, lire 50.000.

Capitolo 473. Spese per il funzionamento della Commissione centrale, delle Commissioni compartimentali dei danni di guerra, dei servizi speciali presso le Intendenze e presso gli Uffici provinciali incaricati dell'accertamento, della liquidazione e pagamento dei danni di guerra e per tutte le altre operazioni inerenti a tale servizio (legge 26 ottobre 1940, n. 1543), lire 8.000.000.

Capitolo 474. Indennità, diarie e rimborso spese di trasporto ai componenti le Commissioni dei danni di guerra (legge 26 ottobre 1940, n. 1543 e regio decreto 16 dicembre 1940, n. 1957), lire 5.000.000.

Capitolo 475. Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, compreso

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

quello di altre Amministrazioni dello Stato addetto al servizio del risarcimento dei danni di guerra, lire 430.000.000.

Capitolo 476. Indennità di licenziamento al personale non di ruolo, addetto al servizio del risarcimento dei danni di guerra, lire 5 milioni.

Capitolo 477. Indennità di missione e rimborso spese di trasporto al personale comunque addetto al servizio del risarcimento dei danni di guerra, lire 4.000.000.

Capitolo 478. Premio giornaliero di presenza al personale non di ruolo addetto al servizio del risarcimento dei danni di guerra (art. 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 18.000.000.

Capitolo 479. Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo addetto al servizio del risarcimento dei danni di guerra (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 25.000.000.

Capitolo 480. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrisponderci, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo addetto al servizio del risarcimento dei danni di guerra (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 300.000.

Capitolo 480-bis. Compensi ad estranei all'Amministrazione del Tesoro per incarichi e studi diversi nell'interesse del Servizio dei danni di guerra, lire 2.000.000.

Capitolo 481. Indennità di disagiata residenza al personale comunque addetto al Servizio dei danni di guerra (decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18), lire 4.000.000.

Capitolo 482. Sussidi al personale non di ruolo, compreso quello di altre Amministrazioni, addetto al servizio dei danni di guerra, nelle Intendenze di finanza e negli Uffici distrettuali delle imposte dirette, lire 1.000.000.

Capitolo 483. Spese per l'autovettura adibita al servizio d'ispezione, lire 500.000.

Capitolo 484. Somme occorrenti per il pagamento di indennità e titolo di risarcimento di danni causati da fatti di guerra (legge 26 ottobre 1940, n. 1543), lire 15.000.000.000.

PRESIDENTE. Sul capitolo 484 ha chiesto di parlare l'onorevole Sansone. Ne ha facoltà.

SANSONE. Onorevoli colleghi, io interruppi ieri il Ministro Pella allorché espose alla Camera il bilancio che noi dobbiamo approvare e chiesi esplicitamente (*Commenti al centro*) se era esatto che i 20 miliardi stan-

ziati per risarcire i sinistrati di guerra erano stati ridotti di 5 miliardi.

Il Ministro Pella mi rispose, amabilmente come sempre; egli disse: « Il dato che ella ha avuto la amabilità di comunicarmi mi è completamente nuovo ».

Senonché leggo qui nella relazione che i 5 miliardi sono stati decurtati, perché a pagina 20 della relazione si dice:

« Servizi per il risarcimento di danni di guerra 1947-48 20.394.600.000; variazione in meno 4.890.750.000; residuo per l'anno 1948-1949 15.503.850.000.

Ed allora io dico al Ministro Pella che la variazione c'è, perché risulta dalla relazione di maggioranza.

Il Ministro mi fa cenni di diniego, egli spiegherà che la variazione non c'è, ed allora il mio intervento potrà essere assorbito, se resteranno 20 miliardi...

PELLA, *Ministro del tesoro* e ad interim *del bilancio*. Sono 22 miliardi.

SANSONE. Qui siamo abituati a vedere le cifre che salgono!

Comunque, il mio emendamento è molto semplice: cioè che i 20 miliardi siano mantenuti per dare per lo meno un altro acconto ai sinistrati e ai danneggiati di guerra.

Approfitto del mio intervento per sottoporre alla Camera il seguente ordine del giorno:

« La Camera, considerata la grave situazione nella quale da anni si trovano i danneggiati e i sinistrati di guerra, invita il Governo a mantenere lo stanziamento, di cui al capitolo 484, in lire venti miliardi e ad assumere l'impegno di risarcire i danneggiati stessi entro i prossimi cinque anni ».

Non occorre che illustri questo ordine del giorno. Voi sapete le condizioni in cui si trovano dal 1940 i danneggiati e i sinistrati di guerra, cioè come essi abbiano ricevuto solo due miseri acconti sul danno effettivo che hanno subito: sono dei cittadini, piccole aziende, piccoli artigiani che hanno avuta distrutta la casa, il letto, le masserizie, gli arnesi di lavoro e che non hanno ottenuto dal Governo che miserevoli acconti, mentre in alcune regioni d'Italia durante la cosiddetta repubblica di Salò c'è stato un risarcimento quasi totale dei danni (*Interruzione all'estrema destra*) per cui abbiamo nel Paese anche questa disparità tra cittadini e cittadini.

Io invito, quindi, il Governo a volere, nei prossimi 5 anni, risolvere questo problema che costituisce un dovere pari a quello delle pensioni ed un dovere, quindi, che dovrebbe essere sentito anche sul piano della solidarietà nazionale, perché il cittadino che ha perduto

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948.

la casa, il cittadino che ha perduto le masserizie, è stato evidentemente ben più sfortunato di tanti e tanti altri.

Nei prossimi cinque anni il Governo deve dunque risolvere questo problema ed io sono certo che sarà votato a favore del mio ordine del giorno perché ciò costituisce un preciso dovere di questa Camera.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro, del tesoro ad esprimere il pensiero del Governo.

PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio*. Pregherò l'onorevole Sottosegretario per i danni di guerra di enunciare a grandi linee le direttive del Governo in materia di risarcimenti nel prossimo futuro. Desidero però personalmente chiarire che non è per niente esatto che vi sia stata una riduzione di stanziamento da 20 a 15 miliardi.

Effettivamente quest'anno avremo anzi 22 miliardi a disposizione. (*Commenti all'estrema sinistra*).

L'aritmetica non è un'opinione. Noi ci troviamo dinanzi a concetti di competenza e a concetti di cassa. Quando noi ci troviamo dinanzi ad un concetto di competenza, vuol dire che una spesa, una volta impegnata, se è pagata in quel determinato esercizio, si esaurisce nella cassa. Se invece non è pagata in quel determinato esercizio, ma ha fatto però nascere un credito a favore di un terzo, costituisce un residuo; mentre, se abbiamo avuto stanziamenti che non sono stati utilizzati o che, nella parte utilizzata, non hanno fatto nascere un credito a favore di un terzo, questi evidentemente non sono residui, ma sono eccedenze di stanziamento le quali dovrebbero passare, come si dice, in economia.

Or dunque, in materia di stanziamenti per danni di guerra, noi ci troviamo di fronte ad una mole veramente enorme di casi, dinanzi ai quali sentiamo di dover dare qualcosa non in funzione di diritto positivo — perché è noto che la giurisprudenza qui riconosce non già un diritto, ma un interesse — ma in funzione di ciò che deve considerarsi come un effettuato pagamento, cosicché allora ci troviamo di fronte ad uno stanziamento utilizzato, mentre, se noi ci trovassimo di fronte ad un residuo vero e proprio — in quanto manca il terzo creditore — questa parte dovrebbe essere eliminata.

Il 1947-48, per le difficoltà che esistono in questo settore — e le dirimeremo, e il Sottosegretario è persona che, per la sua particolare competenza, è in modo speciale indicato — ha dato luogo ad un avanzo di 7 miliardi

sullo stanziamento che avremmo dovuto passare in economia.

Effettivamente, ci sembrava una complicazione inutile il passare in economia questi sette miliardi, per doverli poi rimettere in questo stanziamento. Ciò significa, dunque, che i venti miliardi dell'anno scorso sono stati, in linea di impostazione nuova, ridotti a quindici miliardi, fermo restando però l'utilizzo dei sette miliardi non passati in economia: si tratta, quindi, globalmente, di ventidue miliardi.

Quando, perciò, ella mi chiedeva ieri, onorevole Sansone, se vi fosse stata in questo settore una riduzione di cinque miliardi, poiché si trattava di cosa già stampata, evidentemente non potevo pensare che lei mi potesse fare una domanda così lapalissiana; io pensavo, evidentemente, ieri, che vi fosse un'ulteriore novità che andasse ad alterare quella situazione cui lei ha fatto cenno. Questa è la situazione.

Stia tranquillo: vi sono ventidue miliardi invece di venti miliardi.

Per l'ulteriore parte del suo intervento prego il Sottosegretario di Stato Cifaldi di esporre quali sono gli intendimenti e il punto di vista del Governo in materia.

CIFALDI, *Sottosegretario di Stato per i danni di guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIFALDI, *Sottosegretario di Stato per i danni di guerra*. Vorrei ringraziare l'onorevole Sansone del chiarimento che ha chiesto alla cortesia e alla competenza dell'onorevole Ministro, perché in questo modo mi dà la possibilità di enunciare, sia pure brevemente, e anche incompletamente, i punti di vista del Governo su questa materia.

L'onorevole Sansone che si occupa e si è occupato, insieme ad altri colleghi, della questione, conosce la vastità del problema e sa come non sia stato facile fino ad oggi né avviare ad un'attuazione quella parte già messa allo studio né risolvere nella sua totalità il problema del risarcimento dei danni di guerra.

Il primo punto da tener presente è la necessità — della quale il Ministro del tesoro, e con lui credo tutto il Governo, si rende conto — dell'unificazione dei vari servizi per le varie necessità che nascono da questo obbligo del risarcimento dei danni di guerra. Attualmente questo servizio relativo ai danni di guerra, o meglio questa competenza, è divisa tra molti Ministeri. (Elencare queste competenze significherebbe tediare non poco l'Assemblea). È necessario, però, che tutte queste competenze siano unificate in un unico

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

Dicastero, principalmente per poter adottare un criterio uniforme di trattamento.

L'onorevole Sansone accennava ad un punto che non è sfuggito all'attenzione degli uomini preposti al trattamento della materia in questione; accennava, cioè, al fatto che nella Repubblica di Salò si sono verificati numerosi casi in cui i danni di guerra sono stati risarciti al cento per cento, e danni di guerra non soltanto di carattere mobiliare, ma anche immobiliare. Allora vigeva la legge base del 1940 che imponeva allo Stato l'obbligo del risarcimento totale delle cose e dei beni distrutti; sicché sono stati ricostruiti e riammobiliati interi appartamenti. Noi sappiamo, anzi, di casi in cui è stata migliorata di molto la costruzione di questi fabbricati e il mobilio. Anche a Napoli mi risulta che si sono verificati casi del genere.

Ciò costituisce, indubbiamente, nei riguardi di coloro che fino ad oggi non hanno potuto ottenere né un risarcimento totale né un risarcimento parziale, una sperequazione. Vi sono poi dei casi relativi alle requisizioni alleate, in cui si verificano disparità molto gravi e dolorose. Infatti il problema viene ad essere trattato sotto un duplice punto di vista, in quanto vi è il pagamento totale dell'indennità e vi è anche la legge che stabilisce il pagamento dei danni causati da queste requisizioni. Anche in questi casi si impone un trattamento di perequazione.

Posso assicurare l'Assemblea che il Governo si rende conto di queste necessità.

Per quanto riguarda il problema generale dell'effettivo risarcimento, l'onorevole Sansone preannuncia che un gruppo di deputati presenterà all'Assemblea un disegno di legge sui danni di guerra che dovrebbe essere esaminato e discusso dal Parlamento. Credo di essere autorizzato a comunicare che anche il Governo ha preparato una legge sui danni di guerra, la quale, quando il Consiglio dei Ministri lo crederà opportuno, sarà portata all'esame del Parlamento. Non si tratta di una corsa a chi arriva prima. Il Governo deve studiare con attenzione le necessità e le possibilità finanziarie ed economiche, perché il problema possa essere non solo impostato, ma anche risolto. E vorrei dire che il termine di cinque anni, a cui ha accennato l'onorevole Sansone, è un termine troppo breve perché il problema nella sua vastità possa essere risolto. La Camera ed il Senato tratteranno l'argomento *in extenso* e dovranno studiarlo con la necessaria ponderazione. Il Governo si impegna a presentare questo disegno di legge nel termine più breve possibile.

Con questi rapidissimi chiarimenti, che mi vengono suggeriti dalla necessità di essere breve, trovandoci ormai in fine di seduta, e con le dichiarazioni dell'onorevole Ministro, credo che l'onorevole Sansone possa ritenersi soddisfatto, e spero che lo sia. (*Applausi al centro*).

SANSONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANSONE. Devo insistere nel mio ordine del giorno. Come ha detto l'onorevole Ministro, praticamente i 15 miliardi sono aumentati di 7 che rappresentano il recupero dello scorso anno, ma in definitiva si riconosce la decurtazione di 5 miliardi.

PELLA, *Ministro del tesoro* e ad interim *del bilancio*. L'anno scorso abbiamo speso 13 miliardi.

SANSONE. Di fronte ad uno stanziamento tanto esiguo, ritengo che questa decurtazione sia iniqua per tanti cittadini che attendono il risarcimento dei danni di guerra. Quindi, prego i colleghi di ben riflettere prima del voto perché praticamente noi mettiamo altre categorie di cittadini in condizioni di non poter ottenere il risarcimento del danno ad essi spettante.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Relatore.

TOSI, *Relatore per la spesa*. Mi associo a quanto ha detto il Governo e alle sue giustificazioni. All'onorevole Sansone faccio osservare che egli si preoccupava perché nello esercizio vi fossero disponibili 20 miliardi per risarcimento dei danni di guerra. Quindi, non si tratta di 20 meno 5 più 7, ma si tratta della entità della previsione in 20 miliardi. Per di più il Ministro dice che la disponibilità sale a 22 miliardi. Mi pare, quindi, onorevole Sansone, che il suo desiderio sia soddisfatto in pieno.

SANSONE. Questo bilancio sembra di gomma elastica! (*Commenti*).

PELLA, *Ministro del tesoro* e ad interim *del bilancio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLA, *Ministro del tesoro* e ad interim *del bilancio*. Vorrei pregare i colleghi di tutti i settori di riflettere che ormai sono affiorati molti problemi che ci preoccupano e ci angosciano, e per i quali abbiamo adottato una formula di provvisorio accantonamento, in attesa di poter, cammin facendo, in successivi assestamenti del bilancio, trovare il modo di soddisfare queste esigenze, alcune delle quali commuovono per il loro contenuto. Abbiamo un problema delle pensioni di guerra, un problema delle pensioni degli statali, un problema di necessità di salute pubblica, un pro-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

blema dei tubercolotici. Di tutto è stato parlato in termini particolarmente eloquenti oggi.

Ben lontano da me il pensiero di sottovalutare la materia del risarcimento dei danni di guerra. Ma questo io voglio chiedere a voi: quando abbiamo messo una sospensiva su problemi che hanno nome: pensioni di guerra, tubercolosi, cancro, vecchi lavoratori che stanno forse per sfiorare il limite dell'umana sopportabilità dell'indigenza, domando se possiamo permetterci di aumentare la disponibilità di 22 miliardi che abbiamo in bilancio.

Onorevole Sansone io vorrei che ella chiedesse a sé stesso e non me lo dicesse: sapeva lei che c'erano anche quei sette miliardi da utilizzare? Se avessimo presentato una nota di eliminazione di quei 7 miliardi e avessimo lasciato a questo fondo i 5 miliardi, in realtà avremmo avuto soltanto 20 miliardi.

SANSONE. Noi stiamo parlando del bilancio dello Stato, onorevole Ministro, e per il bilancio dello Stato occorre una assoluta lealtà. I sotterfugi contabili... (*Proteste e rumori al centro*).

PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio*. Allora se lo vuole, io parlo in termini più aperti. Lei non sapeva, infatti, che vi era un margine di 7 miliardi ancora da utilizzare. Noi potevamo, praticamente lasciare i 20 miliardi e poi, in sede di eliminazione di residui, problema di cui ho parlato ampiamente ieri, comunicare alla Camera: guardate che tra i residui che sono caduti, legittimamente caduti, vi sono questi 7 miliardi, cioè lei non poteva conoscere che vi era questo margine di 7 miliardi. Dalla sua posizione di non conoscenza del margine di 7 miliardi lei ha chiesto 20 miliardi. La porto a conoscenza di dati che lei non conosceva: invece di 20 ve ne sono 22. Ora lei ci chiede una maggiore generosità e ci dice: aggiungiamo 5 miliardi a questa situazione. Io le dico che i 5 miliardi, oggi, non possiamo aggiungerli; ma se avessimo 5 miliardi da poter aggiungere, io credo che sarete d'accordo nel dire: prima di aggiungerli a questi stanziamenti aggiungiamoli, magari, agli stanziamenti per i tubercolotici, o per gli ammalati di cancro o di altre malattie (*Applausi al centro e a destra*).

Ecco perché il Governo non potrebbe accettare diverse interpretazioni che potessero rappresentare un minore interessamento per la categoria dei danneggiati di guerra.

Vi è la seconda parte dell'ordine del giorno con cui si chiede che il Governo si impegni al risarcimento dei danni entro cinque anni.

Dico subito perché il Governo non può accettare questa seconda parte dell'ordine del giorno.

Né lei, onorevole Sansone, né gli onorevoli colleghi, né il Governo sono in grado di valutare che cosa significhi l'ammontare di tutti i danni di guerra. E lei trasformerebbe, rispetto ad una enorme cifra che non conosciamo, quell'interesse a cui ho accennato in un vero diritto di un terzo e in un vero obbligo giuridico da parte dello Stato per delle enormi somme che non conosciamo e, soprattutto, rispetto a persone che non conosciamo. Perché io credo che lei sarà d'accordo con me nel considerare che è necessario andare molto adagio prima di impegnare lo Stato rispetto a certi danni di guerra che possono essere d'un grosso ordine di grandezza, ma che, appunto, in questo caso, appartengono forse a settori per i quali il suo cuore ancora prima degli altri sarà forse meno pronto a commuoversi.

Ecco perché noi non possiamo impegnarci in questo senso. Ci impegnamo però, come ha detto l'onorevole Sottosegretario, a presentare un piano di definizione di questa materia — in funzione di un concorso per la ricostruzione — in quelle forme e in quei limiti che dal punto di vista dell'interesse collettivo, dal punto di vista della giustizia sociale riteniamo decisivi di comune accordo.

In questo senso sì, ma nel senso dell'ordine del giorno, me lo consenta l'onorevole Sansone, no. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Onorevole Sansone mantiene il suo ordine del giorno?

SANSONE. Lo mantengo, facendo presente alla Camera che noi presenteremo, come ho accennato all'onorevole Cifaldi, un progetto di iniziativa parlamentare e la materia sarà ampiamente discussa in quella sede.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno presentato dall'onorevole Sansone è del seguente tenore:

« La Camera, considerata la grave situazione nella quale da anni si trovano i danneggiati e i sinistrati di guerra, invita il Governo a mantenere lo stanziamento, di cui al capitolo 484, in lire 20 miliardi e ad assumere l'impegno di risarcire i danneggiati stessi entro i prossimi cinque anni ».

Il Governo ha dichiarato di non accoglierlo.

Lo pongo in votazione.

(*Dopo prova e controprova, l'ordine del giorno non è approvato*).

CAVALLARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

CAVALLARI. Dopo le parole dell'onorevole Sansone posso dichiarare che rinuncio a fare il discorso che mi prefiggevo qualunque la scarsa attenzione che la maggioranza della Camera attribuisce ai discorsi dell'opposizione (*Interruzioni al centro*) mi induca a ritenere che ciò non sia dovuto soltanto ad un legittimo senso di stanchezza, che del resto tutti noi condividiamo, ma sia dovuto invece al desiderio di non sentire le nostre parole le quali mettono il dito su piaghe che troppo vi bruciano (*Commenti al centro*).

Adesso vengo a proposte concrete. Volete fare voi delle proposte concrete? (*Interruzioni al centro*) Ci mancherebbe altro che foste solamente voi a fare proposte concrete!

Quantunque, ripeto, la scarsa attenzione della maggioranza potrebbe indurmi a prendermi il gusto di farvi un lunghissimo discorso (*Commenti al centro*), tuttavia confermo che l'onorevole Sansone nel suo intervento ha preso la materia del mio, ed io pertanto penso che potrei rinunciare a presentare ed illustrare un mio ordine del giorno tendente ad impegnare il Governo a presentare un disegno di legge per il risarcimento dei danni di guerra entro la fine dell'esercizio 1948-49, in considerazione anche delle parole profferite dal Sottosegretario per i danni di guerra il quale si è impegnato quanto prima (se ricordo bene) a presentare tale progetto.

Ora, se il Sottosegretario si impegna a presentare tale progetto entro la fine del corrente esercizio finanziario, penso che non ci sia bisogno di presentare il mio ordine del giorno; se invece tale impegno egli non può assumere, presenterò l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario per i danni di guerra a rispondere.

CIFALDI, *Sottosegretario di Stato per i danni di guerra*. Il Ministero del tesoro (danni di guerra) si impegna a presentare al Parlamento, nel corso dell'esercizio corrente, la legge sui danni di guerra.

CAVALLARI. Preso atto di questo, io non presento l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il capitolo 484 si intende approvato. Si continui nella lettura dei capitoli.

SULLO, *Segretario*, legge.

Capitolo 485. Indennizzi per danni di guerra subiti all'estero da cittadini ed enti italiani (legge 28 ottobre 1940, n. 1399), lire 1.000.000.

Provveditorato generale dello Stato. — Capitolo 486. Spese di carattere straordinario, relative a forniture di carta, stampati e mo-

duli; rimborso delle spese sostenute direttamente dai Comuni per stampati, cancelleria, acquisto e riparazioni di mobili ed oggetti vari; spedizione ed altre spese (escluse quelle di personale) inerenti al servizio di razionamento dei consumi, lire 100.000.000.

Capitolo 487. Spese di carattere straordinario relative a forniture di carta, stampati e moduli inerenti al servizio del razionamento dei consumi da eseguirsi per il tramite dell'Istituto Poligrafico dello Stato, lire 150.000.000.

Capitolo 487-bis. Saldo degli impegni riguardanti spese degli esercizi anteriori a quello corrente, relative a forniture di carta bianca e da lettera; degli stampati e delle pubblicazioni, compresi i bollettini per le società per azioni, per la proprietà intellettuale e i brevetti industriali, delle carte rappresentative di valori e di tutte le altre specie di carta e cartoncini, dei cartoni, materiale di legatoria, rilegature, riproduzioni e simili da corrispondere all'Istituto poligrafico dello Stato, nonché relative ai locali di sicurezza del tesoro, degli Uffici dell'Ispettorato del Provveditorato e della delegazione della Corte dei conti presso l'officina carte e valori, lire 799.000.000.

Capitolo 488. Spese relative al recupero dei beni mobili già di pertinenza dello Stato (decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 32), lire 2.000.000.

Capitolo 489. Spese relative alla devoluzione allo Stato dei beni del cessato partito nazionale fascista (decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159), lire 3.000.000.

Capitolo 489-bis. Fitto locali e spese d'ufficio, lire 3.000.000.

Capitolo 489-ter. Compensi al commissario, ai componenti il Comitato ed ai funzionari di segreteria (art. 17, 1° comma, del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674), lire 1.000.000.

Capitolo 489-quater. Somma occorrente per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra non ancora definiti (decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674), lire 1.000.000.000.

Categoria II. *Movimento di capitali*. — *Estinzione di debiti*. — Capitolo 490. Debiti redimibili diversi — Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 612.650.000.

Capitolo 491. Valore capitale dei titoli del « Prestito della Ricostruzione — Redimibile 3,50 per cento » versati in riscatto delle imposte straordinarie progressiva e proporzionale sul patrimonio (art. 51, ultimo comma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 143, convali-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

dato con modificazioni dalla legge 1° settembre 1947, n. 143), per memoria.

Capitolo 492. Rimborso di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 15.000.

Capitolo 493. Rimborso di buoni del Tesoro poliennali, lire 23.830.000.000.

Capitolo 493-bis. Rimborso all'Istituto nazionale delle assicurazioni e all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei rispettivi crediti verso lo Stato per somme da essi somministrate per il consolidamento delle pensioni privilegiate di guerra (decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 756) (1ª delle cinque rate), lire 360.360.000.

Capitolo 493-ter. Provvigione a favore della Banca d'Italia per l'esecuzione dei lavori inerenti al cambio delle cartelle al portatore del prestito redimibile del 3,50 per cento (1934) e l'emissione di nuovi fogli di ricevute ai certificati nominativi dello stesso prestito, lire 40.000.000.

Capitolo 494. Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale (regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2370, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1168) (*Spesa obbligatoria*), lire 25.256.000.

Capitolo 495. Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche (regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2370, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1168, e art. 14 del regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1856, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2495) (*Spesa obbligatoria*), lire 432.000.

Capitolo 496. Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche straordinarie (legge 11 luglio 1941, n. 809) (*Spesa obbligatoria*), lire 49.236.000.

Capitolo 497. Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento delle spese per soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi (regio decreto-legge 21 maggio 1942, n. 521, convertito nella legge 8 agosto 1942, n. 1000 ed art. 7 del regio decreto-legge 10 giugno 1943, n. 542) (*Spesa obbligatoria*), lire 247.797.000.

Capitolo 498. Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per l'erogazione di contributi in capitale per fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci per l'anno 1942 degli

Enti ausiliari (regio decreto-legge 21 maggio 1942, n. 521, convertito nella legge 8 agosto 1942, n. 1000) (*Spesa obbligatoria*), lire 10.484.000.

Capitolo 499. Certificati ferroviari di credito 3,50 per cento netto - Ammortamento ed eventuale anticipato rimborso di capitale (*Spesa obbligatoria*), lire 12.096.800.

Capitolo 500. Quota d'ammortamento compresa nell'annualità da pagarsi dal Tesoro alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione delle somme mutate per la concessione di prestiti ai Comuni più gravemente danneggiati da operazioni guerresche entro il limite di lire 170.000.000 stabilito con l'articolo 4 del decreto luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 843 (31ª delle trentacinque annualità), lire 6.142.800.

Capitolo 501. Quota di capitale compresa nell'annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento del mutuo concesso all'Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma per effetto dell'articolo 1 della legge 18 giugno 1908, n. 286 (40ª delle cinquanta annualità); del regio decreto-legge 4 agosto 1913, n. 1098, convertito nella legge 18 giugno 1914, n. 557 (19ª delle trenta annualità); dell'articolo 1 del regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 481, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 (27ª delle cinquanta annualità); dei regi decreti-legge 11 marzo 1923, n. 584, convertito nella legge 17 aprile 1935, n. 473 (25ª delle cinquanta annualità) e 6 novembre 1924, n. 1961 convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 (art. 5) (19ª delle cinquanta annualità), lire 1.068.600.

Capitolo 502. Quota di capitale compresa nelle annualità di ammortamento dovute alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni fatte al Tesoro in dipendenza dei mutui concessi ai comuni di Melfi, Potenza e Matera ai termini del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 592 (15ª delle 50 annualità), lire 128.700.

Capitolo 503. Quote di capitale comprese nelle annualità da corrispondere al Banco di Napoli in ammortamento dell'anticipazione di lire 29.000.000 per il completamento, a cura e a carico dello Stato, dei lavori di costruzione e arredamento del nuovo ospedale dello Scudillo nella città di Napoli (art. 2 del regio decreto-legge 23 dicembre 1937, n. 2573, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 435 (9ª delle 15 annualità), lire 1.901.000.

Capitolo 504. Quote fisse di capitale comprese nelle rate di estinzione dei prestiti obbligazionari 6 e 6,50 per cento emessi dalla

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

Società anonima nazionale « Cogne » (Convenzione 11 settembre 1935, approvata e resa esecutiva con decreto ministeriale 11 settembre 1935 e regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1205, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 68), lire 5.833.000.

Capitolo 505. Quota di capitale compresa nell'annualità da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento delle somministrazioni di fondi fatte al Tesoro per anticipazioni alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1824, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 (8^a delle trenta annualità), lire 469.500.

Capitolo 506. Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dovute alla Cassa depositi e prestiti sulle somme da essa fornite al Tesoro per somministrazioni di fondi ai bilanci delle Colonie, lire 3.981.000.

Capitolo 507. Quota di capitale compresa nell'annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione dell'edificio sede di esami nella Capitale (legge 18 luglio 1911, n. 836), 28^a delle trentacinque annualità scadenti il 1^o gennaio di ogni anno), lire 14.400.

Capitolo 508. Ammortamento delle obbligazioni 4,50 per cento emesse dalle Aziende patrimoniali dello Stato (regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2196, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 696, (14^a annualità) (*Spesa obbligatoria*), lire 8.350.000.

Capitolo 509. Annualità spettante al Fondo pensioni e soccorsi degli agenti ferroviari dello Stato a saldo del debito della Società strade ferrate del Mediterraneo, per disavanzo al 30 giugno 1905 nelle Casse pensioni e di soccorso della rete Mediterranea, in conseguenza della cessione allo Stato delle ferrovie Roma-Albano-Anzio-Nettuno, Roma-Viterbo e Varese-Porto Ceresio, approvata con il decreto-legge luogotenenziale 13 settembre 1917, n. 1591, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 (31^a delle quarantanove annualità), lire 384.000.

Capitolo 510. Rimborso per quote di capitale sui finanziamenti disposti, per conto e nell'interesse dello Stato, dall'Istituto Mobiliare italiano e dal Consorzio per sovvenzioni su valori industriali a favore dell'Ente nazionale per le Tre Venezie (art. 14 della legge 27 novembre 1939, n. 1780), lire 44.389.100.

Accensione di crediti. — Capitolo 511. Anticipazione di somme per garanzie assunte dallo Stato (regi decreti-legge 9 maggio

1929, n. 888, convertito nella legge 11 luglio 1929, n. 1233 e 16 febbraio 1931, n. 192, convertito nella legge 30 maggio 1932, n. 700; 22 febbraio 1934, n. 329, convertito nella legge 7 giugno 1934, n. 994 e 9 gennaio 1936, n. 5, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 717), lire 586.000.

Capitolo 511-bis. Anticipazioni a cooperative ed a imprese per la gestione del servizio relativo alla produzione, all'acquisto ed alla distribuzione, al minor prezzo possibile, di generi di prima necessità per i dipendenti ed i pensionati dello Stato (art. 9 del regio decreto legislativo 7 maggio 1946, n. 388), lire 500.000.000.

Capitolo 511-ter. Anticipazione all'Azienda carboni italiani (legge 6 agosto 1948, n. 1050), lire 600.000.000.

Capitolo 512. Somma da versare al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, per finanziamenti all'estero per conto del Tesoro., lire 36.582.000.

Capitolo 513. Spese da anticiparsi dallo Stato ai sequestratari di beni ex-nemici o nemici che non producono rendite o di aziende che non comprendono attività liquide sufficienti per fronteggiare e rimborsare le spese di gestione (art. 303 del testo unico della legge di guerra approvato con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415), lire 3.000.000.

Capitolo 514. Somma corrispondente al valore nominale e agli interessi maturati e non riscossi dei buoni del tesoro quinquennali 5 per cento - scadenza 1950 - dati in pagamento dagli acquirenti delle merci fornite dagli Alleati allo Stato o altrimenti importate dallo Stato o da Enti parastatali (decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70), lire 250.000.000.

Capitolo 514-bis. Finanziamenti da effettuarsi al territorio libero di Trieste in dipendenza dell'articolo 11 dell'allegato VII al Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430), lire 28.000.000.000.

Capitolo 515. Somma occorrente per capitale, interessi, accessori e spese in dipendenza delle garanzie assunte dallo Stato in relazione alla operazione di apertura di credito di 100 milioni di dollari concessa dall'Export Import Bank ed ai finanziamenti concessi, sulla cennata apertura di credito, all'Istituto mobiliare italiano, alle aziende industriali italiane (articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891), *per memoria*.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

Capitolo 516. Somma da versare all'Istituto mobiliare italiano per la costituzione del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica (art. 2, lett. b) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 889, 2^a e 3^a delle 40 semestralità, lire 2.500.000.000.

Capitolo 517. Anticipazioni alla Sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro ed alle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia per la costituzione dei fondi di garanzia di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419 (2^a ed ultima rata), lire 2.500.000.000.

Capitolo 517-bis. Anticipazione dello Stato per la costituzione dei «fondi di garanzia» presso le sezioni di credito industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna, da utilizzarsi, da parte delle sezioni stesse, per la concessione dei finanziamenti per la industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare (decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, seconda e ultima rata), lire 5.000.000.000.

Partecipazioni azionarie. — Capitolo 518. Conferimento del Tesoro dello Stato all'aumento del capitale della Banca nazionale del lavoro (regio decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 421, 3^a delle cinque rate), lire 100.000.000.

Capitolo 519. Partecipazione dello Stato al fondo di dotazione della Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro (art. 11 della legge 16 maggio 1947, n. 379 (terza ed ultima rata), lire 50.000.000.

Riscatti di ferrovie. — Capitolo 520. Provvisori di riscatto delle linee ferroviarie di cui all'articolo 3 della legge 11 luglio 1909, n. 488, lire 901.000.

Capitolo 521. Annualità di riscatto delle ferrovie reali sarde (legge 7 agosto 1919, n. 1443 e convenzione 10 giugno 1922, approvata col regio decreto 11 gennaio 1923, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 1923), lire 6.500.000.

Anticipazioni all'azienda delle ferrovie dello Stato, all'azienda di Stato per i servizi telefonici ed alle altre aziende autonome di Stato — Capitolo 522. Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esecuzione di spese straordinarie e per l'esercizio di lavori occorrenti per la elettrificazione di linee ferroviarie esercitate dallo Stato o in corso di costruzione, per memoria.

Capitolo 523. Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per costruzione ed acquisti di case in conto patrimoniale per i ferrovieri (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1946, n. 25 (3^a delle 4 rate), lire 2.250.000.000.

Capitolo 524. Somma da provvedersi all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per la sistemazione ed il completamento delle linee telefoniche interurbane già gestite dallo Stato, mediante la costruzione di cavi sotterranei e l'ampliamento e la rinnovazione dei collegamenti (legge 30 maggio 1940, n. 693 e 1^o aprile 1942, n. 266), lire 60.000.000.

Anticipazioni a Provincie, Comuni, Opere pie ed Enti morali. — Capitolo 525. Anticipazioni alle Amministrazioni degli Ospedali riuniti di Roma delle quote di ospedalità non versate dai Comuni debitori per degenti non romani (art. 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286), lire 1.082.000.000.

Capitolo 526. Anticipazioni delle pensioni gravanti, sui comuni, sulle provincie e sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, spettanti a cittadini profughi dalle zone di confine occupate (regio decreto-legge 23 agosto 1943, n. 731 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 gennaio 1947, n. 69), lire 4.000.000.

Capitolo 526-bis. Anticipazione da parte del Tesoro a favore del fondo per il credito ai dipendenti dello Stato per la concessione dei prestiti quinquennali ai sensi delle disposizioni del titolo II del testo unico 5 giugno 1941, n. 874, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 103 (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1^o settembre 1947, n. 884) lire 250.000.000.

Capitolo 527. Anticipazioni al Consorzio autonomo del porto di Genova della quota di ammortamento del prestito di lire 45 milioni contratto dal Consorzio stesso con le Casse di risparmio di Genova e delle provincie lombarde, per la parziale esecuzione delle opere del bacino Vittorio Emanuele III e del primo prolungamento del molo Galliera (art. 4, lett. a) del regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) (20^a delle trenta annualità), lire 1.400.000.

Capitolo 528. Corresponsione al Consorzio del porto di Genova dell'eccedenza delle somme introitate dallo Stato per le tasse di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, convertito nella

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

legge 17 aprile 1925, n. 473, in confronto dell'annualità dovuta dal Consorzio stesso e da accantonarsi per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramenti del porto (art. 4 dell'indicato regio decreto-legge, art. 3 del regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1881, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597; regio decreto 11 aprile 1926, n. 736 e regi decreti-legge 6 gennaio 1927, n. 37, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1425 e 5 dicembre 1928, n. 2639, convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 43) (*Spesa d'ordine*), lire 100.000.

Capitolo 528-bis. Restituzione di quote di sottoscrizione al prestito « buoni del tesoro novennali 5 per cento, 1950 », non coperte dai rispettivi titoli, lire 253.500.

Partite che si compensano con l'entrata. *Spese diverse*. — Capitolo 529. Quote dovute ai funzionari della Avvocatura generale dello Stato, sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalla stessa Avvocatura e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (*Spesa d'ordine*), lire 1.500.000.

Capitolo 530. Somma corrispondente all'ammontare delle tasse portuali istituite per l'estinzione del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Civitavecchia per le opere di sistemazione di quel porto (regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 1390, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2106, convertito nella legge 20 dicembre 1928, numero 3057) (24^a rata) (*Spesa d'ordine*), lire 1.288.100.

Capitolo 531. Somma corrispondente all'ammontare delle tasse portuali, dovuta alla provincia di Ravenna, quale parte dell'annualità di ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti alla Provincia stessa per opera di manutenzione nel porto canale Corsini (art. 4 del regio decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1391, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) (*Spesa d'ordine*), per memoria.

Capitolo 532. Semestralità da pagare alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione della anticipazione concessa all'Istituto « Vittorio Emanuele III » pei danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, per effetto dell'articolo 13 del regio decreto-legge 3 maggio 1920, n. 545, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 ed al Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 per effetto dell'articolo 32 del regio decreto-legge 16 novembre

1921, n. 1705, convertito nella citata legge 17 aprile 1925, n. 473, lire 1.160.000.

Spese per il Servizio del credito ai dipendenti dello Stato. — Capitolo 533. Concorso nella spesa per stipendi agli impiegati addetti al servizio, lire 4.000.000.

Capitolo 534. Retribuzione al personale avventizio e diurnista, lire 18.000.000.

Capitolo 535. Premio giornaliero di presenza al personale (art. 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 2.000.000.

Capitolo 536. Compensi per lavoro straordinario al personale (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 3.800.000.

Capitolo 537. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrisponderi al personale in relazione a particolari esigenze di servizio (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 150.000.

Capitolo 538. Spese per il funzionamento del Comitato amministrativo del fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, lire 320.000.

Capitolo 539. Spese di liti, risarcimenti ed altri accessori (*Spesa obbligatoria*), lire 20.000.

Capitolo 540. Concorso nelle spese di stampa e di cancelleria, lire 700.000.

Capitolo 541. Concorso nelle spese di manutenzione, illuminazione, riscaldamento e provvista d'acqua, lire 1.000.000.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Spesa ordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — *Oneri generali dello Stato*. — Debiti perpetui, lire 2.505.650.000.

Debiti redimibili, lire 11.684.712.000.

Debiti variabili, lire 75.911.660.600.

Annualità, contributi, sussidi ed assegnazioni varie, lire 16.595.222.500.

Totale, lire 106.697.245.100.

Spese per organi e servizi generali dello Stato. — Spese per l'assegno e per la dotazione del Presidente della Repubblica, lire 192.000.000.

Assemblee legislative, lire 2.318.500.000.

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Servizi dipendenti:

Uffici di Presidenza, lire 138.550.000.

Consulta Araldica, lire 330.000.

Istituto Centrale di Statistica, lire 584.514.500.

Consiglio nazionale delle ricerche, lire 251.510.000.

Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie, lire 1.310.000.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

Consiglio di Stato, lire 135.570.000.
Corte dei conti (Servizi metropolitani),
lire 951.020.000.

Corte dei conti (ex Servizi per l'Africa
Italiana), lire 12.500.000.

Avvocatura generale dello Stato, lire
292.100.000.

Servizi stampa e spettacolo, lire
2.155.951.220.

Commissariato per il turismo, lire
10.780.000.

Alto Commissariato per l'alimentazione,
lire 580.200.000.

Alto Commissariato per l'igiene e la
sanità pubblica, lire 9.179.788.000.

Alto Commissariato per la Sardegna,
lire 52.098.000

Totale, lire 16.856.721.720.

Debito vitalizio. — Pensioni ordinarie,
indennità ed assegni, lire 458.324.000.

*Spese generali dell'Amministrazione del
Tesoro.* — Servizi centrali del Tesoro, lire
879.298.850.

Ragioneria generale dello Stato e Ragio-
nerie delle Intendenze di finanza, lire
2.146.000.000.

Spese generali diverse, lire 6.050.000.

Totale, lire 3.031.348.850.

*Spese per servizi speciali ed Uffici esterni
dell'Amministrazione del Tesoro.* — Servizi
del Tesoro, lire 2.865.528.000.

Servizi del Provveditorato per tutte le
Amministrazioni, lire 2.855.400.000.

Servizi delle valute, lire 160.300.000

Totale, lire 5.881.228.000.

Fondi di riserva, lire 1.400.000.000.

Fondi speciali, lire 9.430.000.000.

Totale della categoria prima della parte
ordinaria, lire 143.754.867.670.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Cate-
goria I. *Spese effettive.* — *Oneri generali dello
Stato.* — Contributi, concorsi, rimborsi, sus-
sidi e assegnazioni varie, lire 2.303.313.500.

Contributi e concorsi in dipendenza di
pubbliche calamità, lire 31.511.000.

Spesa per la concessione delle polizze ai
combattenti lire 1.000.000.000.

Spese diverse, lire 25.235.137.840.

Totale, lire 28.569.962.340.

*Spese per organi e servizi generali dello
Stato.* — Contributi, concorsi, rimborsi, sov-
venzioni ed erogazioni diverse 169.645.567.100
lire.

Presidenza del Consiglio dei Ministri e
Servizi dipendenti:

Contributi e spese diverse, 1.350.000.000
lire.

Comitato giurisdizionale centrale per le
controversie in materia di requisizione, lire
1.865.000.

Commissione per lo studio dei problemi
riguardanti il Mezzogiorno, lire 5.200.000.

Commissioni per il riconoscimento delle
qualifiche di partigiano, lire 34.500.000.

Spese di assistenza ai reduci di guerra
ed alle famiglie dei Caduti, lire 2.347.750.000.

Uffici del Comitato interministeriale
per la ricostruzione preposti all'attuazione
del programma E. R. P., lire 24.700.000.

Consiglio economico nazionale, lire
14.800.000.

Servizi stampa e spettacolo, lire
127.566.100.

Commissariato per il turismo, lire
125.000.000.

Alto Commissariato per l'igiene e la
sanità pubblica, lire 2.533.050.000.

Totale, lire 176.210.598.200.

Debito vitalizio. — Pensioni di guerra,
lire 25.641.000.000.

Assegni vitalizi e pensioni straordinarie,
lire 3.360.000.

Totale, lire 25.647.360.000.

*Spese per servizi speciali ed uffici esterni
dell'Amministrazione del Tesoro.* — Servizi
del Tesoro, lire 400.200.000.

Amministrazione delle pensioni di guerra,
lire 192.702.000.

Servizi risarcimento di danni di guerra,
lire 15.503.850.000.

Provveditorato generale dello Stato, lire
1.054.000.000.

Commissariato per la sistemazione e li-
quidazione dei contratti di guerra, lire,
1.004.000.000.

Totale della categoria 1^a della parte straor-
dinaria, lire 249.001,679.040.

Categoria II. *Movimento di capitali.* —
Estinzione di debiti, lire 25.260.988.900.

Accensione di crediti, lire 39.390.168.000.

Partecipazioni azionarie, lire 150.000.000.

Riscatti di ferrovie, lire 7.401.000.

Anticipazioni all'Azienda delle ferrovie
dello Stato, all'Azienda di Stato per i servizi
telefonici ed alle altre Aziende autonome di
Stato, lire 2.310.000.000.

Anticipazioni a provincie, comuni, opere
pie ed enti morali, lire 1.337.500.000.

Restituzione e rimborsi, lire 253.500.

Partite che si compensano con l'entrata:

Spese diverse, lire 3.948.100.

Spese per il Servizio del credito ai di-
pendenti dello Stato, lire 29.990.000.

Totale della categoria 2^a della parte straor-
dinaria, lire 68.490.249.500.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

Riassunto per categorie. — Categoria I. Spese effettive (*Parte ordinaria e straordinaria*) lire 392.756.546.710.

Categoria II. Movimento di capitali (*Parte straordinaria*), lire 68.490.249.500.

Totale, lire 461.246.796.210.

PRESIDENTE. Tutti i capitoli risultano così approvati.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge.

Si dia lettura dell'articolo 1.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« È autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle Casse dello Stato della somma e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella A).

È altresì autorizzata l'emaneazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3473, e dell'articolo 22 del regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342, la quota percentuale dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi, dei sali e delle cartine e dei tubetti per sigarette, da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, è stabilita, per l'esercizio finanziario 1948-49, nelle seguenti misure:

a) in ragione del 70 per cento del provento totale della vendita dei tabacchi, esclusi i proventi dei tabacchi esportati, delle provviste di bordo ed i canoni delle rivendite;

b) in ragione del 35 per cento del provento della vendita del sale commestibile;

c) in ragione del 45 per cento del provento della vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del

tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella B) ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 5.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, il Ministro del tesoro potrà autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari da esso dipendenti, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 6.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« I capitoli della parte passiva del bilancio, a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi numeri 3 e 4 annessi alla presente legge ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 7.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali il fondo iscritto al capitolo n. 354 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È approvato*).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

Si dia lettura dell'articolo 8.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« È concessa al Ministro del tesoro l'autorizzazione, per l'esercizio 1948-49, a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio dipendenti dall'attuazione di provvedimenti legislativi ai fini delle integrazioni che potranno occorrere agli stanziamenti recati dagli stati di previsione delle singole Amministrazioni per le esigenze previste dai provvedimenti medesimi ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Seguono alcuni articoli aggiuntivi. Si dia lettura dell'articolo 9.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« È autorizzato per l'esercizio finanziario 1948-49 un contributo di lire 52 milioni 387.000 a favore del Fondo per il culto per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini d'istituto ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Il contributo da corrispondere all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, ai sensi dell'articolo 27, lettera a) del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, viene fissato, per l'esercizio finanziario 1948-1949, in lire 12.617.780.000 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Per l'esercizio finanziario 1948-49 l'assegnazione a favore dell'Istituto Centrale di Statistica, di cui alla legge 9 luglio 1926, n. 1162, è autorizzata in lire 584.514.500.

Nella suddetta somma sono comprese anche le assegnazioni: di lire 540.000 concesse ai sensi del regio decreto 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali e di lire 150.000 previste dal regio decreto 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« È autorizzata per l'esercizio finanziario 1948-49 un'assegnazione da parte del Tesoro di lire 250.000.000 a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per contributo nelle spese di funzionamento del Consiglio stesso ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« È autorizzata per l'esercizio finanziario 1948-49 un'assegnazione da parte del Tesoro di lire 10.000.000, a favore del Comitato nazionale pro-vittime politiche ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« È autorizzata la concessione di sovvenzioni straordinarie, da parte del tesoro dello Stato, a copertura del disavanzo di gestione delle ferrovie dello Stato e dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1948-49, nei limiti dei fondi iscritti e che si renderà necessario iscrivere nei rispettivi capitoli numeri 405 e 406 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Per le spese di riparazione e di ricostruzione in dipendenza dei danni e delle distruzioni causate dalla guerra, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1948-49, a favore della Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, una sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro, di lire 1.203.000.000 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« È autorizzato per l'esercizio finanziario 1948-49 un contributo straordinario di lire 50.000.000 a favore dell'Ente autonomo « Esposizione Universale di Roma ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

Si dia lettura dell'articolo 17.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« È autorizzata per l'esercizio finanziario 1948-49 una sovvenzione straordinaria da parte del tesoro di lire 1.500.000 per il funzionamento del Gruppo medaglie d'oro al valore militare ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Per l'esercizio finanziario 1948-49 è stabilito in lire 2.500.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, di cui all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1941, n. 59 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Il Ministro del tesoro ha facoltà di emettere Buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme che aranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Tale modificazione può riguardare anche la scadenza dei Buoni.

È data facoltà, altresì, al Ministro del tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei Buoni ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« I residui risultanti al 1° luglio 1948 sui capitoli aggiunti ai diversi stati di previsione della spesa per l'esercizio 1948-49, soppressi nel corso dell'esercizio in seguito all'istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli.

I titoli di pagamento già emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« È approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949 e cioè:

RIEPILOGO

Entrate e spese effettive.

Entrata	L.	800.752.196.100
Spesa	»	1.251.756.459.705
Disavanzo effettivo . —	L.	451.004.263.605

MOVIMENTO DI CAPITALI.

Entrata	L.	20.205.166.800
Spesa	»	81.873.567.932
Disavanzo —	L.	61.668.401.132

RIASSUNTO GENERALE.

Entrata	L.	820.957.362.900
Spesa	»	1.333.630.027.637
Disavanzo finale . . —	L.	512.672.664.737

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario 1948-1949. (18).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario 1948-49.

Si tratta del più piccolo Ministero della nostra struttura statale, il cui bilancio, quindi, ha carattere di regolarità contabile più che di vera e propria entità amministrativa.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Relatore.

BALDUZZI, *Relatore*. Confermo la relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro del tesoro e *ad interim* del bilancio.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio*, Ringrazio la Commissione ed il Relatore per la relazione.

PRESIDENTE. Passiamo agli esami dei capitoli. Se ne dia lettura.

GIOLITTI, *Segretario*, legge.

Titolo I. *Spesa ordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — *Spese generali*. — Capitolo 1. Stipendio ed altri assegni fissi al Ministro (*Spese fisse*), per memoria.

Capitolo 2. Stipendi ed altri assegni fissi al personale di altre Amministrazioni dello Stato in servizio presso il Ministero del bilancio con la posizione di fuori ruolo (*Spese fisse*), lire 950.000.

Capitolo 3. Indennità agli addetti al Gabinetto, lire 2.500.000.

Capitolo 4. Indennità di missione e rimborso spese di trasporto agli addetti al Gabinetto, lire 100.000.

Capitolo 5. Premio giornaliero di presenza al personale addetto al Ministero (art. 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 600.000.

Capitolo 6. Compensi per lavoro straordinario al personale addetto al Ministero (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 1.100.000.

Capitolo 7. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale addetto al Ministero (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 300.000.

Capitolo 8. Spese casuali, lire 100.00.

Totale della categoria I della parte ordinaria, lire 5.650.000.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Spesa ordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — Spese generali, lire 5.650.000.

Totale della categoria I della parte ordinaria, lire 5.650.000.

Riassunto per categorie. — Categoria I. — Spese effettive, lire 5.650.000.

PRESIDENTE. Il disegno di legge è costituito da un articolo unico,
Se ne dia lettura.

GIOLITTI, *Segretario*, legge.

« È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto ».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Annunzio di proposta di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata una proposta di legge di iniziativa del deputato Murgia, per la istituzione del giudizio di appello contro le sentenze della Corte d'assise.

Avendo l'onorevole proponente dichiarato di rinunciare allo svolgimento, la proposta medesima sarà trasmessa alla Commissione competente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge:

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-49.

Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario 1948-49.

(Segue la votazione).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
TARGETTI

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto:

« Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-49 ». (2)

Presenti e votanti	315
Maggioranza	158
Voti favorevoli	228
Voti contrari	87

(La Camera approva).

« Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario 1948-49 ». (18)

Presenti e votanti	315
Maggioranza	158
Voti favorevoli	233
Voti contrari	82

(La Camera approva).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

Hanno preso parte alla votazione:

Alicata — Admirante — Amadei Leonetto — Amatucci — Ambrico — Ambrosini — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Andreotti — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Arcangeli — Ariosto — Armosino — Artale — Assennato — Avanzini.

Babbi — Baglioni — Baldassari — Balduzzi — Barattolo — Barbina — Baresi — Barontini — Basso — Bavaro — Belliardi — Bellucci — Bensi — Bernardi — Bernardinetti — Bernieri — Bertinelli — Bertola — Bettinotti — Bettiol Francesco — Biagioni — Bianchi Bianca — Bianchini Laura — Bianco — Bima — Bonomi — Bontade Margherita — Bosco Lucarelli — Bottonelli — Bovetti — Brusasca — Bucciarelli Ducci — Buloni — Burato.

Cacciatore — Calandrone — Campilli — Camposarcuno — Capacchione — Capaloza — Cappi — Cappugi — Cara — Carcaterra — Carignani — Caronia Giuseppe — Caroniti Filadelfio — Carron — Caserta — Casiani — Castellarin — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Castiglione — Cavallari — Cavalli — Cavinato — Cecconi — Ceravolo — Cessi — Chatrian — Chiaramello — Chiarini — Cifaldi — Cimenti — Clerici — Clocchiatti — Coccia — Cocco Ortu — Codacci Pisanelli — Colitto — Colleoni — Concetti — Conci Elisabetta — Consiglio — Coppa Ezio — Coppi Alessandro — Corbino — Cornia — Corona Achille — Corona Giacomo — Cortese — Cotani — Cotellessa — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo — Cucchi.

D'Agostino — Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — Dami — De Caro Gerardo — De' Cocci — Del Bo — Delle Fave — De Martino Alberto — De Martino Carmine — De Martino Francesco — De Meo — De Palma — Diecidue — Donatini — Ducci.

Ermini.

Fabriani — Facchin — Failla — Faralli — Fassina — Fazio Longo Rosa — Ferrandi — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fietta — Filosa — Fina — Firrao Giuseppe — Fora — Foresi — Franceschini — Franzo — Fumagalli — Fuschini.

Gallo Elisabetta — Garlato — Gasparoli — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Germani — Geuna — Ghislandi — Giacchèro — Giammarco — Giavi — Giolitti — Giordani — Giovannini — Girolami — Giuntoli Grazia — Grammatico — Grassi Candido — Grassi Giuseppe — Greco Paolo — Grilli — Guada-

lupi — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guidi Cingolani Angela Maria — Gullo.

Helfer.

Invernizzi Gabriele.

Jervolino De Unterrichter Maria.

Laconi — La Marca — La Rocca — Larussa — Latanza — Latorre — Lazzati — Leone-Marchesano — Lizzadri — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Lombardini — Longoni — Lopardi — Lozza — Lucifredi.

Magnani — Malvestiti — Mannironi — Marabini — Marazza — Marcellino Colombi Nella — Marconi — Marengi — Martino Edoardo — Martino Gaetano — Marzarotto — Marzi Domenico — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Mattei — Matteotti Carlo — Matteucci — Mazzali — Meda Luigi — Menotti — Merloni Raffaele — Micheli — Migliori — Minella Angiola — Molinaroli — Momoli — Montagnana — Monticelli — Montini — Moranino — Morò Aldo — Moro Francesco — Moro Girolamo Lino — Murgia.

Negrari — Negri — Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Notarianni — Numeroso.

Pacati — Paganelli — Pallenzona — Paolucci — Pella — Pelosi — Pertusio — Pesenti Antonio — Pessi — Petrilli — Petrone — Piasenti Paride — Piccioni — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pirazzi Maffiola — Polano — Poletto — Pollastrini Elettra — Proia — Pucci Maria.

Quarello.

Rapelli — Reposi — Ricci Giuseppe — Riccio Stefano — Riva — Rivera — Roselli — Roveda — Russo Carlo — Russo Perez.

Sabatini — Saccenti — Sailis — Sala — Salizzoni — Salvatore — Sampietro Umberto — Sansone — Scaglia — Scalfaro — Sedati — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Serbandini — Smith — Sodano — Spiazzi — Spoleti — Stella — Stuardi — Sullo — Suraci.

Tambroni Armaroli — Taviani — Titomanlio Vittoria — Togni — Tomba — Tommasi — Torretta — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Treves — Trimarchi — Troisi — Truzzi Ferdinando — Tudisco — Tupini — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valenti — Valsecchi — Venegoni — Veronesi — Vetrone — Vicentini Rodolfo — Vigo — Viola — Visentin Angelo — Vocino.

Zaccagnini Benigno — Zanfagnini Umberto — Zerbi.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

Sono in congedo:

Angelini — Arcaini — Azzi.
 Bettiol Giuseppe.
 Carpano Maglioli — Costa.
 Fadda — Farinet.
 Grazia.
 La Malfa — Lecciso — Leonetti — Lupis.
 Melloni.

Interrogazioni e interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro degli affari esteri, per sapere se è vero che si pensa di sopprimere l'I.R.C.E. (Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero) il quale, nella sua non lunga vita, ha esplicato una preziosa attività per lo sviluppo delle nostre iniziative culturali all'estero, procurando alla Nazione vantaggi morali e materiali, che compensano a usura la spesa relativamente modesta del mantenimento dell'Istituto. »

« PIGNATELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se gli consti che l'articolo 1, n. 1°), e l'articolo 2, n. 1°), del decreto presidenziale di clemenza 9 febbraio 1948, n. 32, concernenti l'amnistia e l'indulto per reati anonari, vengano variamente interpretati dall'autorità giudiziaria, dappoiché nella espressione « leggi le quali disciplinano il conferimento agli ammassi » v'ha chi ritiene siano compresi soltanto i reati di omesso conferimento, chi, invece, anche i reati di procacciamento per il consumo familiare di cui all'articolo 9 del regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, argomentando, per giungere a questa interpretazione, dal testo dell'articolo 20, lettera b), del decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439; e per conoscere altresì quali provvedimenti intenda assumere per evitare tale difformità di decisioni, che suonano grave pregiudizio per la certezza del diritto e palese oltraggio all'egualianza sostanziale della legge. »

« CAPALOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere i provvedimenti presi a carico delle autorità responsabili degli incidenti avvenuti a Roma la sera del 20 settembre 1948, allorché cittadini ro-

mani a gruppi e isolati, dopo la celebrazione del 78° anniversario di Porta Pia, mentre si avviavano tranquillamente alle loro case al canto degli inni di Mameli e di Garibaldi, venivano caricati dalla polizia senza alcun preavviso con lo specioso pretesto che era vietato cantare; venti persone, fra cui donne e bambini, rimanevano feriti dalla polizia.

« LIZZADRI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per conoscere se non ritenga opportuno presentare al Parlamento un progetto di legge che estenda a tutti gli ufficiali di complemento della marina, che abbiano prestato un servizio ininterrotto non inferiore ai 10 anni, il trattamento di quiescenza previsto dall'articolo 7 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490 (ruolo speciale di complemento per gli ufficiali di marina dei corpi di Stato Maggiore e del Genio navale D. M.), beneficio che indubbiamente è bene meritato da quella categoria di ufficiali di complemento che, per aver servito fedelmente e per tanti lunghi anni la Patria, hanno spesso dovuto sacrificare le loro attività professionali.

« GUADALUPI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro degli affari esteri, per conoscere se il Governo italiano abbia notizie dei componenti la Legazione italiana di Bucarest: Ministro Armando Odenigo con la signora; signor Franco Trandafilo; signor Moschetti, Segretario; signor Tozzi, reggente del Consolato; signor Memel, addetto militare; tutti arrestati dalle autorità russe di occupazione il 26 agosto 1944, mentre si trovavano sfollati a Mogosciaia. Per conoscere altresì quali passi il Governo italiano abbia compiuto o intenda compiere presso le competenti autorità russe per protestare contro l'abuso ed esigere il rimpatrio di questi nostri diplomatici.

« RUSSO PEREZ, ALMIRANTE, MIEVILLE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere le ragioni per le quali il decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 948, contenente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 luglio 1948, è stato ritirato.

« E per conoscere, altresì, se si intenda sostituire il decreto dell'aprile con altro decreto e se si abbia il proposito di sottoporlo alla

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

discussione del Parlamento e in quale epoca. Ogni dilazione, infatti, reca danno alle istituzioni ospitaliere, tutte provvedute di un personale non entrato attraverso i concorsi.

« LONGHENA, CORNIA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della difesa, per conoscere se non intende proporre una ulteriore proroga di sei mesi al termine del 5 ottobre 1948, per la presentazione delle domande, relative alla richiesta di un contributo a carico dello Stato sancito nel decreto legislativo n. 158 del 21 marzo 1947, per la traslazione delle salme di soldati caduti in guerra.

« MIEVILLE, LEONE-MARCHESANO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno, dell'agricoltura e foreste e del tesoro, per conoscere quali provvedimenti siano stati presi per soccorrere le popolazioni delle provincie di Siracusa e di Catania duramente danneggiate dalle recenti alluvioni.

« CALANDRONE, D'AGOSTINO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno, dell'agricoltura e foreste e del tesoro, per sapere:

1°) se il Governo è a conoscenza dei gravi danni arrecati dal nubifragio del 14 settembre 1948 al territorio delle provincie di Messina, Catania, Siracusa, Trapani e Caltanissetta e dei comuni di Modica, Sciacca, Ispica e Pozzallo, in provincia di Ragusa;

2°) se ha intenzione di intervenire in soccorso delle popolazioni colpite, in considerazione dei gravissimi danni subiti dalle abitazioni e dalle colture ed ammontanti, secondo i primi calcoli, a diversi miliardi di lire.

« FAILLA, CALANDRONE, BALLOTTA, D'AMICO, DI MAURO, LA MARCA, D'AGOSTINO, BERTI GIUSEPPE fu Angelo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere le ragioni per le quali le elezioni amministrative suppletive a San Marzano sul Sarno, già indette per il 14 marzo 1948 e poi rinviate sotto pretesto delle allora prossime elezioni politiche del 18 aprile, non sono state ancora effettuate, restando così, ed è ormai quasi un anno, il comune amministrato da un commissario straordinario, funzionario di Prefettura.

« AMENDOLA PIETRO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quale azione intenda esplicitare a difesa delle nostre spiagge che, specie in talune zone liguri come La Spezia, Chiavari, Pra, ecc., tendono sempre più a cedere all'opera erosiva del mare con danni irreparabili per gli impianti e le attrezzature industriali, pescherecce e balnearie del lido, da cui traggono il pane tante maestranze, e con pregiudizio grave delle stesse comunicazioni stradali e ferroviarie.

« BETTINOTTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per conoscere se risponda a verità che, in contrasto cogli effettivi interessi dell'Istituto, coi sentimenti della popolazione napoletana, colla tradizione, si avrebbe in animo di allontanare da Napoli il liceo-convitto « Nunziatella » (già scuola militare), che, ininterrottamente, per 161 anni, sempre nella stessa sede, la città di Napoli ha ospitato e che essa considera parte integrante della propria vita.

« CHATRIAN ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri delle finanze, del tesoro, dell'interno, dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici, per sapere se non ritengano opportuno concedere subito ai paesi della Valle Peligna e Subequana (Prezza, Bugnara, Roiano, Pratola, Goriano Sicoli, Cestel di Ieri, Cocullo, Celano, ecc.) colpiti dal recente nubifragio che ha distrutto il raccolto, isteriliti molti ettari di fecondo terreno e sconvolto strade e canali di irrigazione:

1°) lo sgravio erariale;

2°) un sussidio più generoso di quello messo a disposizione del prefetto di Aquila dal Ministero dell'interno, sussidio assolutamente inadeguato a lenire le sofferenze e a sopperire ai bisogni più urgenti dei cittadini sinistrati;

3°) l'assegnazione di mezzi adeguati all'Ispettorato agrario di Aquila affinché i sinistrati possano mettersi subito al lavoro di bonifica dei loro terreni in applicazione della legge n. 31 del 1945;

4°) l'assegnazione di un fondo speciale al Provveditorato delle opere pubbliche di Aquila per lavori intesi a lenire la disoccupazione, che si presenta particolarmente tragica per le popolazioni che hanno perduto per intero il loro raccolto.

« FABRIANI, GIAMMARCO, PROIA ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere perché a tutte le stazioni di frontiera della Repubblica è ancora in vigore la disposizione fascista di ritirare i passaporti dei viaggiatori per la ispezione e il timbro e se non creda che tale misura, sconosciuta nei paesi occidentali e che specialmente disturba i turisti stranieri, non sia da sopprimersi, adottando un più rapido ed efficiente sistema di controllo.

« TREVES ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti ha preso o sta per prendere per salvare i santuari francescani della Valle Reatina (Greccio, Fonte, Colombo, Poggio Bustone, Foresta) che sia per il tempo sia perché danneggiati dalla guerra sono minacciati di completa rovina.

« COCCIA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere quali provvedimenti intendono adottare per fronteggiare la grave situazione in atto nello stabilimento Ilva di Torre Annunziata, dove un numeroso contingente di operai è minacciato di licenziamento. Inoltre gli interroganti chiedono di conoscere quale sia la posizione del Governo in rapporto al piano della direzione generale dell'Ilva, che condurrebbe ad una quasi smobilitazione dell'Ilva Torre.

« DE MARTINO FRANCESCO, ALICATA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per conoscere se intende adottare provvedimenti a favore degli ufficiali esattoriali, nominati, con patente di guerra ai sensi della legge 2 ottobre 1940, n. 1429, prorogata sino al giugno 1948.

« L'interrogante fa notare che in alcune provincie, come Napoli, non sono stati indetti nel 1947 gli esami e per conseguenza gli ufficiali esattoriali non hanno avuto la possibilità di conseguire la patente. Si renderebbe pertanto necessario concedere una sanatoria per coloro che hanno prestato molti anni di lodevole servizio od almeno indire gli esami, senza limite di età e senza l'osservanza delle norme relative al titolo di studi, esclusivamente per coloro che siano stati assunti in base alla predetta legge del 1940.

« DE MARTINO FRANCESCO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro degli affari esteri, per conoscere se egli è a conoscenza delle ripercussioni che ha avuto nell'opinione pubblica democratica mondiale il fatto che complici e mandanti dell'attentatore all'onorevole Palmiro Togliatti siano rimasti impuniti, mentre feroci repressioni poliziesche hanno colpito i lavoratori italiani che hanno protestato contro l'infame attentato; e se non pensa che l'attitudine del Governo italiano in quella occasione abbia portato discredito al buon nome della Repubblica italiana.

« PAJETTA GIULIANO, FLOREANINI DELLA PORTA GISELLA, DIAZ LAURA, SANTO SEMERARO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici e delle finanze, per conoscere i provvedimenti che sono stati presi e che si intendono adottare in dipendenza dei recenti nubifragi in Sicilia e specificatamente per quanto riguarda le opere abbattute, le coltivazioni distrutte o danneggiate.

« E per conoscere altresì se non si ritenga di adottare, con procedura rapida, adeguati sgravi fiscali per le zone colpite, stabilendo sin d'ora la sospensione dei pagamenti delle imposte e dei contributi.

« VIGO, SALVATORE, ARTALE, CORTESE, BONTADE MARGHERITA, TUDISCO, LO GIUDICE, GUERRIERI EMANUELE, TURNATURI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del commercio con l'estero e dell'industria e commercio, per conoscere se — in considerazione della grave crisi cui sono soggetti per vari motivi (mancanza di esportazione o esportazione limitata, duri oneri fiscali, spese generali elevate, ecc.) i produttori ed esportatori di agrumi siciliani — non ritenga urgente e utile, non solo alla economia siciliana ma anche a quella nazionale, disporre che siano eliminati gli ostacoli frapposti dagli organi competenti alla concessione di licenze di esportazione in compensazione e in reciprocità verso paesi come la Cecoslovacchia, l'Austria e l'Ungheria, disposti ad assorbire parte della produzione agrumaria isolana in cambio di merci (carta velina, carburo di calcio, scarpe, chiodi, lastre di vetro e marmellata), da essi prodotte a costi inferiori a quelli italiani.

« PALAZZOLO ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per sapere da quale criterio è stato ispirato il provvedimento che sostituisce sulla linea Roma-Avezzano l'elettrotreno 854 con carri bestiame.

« PROIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se è al corrente delle pessime condizioni del fondo stradale della statale adriatica (Brindisi-Bari), nel tratto dal 6° all'8° chilometro da Brindisi a San Vito dei Normanni, il che presenta seri e gravi pericoli per la circolazione automobilistica, notevolissima su quella importante arteria, unica a congiungere il Sud con il Nord, e particolarmente per tutto quel tratto di strada nei pressi della stazione delle ferrovie dello Stato di San Vito dei Normanni, corrente su un lungo ponte in curva; e se, conseguentemente agli accertamenti tecnici degli organi dirigenti la AA. SS., non ritenga opportuno disporre perché il segnalato grave inconveniente sia risolto con l'attuazione dei necessari lavori. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« GUADALUPI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, per conoscere se non ritengano opportuno ritornare sulla decisione di soprassedere alla fondazione dell'Istituto di belle arti nella città di Bari, decisione dovuta, pare, al fatto che il Ministro del tesoro non avrebbe stanziato i fondi necessari. L'interrogante chiede di sapere se la ragione della mancata fondazione dell'Istituto di belle arti in Bari è stata questa e, in tal caso, se il Ministro del tesoro non creda opportuno trovare la possibilità di assegnare i fondi necessari perché l'Istituto di belle arti in Bari diventi una realtà e valga a coprire una gravissima lacuna nell'istruzione di una vastissima regione che vanta tradizioni artistiche e culturali di primissimo ordine. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« BARATTOLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se è in corso un provvedimento con il quale gli aiutanti di cancelleria (gruppo C), muniti di licenza di scuola media superiore, passano al gruppo B con o senza esami interni. Qualora tale provvedimento non sia in formazione, l'interrogante chiede di conoscere se il Mi-

nistro non ritenga opportuno provvedere con urgenza perché esso sia attuato, tenuto presente il lungo periodo di tempo trascorso senza che per tale categoria siano avvenuti mutamenti di sorta. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« BARATTOLO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dei lavori pubblici e della difesa, per conoscere se non ritengano opportuno procedere sollecitamente alla realizzazione di uno dei progetti già predisposti per il rifacimento del ponte girevole della città di Taranto, le cui condizioni di stabilità non consentono più il regolare traffico che diviene sempre più intenso in rapporto allo sviluppo della città; e ciò, oltre a rendere difficoltoso ogni trasporto tra le due zone della città, intralcia il movimento dei cittadini ed ostacola ogni più adatto ed utile mezzo di comunicazione tra le due zone stesse, oltre al fatto che, per la forte usura subita dal ponte durante la guerra, sorge e giustificata preoccupazione nei riguardi della pubblica incolumità. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« LATORRE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno e dei trasporti, per conoscere in base a quali norme sia stato possibile togliere, mediante l'intervento dei carabinieri di Aielli stazione (Aquila), ad un cittadino, il signor Luca Piccone, l'abbonamento ferroviario per il percorso Roma-Pescara e la tessera ferroviaria n. 989667, senza alcun specifico motivo e senza alcuna violazione di norme contrattuali.

« Poiché al signor Piccone fu ritirato l'abbonamento nel 1927 quale « sovversivo » come iscritto al Partito socialista italiano, si ha ragione di ritenere che oggi sia stata ripresa l'antica accusa, violando così i fondamentali diritti delle libertà individuali. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

« PIERACCINI, PERROTTI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della difesa, per sapere se non ritiene opportuno modificare le modalità del pagamento dei conguagli delle rimesse e dei crediti di prigionia, attualmente effettuato unicamente a favore dei mittenti. Ciò in quanto è avvenuto che talvolta le rimesse sono state fatte da persone le quali sono state già direttamente rimborsate dal beneficiario;

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

e non sempre tali persone sono in rapporti tali col beneficiario da agire correttamente col trasferirgli la somma supplementare che con l'attuale sistema vengono a riscuotere. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

« TOLLOY, ANGELUCCI MARIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se vi siano in corso, e quali provvedimenti legislativi atti a:

1°) migliorare le condizioni morali, finanziarie e di carriera dei funzionari delle carceri;

2°) normalizzare la infelicissima situazione dell'amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena;

3°) creare in Sicilia, ove l'esistenza di uno speciale Governo regionale ne legittima l'istituzione, un Ispettorato regionale delle carceri (previsto, del resto, dalla riforma penitenziaria), che, alleggerendo l'Amministrazione centrale degli Istituti di prevenzione e di pena, snellirebbe ed agevolerebbe moltissimo dei complicati e burocratici servizi carcerari, con vantaggio per l'Amministrazione stessa. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« RUSSO PEREZ ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro della difesa, per sapere se non ritiene opportuno intervenire al fine di fare accelerare le pratiche per la liquidazione dei crediti dei militari italiani già prigionieri degli americani. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

« CALANDRONE, TORRETTA, LOZZA, BOTTAI, CORBI, DI MAURO, PESSI, D'AGOSTINO, GRILLI, MAGLIETTA, INVERNIZZI GAETANO, SACCENTI, CAVAZZINI, PIRAZZI MAFFIOLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se è a conoscenza del fatto che a Milano l'ufficio provinciale dell'assistenza post-bellica non ha dato ancora attuazione al provvedimento dell'aprile scorso (decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556) che dispone l'aumento del sussidio giornaliero a favore dei profughi, dichiarando — tale ufficio — che l'istruttoria sullo stato di bisogno di ogni singolo profugo non è ancora completa, costringendo così alla fame tutti i profughi per un tempo indeterminato

se, per ipotesi, per un profugo irreperibile non si potessero avere delle esatte informazioni.

« Per sapere inoltre se è a conoscenza che neanche il sussidio di lire 14.000 stabilito a favore degli optanti è stato ancora pagato dall'ufficio di Milano, nonostante che fosse stato sollecitato dallo stesso Ministero il pagamento di tale sovvenzione con telegramma 69618 10145/9. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« BARESI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se è vero che per far sgomberare il campo profughi di via Veglia a Milano il generale Giorgetti, inviato da Roma, ha richiesto l'uso della Celere che ha suscitato l'irritazione tra i profughi e delle scene disgustose per il comportamento provocatorio di alcuni agenti. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« BARESI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare al Ministro dell'interno, per sapere se è vero che sono state date disposizioni dalla Direzione generale d'assistenza post-bellica perché il Centro alloggio della Clementina (Bergamo) per i profughi cessi ogni sua attività il 30 dicembre 1948; e se è a conoscenza del fatto che girano per l'Italia dei profughi che mendicano il pane perché, avendo usufruito del premio di primo stabilimento e non avendo trovato subito una sistemazione, sono ridotti al lastrico, senza possibilità di chiedere ulteriormente l'aiuto governativo; e se non sia il caso, oltre che per ragioni di particolare umanità, anche di dignità nazionale, di mantenere in vita per un tempo maggiore i campi-ricovero, concedendo le dimissioni dal campo unicamente a quei profughi che comprovino di aver trovato un'altra sistemazione. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« BARESI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per sapere se è vero che a suo tempo è stato opposto un rifiuto alla richiesta dei profughi giuliani di costituire in seno al Governo un Commissariato o un Sottosegretariato per tutte le questioni che riguardano i profughi, gli optanti e quanti hanno dovuto abbandonare la loro residenza all'estero in conseguenza del Trattato di pace; e se non ritenga che ta-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

le proposta, se fosse stata accettata, avrebbe costituito un atto di particolare riconoscimento per tutti i profughi e che tale ente avrebbe meglio studiati e coordinati tutti i problemi e tutte le provvidenze che li riguardano, svolgendo un'attività più organica. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« BARESI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se ritenga opportuno che si debba, per i concorsi e trasferimenti magistrali, tener conto solo dell'anzianità di servizio degli insegnanti, sino al 25 aprile 1945, dando valore alle qualifiche posteriori a tale data, risultando agli interroganti che, ai fini delle graduatorie dei concorsi e dei trasferimenti degli insegnanti elementari, vengono tenute in conto le qualifiche ottenute durante il periodo ottobre 1922-aprile 1945, qualifiche che erano determinate anche dalla valutazione delle attività fasciste. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

« LOZZA, TORRETTA, FAILLA, D'AGOSTINO, CALANDRONE ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, per sapere quando intendono finalmente far pagare l'indennità di studio agli insegnanti elementari. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

LOZZA, TORRETTA, D'AGOSTINO, FAILLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per sapere se non ritenga doveroso e necessario, ai fini di giustizia e di equità, procedere ad una più sollecita riassunzione e sistemazione dei dipendenti delle ferrovie dello Stato, già licenziati nel passato regime per motivi politici e, in modo particolare, del personale arbitrariamente dimesso a causa dello sciopero dell'agosto 1922 e che, nonostante i molti accertamenti fatti, le promesse ripetute ed i sacrifici patiti, attende ancora di essere reintegrato nei propri diritti. Tale incomprensibile ritardo desta ragionevole rammarico negli ambienti ferroviari, specie se confrontato con altre troppo affrettate avvenute riassunzioni e sistemazioni. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« GUERRIERI FILIPPO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per cono-

scere se non intenda sospendere almeno per un trimestre il licenziamento, che dovrà aver luogo il 30 settembre 1948, dei bidelli assunti in soprannumero presso le scuole statali negli anni 1944 e seguenti.

« Gli interroganti fanno presente che i bidelli di cui sopra, per lo più capi famiglia reduci e invalidi di guerra con prole a carico, se effettivamente licenziati, andranno ad accrescere il numero già grande dei disoccupati e che, d'altra parte, non è difficile trovare il modo per trattenerli in servizio opportunamente utilizzandoli. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

« GIAMMARCO, DE' COCCI, BERNARDINETTI, MASTINO DEL RIO, DAL CANTON MARIA PIA, LIGUORI, CARCATERRA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri degli affari esteri e delle finanze, per conoscere se sia stato nei loro intendimenti proibire la esportazione delle armi comuni da caccia nel Medio Oriente o se tale divieto non sia da riferirsi alle armi e munizioni di evidente uso bellico, con esclusione quindi delle armi da caccia.

« L'interrogante ricorda che molte fabbriche produttrici di armi da caccia si trovano di fronte ad una repentina e grave crisi prive di criteri direttivi per il prossimo futuro e sulla sorte dei contratti e della produzione. Su tale fatto l'interrogante chiede i chiarimenti possibili. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« ROSELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere quali valutazioni e quali provvedimenti eventuali si propongano sul fenomeno della progressiva sostituzione di linee tramviarie con linee automobilistiche, per il trasporto di persone ed il collegamento di vari centri maggiori e minori.

« Tale sostituzione presenta non solo un problema di energia, di produzione e di attrezzature diverse, ma anche un problema di lavoro, in quanto fra i lavoratori tramviari è diffusa la preoccupazione che il passaggio dall'attrezzatura tramviaria a quella automobilistica avvenga a danno del loro lavoro in senso quantitativo e qualitativo. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« ROSELLI ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i Ministri degli affari esteri e dell'Africa italiana, per conoscere l'attuale situazione in ordine al problema delle Colonie italiane.

« AMBROSINI ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere le ragioni che si oppongono al ritorno dell'Opera nazionale combattenti alle sue originarie funzioni e ad una amministrazione regolata secondo lo spirito della legge promulgata il 31 dicembre 1923.

« VIOLA, BAVARO, CHATRIAN, TROISI, CIMENTI, SPIAZZI, GUERRIERI FILIPPO, BIAGIONI, MASTINO DEL RIO, GIACCHERO ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro del tesoro, per sapere se non ritengano di riprendere immediatamente, con i rappresentanti sindacali dei dipendenti statali, l'esame delle richieste che i medesimi hanno avanzato per ottenere un equo miglioramento delle loro condizioni economiche, richieste che, secondo quanto hanno di recente esplicitamente riconosciuto membri del Governo, sono fondate su di uno stato di grave necessità.

« CAPPUGI, PASTORE, GUI, CARONITI, SABATINI, GASPAROLI, TOMBA, TURNATURI, RAPELLI ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il Ministro dell'industria e del commercio, per sapere se non ritiene opportuno provvedere con estrema urgenza alla riorganizzazione dell'industria zolfifera italiana e particolarmente per assicurare:

1°) un'amministrazione regolare e democratica all'Ente zolfi italiani;

2°) la riforma della struttura dell'E.Z.I. e l'allargamento dei poteri dello stesso in modo da metterlo in condizioni di provvedere:

a) ad un vasto piano di ricerche e ad esperimenti e conseguente attuazione di impianti per lo sfruttamento dei sottoprodotti dello zolfo;

b) al coordinamento ed all'approvazione dei piani di lavoro nelle miniere;

c) alla gestione di concessioni minerarie in collaborazione di lavoratori;

d) alla estensione del controllo della produzione e vendita dagli zolfi grezzi a quelli moliti o raffinati;

e) ad una concreta azione per fare attuare o attuare direttamente, a spese degli industriali, il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie dei lavoratori;

3°) la proibizione assoluta di ogni forma di subconcessione;

4°) il riconoscimento di organismi di compartecipazione dei lavoratori alla gestione delle miniere e ciò particolarmente per una efficace collaborazione con l'E.Z.I.

« DI MAURO, CALANDRONE, LA MARCA, BERTI GIUSEPPE fu Angelo ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non ritiene necessario ed urgente modificare la legge sugli infortuni per i lavoratori delle zolfare siciliane in modo da eliminare il sistema attuale dei salari convenzionali fissi, che provocano la corresponsione ai lavoratori infortunati di una indennità estremamente misera.

« DI MAURO, CALANDRONE, LA MARCA, BERTI GIUSEPPE fu Angelo ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai Ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i Ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

La seduta termina alle 21.30.

Ordine del giorno per le sedute di domani.

Alle ore 10:

1. — Svolgimento dell'interpellanza dell'onorevole Guadalupi ed altri.

2. — *Domanda di autorizzazione a procedere:*

Contro il deputato Alliata di Montereale, per il reato di cui all'articolo 290 del Codice penale modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317 (vilipendio delle istituzioni costituzionali) (Doc. II, n. 3).

3. — *Discussione del disegno di legge:*

« Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1948-49 ». (10).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 1948

Alle ore 16,30:

1. — *Discussione del disegno di legge:*

« Proroga delle disposizioni in materia di locazione e di sub-locazione di immobili urbani ». (*Urgenza*). (104).

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

« Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1948-49. (10).

3. — *Discussione dei disegni di legge:*

« Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1948-49. (5).

« Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-49. (9).

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI